

ADAPT

CSMB Centro Studi
Marco Biagi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA



IL TESTO UNICO DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NELL'OTTICA DEL CAMBIAMENTO DEI MODELLI DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

**COMMENTARIO AL TESTO UNICO
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DOPO IL "CORRETTIVO"
(decreto legislativo n. 106 del 2009)**

LITERATURE REVIEW

a cura di

**Ambra Barboni, Gabriele Bubola, Paola de Vita,
Silvia Foffano, Sara Ferrua, Maria Giovannone, Giuseppe Ippolito,
Raffaella Raffaele, Yuri Russo, Sirio Solidoro**

INDICE SOMMARIO

Premessa

Capitolo I – LA RIORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA: LE NUOVE COORDINATE

Sezione (A) *Salute e sicurezza dei lavoratori ed evoluzione dei modelli di organizzazione del lavoro*

Sezione (B) *Lavori atipici e gestione della sicurezza*

Sezione (C) *L'armonizzazione dell'ordinamento giuridico italiano nel contesto comunitario e la risposta formale all'esigenza di nuove tutele*

Sezione (D) *L'impianto del Testo Unico Sicurezza come integrato dal decreto legislativo n. 106 del 2009*

Capitolo II – GLI ATTORI DELLA SICUREZZA: DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Sezione (A) *Dal lato del datore di lavoro*

Sezione (B) *Dal lato del lavoratore*

Sezione (C) *I “nuovi” lavoratori*

Sezione (D) *Il sistema istituzionale*

Capitolo III – IL RISCHIO E LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEL MUTATO CONTESTO ORGANIZZATIVO

Sezione (A) *Il rischio*

Sezione (B) *Il documento di valutazione dei rischi ed i lavoratori esposti a rischi particolari*

Capitolo IV – MUTAMENTO DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, CERTIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Sezione (A) *I Modelli di organizzazione e di gestione e la responsabilità “penale-amministrativa” degli enti collettivi*

Sezione (B) *Le prospettive della certificazione*

Sezione (C) *I sistemi di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi*

Capitolo V – PREVENZIONE ED EMERGENZE

Sezione (A) *La gestione della prevenzione*

Sezione (B) *La gestione delle emergenze*

Capitolo VI – FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Capitolo VII – LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Capitolo VIII – CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE: I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E GLI ORGANISMI PARITETICI

Capitolo IX – SICUREZZA IN EDILIZIA E NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Capitolo X – CASI PARTICOLARI

Sezione (A) Il lavoro portuale e a bordo delle navi

Sezione (B) La sicurezza in agricoltura

Sezione (C) La sicurezza nel turismo

Sezione (D) La sicurezza nel commercio

Sezione (E) Il settore tessile/calzaturiero

Sezione (F) Il lavoro bancario

Sezione (H) La sicurezza nel settore dell'energia

Capitolo XII – DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E I CONTROLLI

Capitolo XIII – LE SANZIONI

Premessa

La materia della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro è caratterizzata, nel nostro ordinamento, da una cospicua disciplina normativa solo recentemente ricondotta a sistema dal decreto legislativo n. 81 del 2008, c.d. Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Alla approvazione del massiccio *corpus iuris*, nonostante le importanti novità introdotte, non sembra aver fatto seguito il rapido raggiungimento di un grado di effettività delle tutele veramente soddisfacente. Le cause di tale fenomeno posso ricondursi sostanzialmente a due ordini di fattori, da una parte la tradizionale inclinazione del legislatore verso un approccio alla materia prevalentemente formalistico e sanzionatorio, tendenzialmente antitetico alla cosiddetta prevenzione primaria; dall'altra la complessità e la magmaticità dei contesti organizzativi e del mercato del lavoro, la cui evoluzione richiede tecniche di gestione del rischio sempre più integrate ed interdisciplinari.

In tale quadro, ed in chiave innovativa, si colloca il decreto correttivo n. 106 del 2009, nell'intento di realizzare un migliore adeguamento dell'assetto normativo alla evoluzione dei modelli organizzativi d'impresa e un impiego funzionale delle potenzialità dell'articolo 2087 del Codice Civile, pur da tempo sottolineate dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

Invero, il testo normativo, che risulta dall'intervento correttivo, nonostante continui a inquadrarsi pienamente nei principi e criteri direttivi di cui alla legge delega n. 123 del 2007, esprime un più moderno modello culturale per la gestione del rischio in cui il dato prescrittivo della norma si accompagna necessariamente all'elemento aziendale/organizzativo quale indispensabile complemento per una maggiore effettività delle tutele. Si spiegano così non soltanto la generale rivisitazione dell'impianto sanzionatorio e la correzione dei molti errori materiali pur presenti, ma anche la enfattizzazione, mediante integrazioni *ad hoc*, di alcune disposizioni-chiave che se adeguatamente coltivate, appaiono funzionali allo sviluppo di buone prassi di gestione della sicurezza dei lavoratori.

Ciò dà conto contemporaneamente dell'affinamento della tecnica legislativa e dell'accresciuta sensibilità verso il tema della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, cui non poco hanno contribuito la giurisprudenza e la dottrina che hanno svolto e continuano a svolgere un importante ruolo di interpretazione e filtro della vasta normativa e di indirizzo per la razionalizzazione della materia.

Questa sinergia tra i diversi formanti dell'ordinamento appare fondamentale per una implementazione delle innovazioni strategiche introdotte dal decreto legislativo n. 106 del 2009 e per una applicazione delle tutele che tenga conto dell'esigenza di maggiore effettività, ancor più nel periodo di transizione tra vecchia e nuova disciplina.

Per questo motivo proponiamo di seguito una rassegna ragionata che ripercorre i percorsi salienti della dottrina nazionale e internazionale sul tema, nella classica forma della *literature review*, nell'intento di offrire, agli addetti ai lavori e alla comunità tutta, uno strumento di agile consultazione. Si auspica infatti che la presente pubblicazione possa supportare la gestione della recente disciplina in relazione alla quale le nuove criticità interpretative si sovrappongono alle problematiche più risalenti, rendendo talvolta di difficile fruibilità pratica le tutele e gli istituti predisposti dal quadro normativo.

Un particolare ringraziamento va ai dottorandi della Scuola Internazionale di Dottorato in Diritto delle Relazioni di Lavoro di ADAPT – Fondazione Marco Biagi e ai giovani ricercatori di ADAPT che, alla luce dei rispettivi percorsi di ricerca, hanno curato la realizzazione del presente lavoro bibliografico, consentendo di corredare della opportuna retrospettiva dottrinale il Commentario al decreto legislativo n. 81 del 2008 come

modificato dal decreto legislativo n. 106 del 2009, *Il Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo*, da me curato con Lorenzo Fantini.

Settembre 2009

Michele Tiraboschi

Capitolo I
LA RIORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA:
LE NUOVE COORDINATE

Sezione (A)
***Salute e sicurezza dei lavoratori ed evoluzione dei modelli
di organizzazione del lavoro***

1. L'evoluzione dei contesti organizzativi e produttivi e del mercato del lavoro hanno indotto necessari cambiamenti nell'approccio al tema della salute sicurezza: l'attenzione si sposta da una prospettiva *a posteriori*, centrata sulla riparazione del danno infortunistico, ad una concezione globale di sicurezza che si focalizzi sulla prevenzione diffusa tra tutti gli attori del sistema organizzativo.

Al contempo, la prospettiva prevenzionistica si scontra con criticità legate all'emergere di nuovi modelli organizzativi: viene meno l'impresa monolitica propria del modello fordista cui consegue una crescente frammentazione del processo produttivo e l'emergere di imprese di dimensioni contenute (prodotto del fenomeno del *downsizing*), governate da nuovi schemi di flessibilità organizzativa. Un'analisi approfondita del nuovo quadro normativo, in materia, non può quindi prescindere da una breve panoramica sulla letteratura organizzativa.

L'implementazione sia di schemi di flessibilità funzionale (volti a garantire la capacità del lavoratore di svolgere una pluralità di compiti in base ai cambiamenti della struttura organizzativa), che di flessibilità numerica (relativi a forme contrattuali c.d. contingenti e/o a modelli di organizzazione flessibile dell'orario di lavoro), trova poi un fattore catalizzatore nella recente congiuntura economico-produttiva mondiale: per far fronte alla recessione più profonda mai sperimentata negli ultimi 50 anni di storia economica (INTERNATIONAL MONETARY FUND, *World Economic Outlook*, aprile 2009), i datori di lavoro e le parti sociali tendono a confrontarsi su soluzioni organizzative sempre più innovative. In particolare, si assiste al ricorso sempre più frequente a strumenti di flessibilità quantitativa (banca ore e part-time) come alternativa al *downsizing*.

2. Per una sintesi dell'evoluzione dei modelli organizzativi ed i principali rischi emergenti, si veda T. KOUKOULAKI, *New trends in work environment – New effects on safety*, Safety Sciences, Delft University of Technology, the Netherlands, 2009. Sulla frammentazione del ciclo di produzione e le prospettive in materia di salute e sicurezza, si vedano P. JAMES, *Regulating supply chains to improve health and safety*, in *Industrial law journal*, 2007, vol. 36, n. 2; C. WINKLER, J.N. IRWIN, *Contractorisation – Aspects of health and safety in the supply chain*, HSE Books, Sudbury, 2003.

3. La contrazione dei mercati, le frequenti ristrutturazioni organizzative e il fenomeno del *downsizing* sono stati analizzati in letteratura soprattutto alla luce del concetto di "precarietà", intesa come variabile intermedia nella correlazione con i temi della salute e sicurezza sul lavoro. Una sintesi dei principali studi in materia è rinvenibile in M.

QUINLAN, P. BOHLE, *Overstretched and Unreciprocated Commitment: Reviewing Research on the Occupational Health and Safety Effects of Downsizing and Job Insecurity*, in *International Journal of Health Services*, 2009, vol. 39, n. 1, 1-44.

In materia, si vedano poi gli studi P. BOHLE, *The health and safety effects of job insecurity: an evaluation of the evidence*, in *The economic and labour relations review*, 2001, vol. 12, n. 1; M. QUINLAN, *Organisational restructuring/downsizing, OHS regulation and worker health and wellbeing*, in *International Journal of Law and Psychiatry*, 2007, vol. 30, 385-399. In particolare sugli effetti psico-sociali dei fenomeni di ristrutturazione si vedano EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK, *Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health*, OSH, 2007; M. IRIE, A. TSUTSUMI, I. SHIOJI, F. KOBAYASHI, *Effort-reward imbalance and physical health among Japanese workers in a recently-downsized corporation*, *International Archives of Occupational and Environmental Health*, agosto 2004, vol. 77, n. 6.

Sulla correlazione tra *downsizing* ed incidenza di malattie cardiovascolari, si veda J. VAHTERA, M. KIVIMÄKI, J. PENTTI, A. LINNA, M. VIRTANEN, P. VIRTANEN, J. E. FERRIE, *Organisational downsizing, sickness absence, and mortality: 10-town prospective cohort study*, in *BMJ*, 2004, vol. 328, 555.

4. I modelli di flessibilità funzionale (come i gruppi di lavoro quali i Total Quality Circles dell'esperienza toyotista, i gruppi socio-tecnico scandinavi) sono comunemente associati a effetti positivi, quale maggiore *empowerment*, cioè controllo sul risultato del proprio lavoro, ma anche ad un'intensificazione del carico di lavoro e una estensione dei tempi e dei ritmi. A riguardo si vedano R. PALEANI, G. CANGIANO, S. SIGNORINI, B. PAPALEO, *La medicina del lavoro e i nuovi rischi*, in *Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia*, 2006; NORA ORGANIZATION OF WORK TEAM MEMBERS, *The Changing Organization of Work and the Safety and Health of Working People*, NIOSH Publication, 2002, v. 116, 437-439; D.M. BRENNER, D. FAIRIS, J. RUSER, "Flexible" *Work Practices and Occupational Safety and Health: Exploring the Relationship Between Cumulative Trauma Disorders and Workplace Transformation*, in *Industrial Relations*, dicembre 2003, vol. 43, n. 1, 242-266; PA LANDSBERGIS, J. CAHILL, P. SCHNALL, *The impact of lean production and related new systems of work organization on worker health*, in *Journal of Occupational Health Psychology*, 1999, vol. 4, n. 2, 108-130.

5. Per quanto attiene ai modelli di organizzazione flessibile dell'orario di lavoro, la variabile discrezionale individuale funge da discriminante nell'osservazione degli effetti sulla salute del lavoratore. Infatti, se il part-time volontario è da sempre percepito come uno strumento di conciliazione dei tempi di vita/lavoro, quando imposti, gli schemi di lavoro a tempo parziale e di *flexi-time* agiscono notoriamente come stressor. A riguardo si vedano J. BENACH, M. AMABLE, C. MUNTANER, F.G. BENAVIDES, *The consequences of flexible work for health: are we looking at the right place?*, in *Journal Epidemiol Community Health*, 2002, vol. 56, 405-406; A.M. METZ, M. DEGENER, J. PITACK, *Assessing mental constraints in relation to location and time*, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Wirtschaftsverlag NW, 2004, (German: *Erfassung psychischer Fehlbelastung unter den Aspekten Ort und Zeit*); A. SPURGEON, *Working Time: its Impact on safety and Health*, ILO, 2003.

6. I modelli di flessibilità numerica al centro del dibattito sul sistema prevenzionistico sono principalmente quelli contrattuali: ricorrono le questioni inerenti alla frammentazione della vita lavorativa, l'inadeguata formazione in materia di salute e sicurezza, i rischi correlati all'inserimento nell'organizzazione. Si vedano, a riguardo, G. LURIA, D. YAGIL, *Safety*

perception referents of permanent and temporary employees: Safety climate boundaries in the industrial workplace, in *Accident Analysis & Prevention*, 2009; W. LEWCHUK, *Working without commitments: precarious employment and health*, in *Work, Employment & Society*, 2008, vol. 22, n. 3, 387-406; N. DE CUYPER, J. DE JONG, H. DE WITTE, K. ISAKSSON, T. RIGOTTI, R. SCHALK, *Literature review of theory and research on the psychological impact of temporary employment: Towards a conceptual model*, in *International Journal of Management Reviews*, 2008, n. 10 25-51; D.GUEST, M. CLINTON, *Temporary Employment Contracts, Workers' Well-Being and Behaviour: Evidence from the UK*, Department of Management King's College, London, 2006, Working Paper n. 38; M. BIAGI, M. TIRABOSCHI, *Le implicazioni della precarizzazione dei rapporti di lavoro sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori*, in *Tipologie di lavoro "atipico" e tutela dell'ambiente di lavoro*, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Roma, 2001, capitolo *Piano della ricerca*, 7-13.

7. Studi sugli effetti dei modelli di flessibilità contrattuale sulla base di caratteristiche demografiche distintive, quali nazionalità o appartenenza a gruppi professionali, mostrano risultati diversificati e difficilmente comparabili. Si vedano, ad esempio, A. WILLIAMSON, P. BOHLE, M. QUINLAN, D. KENNEDY, *Short Trips and Long Days: Safety and Health in Short-Haul Trucking*, in *Industrial & Labor Relations Review*, 2009, vol. 62, n. 3, article 9; N. DE CUYPER *et AL.*, *Associations between Temporary Employment, Alcohol Dependence and Cigarette Smoking among Turkish Health Care Workers*, in *Economic and Industrial Democracy*, vol. 29, n. 3, 388-405.

Sezione (B)

Lavori atipici e gestione della sicurezza

1. Nel quadro dei mutamenti dei contesti organizzativi e produttivi, rientra indubbiamente anche l'evoluzione del mercato del lavoro e la conseguente diffusione dei cosiddetti lavori atipici e non standard. L'analisi del quadro statistico degli infortuni sul lavoro delineato dall'INAIL, conferma, infatti, che nonostante nel nostro Paese gli infortuni sul lavoro siano in calo, tra le categorie più colpite continuano ad esservi i lavoratori atipici e gli immigrati; sul punto, cfr. INAIL, *Rapporto Annuale, Analisi dell'andamento infortunistico 2008*, 24 giugno 2009, in www.adapt.it, indice A-Z, voce *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (studi e inchieste)*.

2. Un più risalente studio condotto dall'Eurispes, sulla connessione tra lavori atipici e incidenti sul lavoro, del resto metteva in luce che, ferme restando le difficoltà di monitoraggio sul lavoro atipico, che impediscono un esame esaustivo della materia, l'atipicità del rapporto di lavoro può essere un fattore indiretto di rischio non solo nel breve periodo, a causa di un apprendimento deficitario delle tecniche, delle abilità e delle conoscenze specifiche di una mansione aziendale, ma anche nel lungo periodo. La sperimentazione da parte del lavoratore di forme di precarietà rende di difficile attribuzione le responsabilità aziendali di un evento infortunistico. Il lavoro atipico è spesso tanto precario quanto usurante. Si aggiunge a questo il minore livello di sindacalizzazione degli atipici e quindi la scarsa propensione all'autotutela, nonché il maggior stress da precariato e da superlavoro. Tra l'altro si può ipotizzare che la situazione infortunistica degli atipici sia più grave di quella rappresentata dalle cifre ufficiali, che riguardano solo gli eventi denunciati e quelli riconducibili alla particolare mansione svolta al momento dell'evento infortunistico. Sul punto, EURISPES, *Incidenti sul lavoro e lavoro atipico*, Roma, febbraio 2003. Di segno contrario una ricerca dell'IRES, del 2006, che rivela che sarebbero i lavoratori con

un contratto atipico a dichiarare, nel 30,1% dei casi, la totale assenza di fattori di rischio nei luoghi di lavoro, contro il 16,9% dei lavoratori a tempo indeterminato; sul punto IRES, *Dinamiche d'impresa, flessibilità contrattuale e impatti sulla salute e sicurezza nella percezione dei lavoratori*, in *Boll. Adapt*, 2006, n. 39, nonché in *www.adapt.it*, indice A-Z, voce *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (studi e inchieste)*.

3. Il campo dei nuovi rischi è quindi occupato, in buona parte dalla più recente tendenza alla diffusione di lavori frammentati che non si svolgono più nelle sedi tradizionali e che spesso non implicano affatto una complessità di rapporti, potendo essere svolti anche a livello individuale. Attenzione viene poi prestata anche a tipologie di lavoro già note da tempo, ma che hanno subito trasformazioni sul piano normativo, come il caso del socio-lavoratore di cooperativa, nonché tipologie che si vanno diffondendo, ma per le quali i fattori di rischio non sono stati finora individuati nella loro interezza, come ad esempio il telelavoro. Per queste categorie di lavoratori, infatti, la formazione non adeguata per la propria professionalità, la scarsa autonomia decisionale, l'assunzione di ruoli marginali in uno con le caratteristiche del lavoro (pericolosità, scomodità degli orari, carico fisico o mentale e carattere routinario dell'attività), il debole supporto sociale da parte dei lavoratori a tempo indeterminato e la carenza di tutela sindacale sono indicati come fattori in gioco nella comparsa delle alterazioni dello stato di salute. Tra queste rientrano, da una parte, le alterazioni tipiche delle lavorazioni svolte e correlate a rischi noti e censiti, dall'altra alterazioni più generiche meno note, ma attribuite prevalentemente a fattori psico-sociali. Essi sono causati da: precarietà della prestazione, breve durata del rapporto di lavoro con numerosi turni, difficoltà di integrazione nel sistema di sicurezza aziendale, prevalente occupazione in settori a maggior rischio, rilevante presenza di immigrati con problemi di inserimento e integrazione, basso profilo scolastico della manodopera, nonché ridotte esperienze lavorative.

4. Importanti segnalazioni in merito alle implicazioni sulla salute e sicurezza delle nuove tipologie contrattuali ci provengono da un rapporto della Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro che sottolinea come il decentramento produttivo abbia indotto modifiche nell'organizzazione del lavoro, tali da ridurre l'interesse delle aziende per la centralità delle risorse umane. Si veda EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK, *New forms of contractual relationships and implications for occupational safety and health*, Bilbao, Report 1996-2001, in *www.adapt.it*, indice A-Z, voce *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (studi e inchieste)*.

5. Sul punto, poi, interessanti prospettive sono state offerte dalla medicina del lavoro, che ha rilevato che l'esposizione alle esperienze di lavoro precario, caratterizzate da instabilità, mancanza di protezione, insicurezza e vulnerabilità economica, determina significativi effetti sulla salute dei lavoratori. La c.d. *job insecurity*, in particolare, indurrebbe forte stress nel lavoratore, di modo che l'esposizione a detto fattore, per lungo tempo, sarebbe la causa di gravi patologie, quali infarto e tumori. Più in particolare, poi, i precari soffrirebbero anche molto il fenomeno dell'emarginazione nel contesto lavorativo, oltre quello dello scarso coinvolgimento e della scarsa partecipazione alle iniziative aziendali in materia di salute e sicurezza. Fermo restando che si dovrebbe in ogni caso distinguere tra fattispecie di lavoro temporaneo, a seconda del tipo di contratto e degli *skills* richiesti. L'insoddisfazione, infatti, si svilupperebbe prevalentemente nei lavori temporanei di bassa qualifica. Si veda sul punto D. GUEST, M. CLINTON, *Temporary Employment Contracts, Workers' Well – Being and Behaviour: Evidence from the UK*, Department of Management King's College, London, 2006,

Working paper n. 38; Sul punto, si legga F.G. BENAVIDES, J. BENACH, C. MUNTANER, G.L. DELCLOS, N. CATOT, M. AMABLE, *Associations between temporary employment and occupational injury: what are the Mechanisms?* in *Occupational Environment Medicine*, 2006, n. 63, 416-421. Lo studio perviene alla conclusione che la minore esperienza e la minor conoscenza dei pericoli dell'ambiente lavorativo, in funzione della durata dell'impiego, è un possibile meccanismo alla base dell'associazione tra lavoro atipico/temporaneo e incidenti sul lavoro.

6. Nell'ambito del dibattito dottrinale sul tema del resto già C. Smuraglia, in un numero significativo di scritti degli anni Ottanta e Novanta poi confluiti in conseguenti progetti di riforma del quadro legale, metteva in luce che oltre ai "come" dei fenomeni di rischio, collegati all'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento alla ripetitività, alla monotonia, ai ritmi troppo intensi, all'eccesso di carichi di lavoro e sollecitazioni, il campo delle novità fosse occupato dalla più recente tendenza alla diffusione di lavori approssimativamente definiti come atipici (si veda, ora, C. SMURAGLIA, *Quadro normativo ed esperienze attuative in tema di sicurezza igiene del lavoro: nuove prospettive di coordinamento ed interventi urgenti*, in *RGL*, 2007, n. 2, suppl., 7-14). Parimenti particolarmente sensibili alla necessità di coniugare il quadro normativo al mutato contesto organizzativo sono E. GHERA, *Diritto del lavoro*, Cacucci, Bari, 1996, 157, e soprattutto L. MONTUSCHI, *Diritto alla salute ed organizzazione del lavoro*, F. Angeli, Milano, 1989, 78, che evidenzia come una delle cause per cui nel nostro ordinamento non si è dato il giusto peso al problema della organizzazione del lavoro, in chiave prevenzionale, consiste nella mancata applicazione dell'articolo 2087 del Codice Civile. Esso, infatti, non sarebbe stato sfruttato al massimo delle sue potenzialità, mentre è stato impiegato piuttosto per la responsabilizzazione dei datori di lavoro esclusivamente sotto il profilo risarcitorio. Lettera morta sarebbe rimasta tutta la parte attiva della norma, che impone al datore, in quanto capo dell'impresa, di adottare tutte le misure che «secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro».

Sezione (C)

L'armonizzazione dell'ordinamento giuridico italiano nel contesto comunitario e la risposta formale all'esigenza di nuove tutele

1. L'impulso a garantire maggiore effettività all'impianto protezionistico dell'articolo 2087 del Codice Civile è indubbiamente riconducibile ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea, che ha emanato in materia una serie di importanti direttive. In generale, sul sistema prevenzionistico italiano si vedano, per tutti, i contributi raccolti in L. MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza*, Giappichelli, Torino, 1997, e L. GALANTINO (a cura di), *La sicurezza del lavoro*, Giuffrè, Milano, 1995, nonché A. TAMPIERI, *Sicurezza sul lavoro e modelli di rappresentanza*, Giappichelli, Torino, 1999; AA.VV., *La sicurezza e la salute dei lavoratori*, Giuffrè, Milano, 2005; A. DE MATTEIS, S. GIUBBONI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffrè, Milano, 2005.

2. Sulla disciplina comunitaria che ha ispirato il quadro normativo, M. BIAGI, *L'ambiente di lavoro e la politica sociale comunitaria: il caso italiano*, in *DL*, 1992, 237 ss.; L. MONTUSCHI, *La tutela della salute e la normativa comunitaria: l'esperienza italiana*, in *RIDL*, 1990, I, 384 ss.; G. NATULLO, *Sicurezza del lavoro e rappresentanza dei lavoratori nella prospettiva del diritto comunitario*, in *DRI*, 1993, n. 1, 205 ss.; più recentemente, C. SMURAGLIA, *Sicurezza e igiene del lavoro*.

Quadro normativo. Esperienze attuative e prospettive, in RGL, 2001, I, 465 ss., e anche ID., *Sicurezza del lavoro e obblighi comunitari. I ritardi dell'Italia nell'adempimento e le vie per uscirne*, in RIDL, 2002, 183 ss.; G. TURATTO, *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: raccomandazioni e orientamenti comunitari*, in *Assistenza sociale*, 2002, 213 ss.; G. RICCI, *La legge comunitaria 2001: l'Italia prova ad adeguarsi ai "diktat" della Corte di giustizia in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e orario di lavoro*, in FI, 2002, IV, 432 ss.; V. STEFANELLI, *L'attuazione delle direttive sul miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro: dal decreto n. 626 del 1994 al decreto n. 242 del 1996*, in *Diritto Penale e Processo*, 1997, 89 ss.; L. FUMAGALLI, *Salute e sicurezza sul lavoro: la trasformazione dei diritti statali alla luce delle innovazioni del diritto comunitario*, in *Diritto Comunitario e degli scambi internazionali*, 1996, 447 ss.; D. ANDREONI, *Settima e ottava direttive particolari della Cee riguardanti salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro con agenti biologici e nei cantieri*, in RIMP, 1992, I, 535 ss.; G. MANZO, *La sicurezza e la salute in ambiente di lavoro nella direttiva Cee 89/391*, in *Lavoro e Sicurezza*, 1991, n. 1, 73 ss.; D. ANDREONI, *Le direttive sulla sicurezza e salute sul lavoro emesse dalla Cee nel 1989 con riferimento all'art. 118 A del trattato*, in RIMP, 1990, I, 385 ss.

3. Sulle prospettive di razionalizzazione del sistema prevenzionistico, si vedano M. BIAGI, L. ALBERTI, A.M. FAVENTI, M. LEPORE, L.M. MARIANI, G. NATULLO, G. ROCCA, M. ROSSI, M. TIRABOSCHI, *Per un testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro*, in DRI, 1998, 77 ss.; più recentemente: M. LEPORE, A. ANTONUCCI, *Le prospettive di un testo unico di sicurezza alla luce della riforma del Titolo V della costituzione*, 191 ss.; M. LAI, *Il nuovo «codice» sulla sicurezza del lavoro: spunti di riflessione*, 200 ss.; B. DEIDDA, *Testo Unico sulla sicurezza del lavoro: i profili penalistici*, 217 ss., tutti in DRI, 2003, n. 2; L. MONTUSCHI, *Aspettando la riforma: riflessioni sulla legge n. 229 del 2003 per il riassetto in materia di sicurezza sul lavoro*, in ADL, 2004, n. 3, 749. Sul riparto di competenze legislative in materia, L. FANTINI, *Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla salute e sicurezza sul lavoro nell'attuale assetto costituzionale*, in DRI, 2005, n. 3, 2005, 880; L. MONTUSCHI, *La Corte Costituzionale e gli standard di sicurezza del lavoro*, in ADL, 2006, n. 1, 3; M. CINELLI, *Sul disegno di "testo unico" per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nella legge n. 123 del 2007*, in RDSS, 2007, n. 2, 423-440; S. DOVERE, *Il progetto di riassetto e riforma delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro: l'estinzione delle contravvenzioni*, in *Diritto penale e processo*, 2007, n. 5, 661-670; C. SMURAGLIA (a cura di), *Promemoria per una delega valida ed efficace per la redazione di un testo unico della sicurezza e igiene del lavoro*, in RGL, 2007, n. 1, 277-281; F. BACCHINI, *La sicurezza sul lavoro tra kermesse mondane e proposte (vaghe) di Testo Unico*, in ISL, 2007, n. 3, 116-124; P. SOPRANI, *Approfondimenti - Testo unico della sicurezza sul lavoro: una storia infinita*, in ISL, 2007, n. 6, 297 ss.; S. GIUBBONI, *Vecchie e nuove questioni in tema di responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio e malattia professionale*, in *Previdenza e assistenza pubblica e privata*, 2006, n. 2, pt. 3, 361-379; M. ZALIN, *In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2006, n. 3, 851-853; L. MONTUSCHI, *La Corte costituzionale e gli standard di sicurezza del lavoro*, in ADL, 2006, n. 1, 3-14; L. FANTINI, *Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla salute e sicurezza sul lavoro nell'attuale assetto costituzionale*, in DRI, 2005, n. 3, 880-885; M. DEL NEVO, *La sorveglianza sanitaria nella prospettiva del Testo unico*, in ISL, 2005, n. 4, 185-191; P. SOPRANI, *A che punto è arrivato il Testo unico sulla sicurezza?*, in ISL, 2005, n. 3, 125-130; M. NICCOLINI, *Il testo unico sulla sicurezza e l'equivoco raccordo tra legislazioni statale e regionale*, in ISL, 2004, n. 2, 82-89; A. ANTONUCCI, M. LEPORE, *Le prospettive di un Testo Unico di sicurezza alla luce della riforma del titolo V della Costituzione*, in DRI, 2003, n. 2, 191-199; L. MONTUSCHI, *Aspettando la riforma: riflessioni sulla legge n. 229 del 2003 per il riassetto in materia di sicurezza sul lavoro*, in ADL, 2004, n. 3, 749-778; M. NAPOLI, *Tutela e sicurezza del lavoro nella riforma del Titolo V della Costituzione*, in *Jus*,

2002, n. 3, 343-351; C. SMURAGLIA, *Sicurezza e igiene del lavoro. Quadro normativo. Esperienze attuative e prospettive*, in RGL, 2001, n. 4, 465-499; G. MARANDO, *Sicurezza del lavoro comunitaria: censurato dalla Corte europea, lo Stato italiano corre ai ripari*, in RCP, 2002, n. 3, 663-668; B. PIERPAOLI, *Obblighi di sicurezza: nuova condanna per l'Italia*, in DL, 2002, n. 3, pt. 2, 212-221; M. GIUDICI, *Bocciati dall'Europa in sicurezza sul lavoro*, in *Notiziario del lavoro e Previdenza*, 2001, n. 35, 2888-2892; L. MONTUSCHI, *L'incerto cammino della sicurezza del lavoro fra esigenze di tutela, onerosità e disordine normativo*, in RGL, 2001, n. 4, 501-527; M. LAI, *Sicurezza del lavoro: aspettando il testo unico*, in ISL, 1999, n. 7, 381-384; P. MAGNO, *Prospettive della sicurezza del lavoro in Europa e in Italia*, in DL, 1997, n. 4, pt. 1, 227-238; C. SMURAGLIA, *La tutela della salute del lavoratore tra principi costituzionali, norme vigenti e prospettive di riforma*, in RIDL, 1988, n. 4, 414-440; M. RONCA, *Notazioni sulla sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 1981, n. 19, 1881-1884.

Sezione (D)

L'impianto del Testo Unico Sicurezza come integrato dal decreto legislativo n. 106 del 2009

1. Il sistema giuridico italiano ha compiuto un importante passo verso la razionalizzazione normativa della materia della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, attraverso l'emanazione di un Testo Unico: il decreto legislativo (attuativo della legge delega n. 123 del 2007) 9 aprile 2008, n. 81. Il provvedimento in esame ha ridisegnato la materia della salute e sicurezza sul lavoro, rivisitando le norme e collocandole in un'ottica di sistema. La riforma è stata realizzata secondo un principio di armonizzazione tra fonti di diritto eterogeneo ed in piena coerenza con le direttive comunitarie, le convenzioni internazionali e la ripartizione delle competenze, in materia, attribuite alle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione. Il corposo testo, composto nella sua versione originaria da 306 articoli suddivisi in 11 titoli e da 28 allegati, sin dalla sua emanazione si era fatto carico della necessità di innovare la disciplina in materia alla luce della evoluzione del mercato del lavoro e dei contesti organizzativi, a partire da un importante ampliamento del campo di applicazione soggettivo ed oggettivo, il perfezionamento del processo di valutazione dei rischi e la rivisitazione dell'apparato sanzionatorio. Pendente il termine per l'approvazione di integrazioni e correzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, tuttavia vi sono stati alcuni interventi normativi che ne hanno integrato o modificato puntuali disposizioni e prorogato l'applicazione di altre. Si fa riferimento in particolare ai seguenti atti normativi: decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modifiche dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. Tuttavia è solo con il decreto legislativo n. 106 del 2009 che si è proceduto a modificare il decreto legislativo n. 81 del 2008 nel senso di un più moderno approccio alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed a porre le basi per un nuovo modello culturale per la gestione del rischio in cui il dato prescrittivo della norma si accompagna necessariamente all'elemento aziendale/organizzativo quale indispensabile complemento per una maggiore effettività delle tutele.

Si spiegano così non soltanto la generale rivisitazione dell'impianto sanzionatorio e la correzione dei molti errori materiali pur presenti, ma anche la enfaticizzazione, mediante integrazioni *ad hoc*, di alcune disposizioni-chiave che, se adeguatamente coltivate, appaiono funzionali allo sviluppo di buone prassi di gestione della sicurezza dei lavoratori. Tale ottica

d'insieme, del resto traspare anche dal complesso iter di elaborazione del citato correttivo, passato attraverso una prima bozza approvata dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo 2009, non trasfusa interamente nel testo definitivo. Per una visione d'insieme sul nuovo quadro normativo, è opportuno procedere ad una ricostruzione dell'iter di approvazione del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. In particolare sulla legge delega n. 123 del 2007 e sulle norme immediatamente precettive della stessa, si vedano B. DEIDDA, *Un nuovo Testo Unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori?*, in *Questione Giustizia*, 2007, n. 5, 993 ss.; B. DEIDDA, *La sicurezza nei luoghi di lavoro e il nuovo Testo Unico: un passo avanti e due indietro*, in *Questione Giustizia*, 2005, n. 2, 349 ss.; C. SMURAGLIA, *Quadro normativo ed esperienze attuative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro: nuove prospettive di coordinamento e di interventi urgenti*, in *RGL*, 2007, suppl. al n. 2, 18 ss.; B. DEIDDA, *Il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro*, in *Atti del convegno di studi giuridici sul disegno di legge delega*, Roma, 2007, 81 ss.; A. GUARDAVILLA, R. RAVANELLO, *Lo schema di legge delega per il Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro: le novità e gli aspetti più significativi*, in *www.amblav.it*; M. LAI, *Il nuovo codice sulla sicurezza del lavoro: spunti di riflessione*, in *DRI*, 2003, n. 2, 200 ss.; B. DEIDDA, *L. 123/07: una legge attesa, con qualche ombra*, in *Amb. e Lav.*, agosto-settembre 2007, 11; M. LEPORE, *La legge delega sulla sicurezza: prime riflessioni*, in *LG*, 2007, n. 11, 1079-1085; M. CINELLI, *Sul disegno di "testo unico" per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nella legge n. 123 del 2007*, in *RDSS*, 2007, n. 2, 423-440; F. CORSO, *La legge 3 agosto 2007 n. 123: vecchi problemi e nuove esigenze in materia di sicurezza sul lavoro*, in *DLM*, 2007, n. 2, 261-286; S. DOGHETTI (a cura di), *Novità legislative*, in *Studium iuris*, 2007, n. 6, 744-746; M. BADELLINO, *Alcune ulteriori riflessioni sulla Legge n. 123 del 10 agosto 2007*, in *Europa e diritto*, 2007, n. 4, 57; G. NICOLINI, *Approfondimenti - Speciale legge n. 123/2007 - Principi della delega: impostazione e contenuti del futuro TU*, in *ISL*, 2007, n. 10, 538; O. BONARDI, *Considerazioni "a caldo" sul disegno di legge per l'emanazione di un testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*, in *RGL*, 2007, supplemento, 33; M. TIRABOSCHI, *Testo Unico sicurezza a rischio Consiglio di stato*, in A. ANTONUCCI, M. LEPORE (a cura di), *Verso un Testo Unico della sicurezza sul lavoro?*, Dossier Adapt, 2007, n. 2, 1, in *www.adapt.it*; M. TIRABOSCHI, *Le morti bianche, i limiti e le ipocrisie di una proposta normativa*, in A. ANTONUCCI, P. DE VITA (a cura di), *Morti sul lavoro: nuove norme, formalismi vecchi*, Dossier Adapt, n. 17, 2, in *www.adapt.it*; G.M. DE FRANCESCO, *Con troppa burocrazia non si crea sicurezza sul lavoro*, *ivi*, 2; P. SOPRANI, *La sicurezza sul lavoro nella Legge finanziaria 2007*, in *ISL*, 2007, 57; C. FRASCHERI, *Non solo efficienza, ma anche efficacia per il riordino delle norme di sicurezza*, in *A&S*, 2007, n. 16, 57 ss.

3. In particolare, per una ricostruzione dell'iter di approvazione del Testo Unico e sulle prospettive evolutive si vedano, M. TIRABOSCHI, *Prevenzione innanzitutto. Sicurezza, la chiave della prevenzione*, in *Boll. Adapt*, 2008, speciale n. 4; M. LEPORE, *Prosegue l'iter di approvazione del testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: il testo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri*, in *Boll. Adapt*, 2008, speciale n. 4; C.G. CATANOSO, *Testo Unico: rischio di un provvedimento solo emozional-emergenziale?*, in *Boll. Adapt*, 2008, speciale n. 4; S. MARGOTTA, *La delega legislativa sulla sicurezza del lavoro*, Ipsoa, Milano, 2008; M. GIOVANNONE, *Sicurezza e morti sul lavoro in Italia e in Europa. Argomento serio, dati ballerini*, in *Boll. Adapt*, 2008, speciale n. 4; M. GIOVANNONE, *Infortuni sul lavoro in calo, ma per immigrati ed atipici il bilancio è negativo*, in *Boll. Adapt*, 2008, speciale n. 4; M. LAI, *La sicurezza del lavoro tra Testo Unico e disposizioni immediatamente precettive. Commento alla legge n. 123 del 3 agosto 2007*, in *DRI*, 2008, n. 1; A. ANTONUCCI, M. LEPORE (a cura di), *Prosegue l'iter legislativo della delega per la sicurezza*, in *Dossier Adapt*, 2007, n. 23; A. ANTONUCCI, P. DE VITA (a cura di), *Morti sul lavoro: norme*

nuove, formalismi vecchi, in *Dossier Adapt*, 2007, n. 17; A. ANTONUCCI, M. LEPORE (a cura di), *Verso un Testo Unico della sicurezza sul lavoro?*, in *Dossier Adapt*, 2007, n. 2; C. OGRISEG, *Sicurezza sul lavoro: primi interventi in vista del Testo Unico*, in *MGL*, gennaio-febbraio 2008, 16.

4. Per una visione dei principali commenti monografici sul Testo Unico sicurezza, si vedano: AA.VV., *Testo Unico sicurezza lavoro*, Grafill editoria tecnica, 2008; AA.VV., *Testo unico per la sicurezza sul lavoro editio minor. Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 completo di allegati. Aggiornato alla L. 27-2-2009, N. 14 di conversione del D.L. 207/2008. In appendice guida operativa alle violazioni e sanzioni penali e amministrative*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2009; AA.VV., *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Leg.vo n. 81 del 9 aprile 2008. Testi aggiornati e coordinanti*, Legislazione tecnica, Roma, 2009; AA.VV., *Manuale Sicurezza 2008*, Ipsoa Indicalia Editore, Milano, 2008; AA.VV., *Speciale Testo Unico Sicurezza*, Ipsoa Editore, Milano, 2008; N. D'ANGELO, *Testo Unico della sicurezza sul lavoro, con Commento e Giurisprudenza*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2009; M. D'APOTE, A. OLEOTTI, *Manuale della sicurezza sul lavoro*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2009; R. GUARINIELLO, *D.Lgs. n. 81/2008. Il Testo Unico sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza*, Ipsoa Indicalia Editore, Milano, 2008; M. LEPORE, *La normativa essenziale di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (con il D.Lgs. 81/08 e tutte le norme ancora vigenti)*, EPC Libri, Roma, 2008, XVI edizione; S. MAGLIA, *Codice della sicurezza sul lavoro 2008 (commentato con la giurisprudenza) con il nuovo testo unico sulla sicurezza del lavoro*, La Tribuna, Piacenza, 2008; P. MASCIOCCHI, C. LEBOFFE, *La nuova sicurezza sul lavoro*, Il Sole 24 Ore Pirola, Milano, 2008; P. PASCUCCI, *Dopo la legge n. 123 del 2007. Titolo I del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT, 2008, n. 73; L. PELLICCIA, *Il nuovo Testo Unico di Sicurezza sul lavoro: cosa cambia dopo il D. lgs. n. 81/2008: commento alle disposizioni normative, aspetti sanzionatori, riferimenti legislativi, tabelle riepilogative*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2008; A. ROTELLA, *Codice di sicurezza del lavoro. Tavole di confronto Testo Unico – Norme previgenti; normativa complementare*, Ipsoa Indicalia Editore, Milano, 2008; G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), L. FANTINI, A. GIULIANI (con il coordinamento di), *Testo unico sicurezza del lavoro. La nuova sicurezza in azienda. Commentario al Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008*, Ipsoa Indicalia Editore, Milano, 2008; P. SOPRANI (a cura di), *Codice della sicurezza 2008*, Il Sole 24 Ore Pirola, Milano, 2008; L. ZOPPOLI, P. PASCUCCI, G. NATULLO (a cura di), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, Ipsoa, Milano, 2008.

Capitolo II
GLI ATTORI DELLA SICUREZZA:
DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Sezione (A)
Dal lato del datore di lavoro

1. La nozione di datore di lavoro è contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera *b*, del decreto legislativo n. 81 del 2008. La scelta definitoria del legislatore è molto ampia e riprende in gran parte la nozione già contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera *b*, del decreto legislativo n. 626 del 1994. Nell'ambito della tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro la nozione di datore di lavoro comprende sia quella di datore di lavoro in senso formale, vale a dire di «titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore», sia una nozione di tipo sostanziale davvero ampia. Infatti la norma include tra i datori di lavoro anche coloro che «comunque» (nozione sostanziale), «secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione» si trovano nella condizione di fatto di avere «la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa». In primo luogo si intende porre l'attenzione sul fatto che la nozione di datore di lavoro qui in esame risponde in maniera ancora più accentuata rispetto al passato al principio di sostanzialità che pervade l'intero decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Con riferimento al settore pubblico, tuttavia, il datore di lavoro è un dirigente con poteri di gestione, o un funzionario se preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. L'individuazione del datore di lavoro nel settore pubblico rinvia alla ripartizione, effettuata all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000, tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione. Gli organi di indirizzo politico hanno l'obbligo di individuare i dirigenti titolari di poteri gestionali riconducibili alla figura del datore di lavoro, però, in caso di mancata individuazione, o di non conformità ai criteri tassativamente previsti, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. Nella Pubblica Amministrazione non è, dunque, considerato requisito qualificante per l'attribuzione del ruolo e della responsabilità del datore di lavoro il poter disporre concretamente dei poteri decisionali e di spesa, con il conseguente rischio di spostamento verso il basso dell'attribuzione di tale responsabilità.

3. In particolare, sui datori di lavoro privati, si vedano G. PAGANUZZI, *Sicurezza e forma della responsabilità del datore di lavoro*, in *D&L*, 2007, n. 3, 689-690; R. SCHIAVONE, *Sanzioni amministrative e comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro*, in *LPO*, 2007, n. 1, 76-86; L. VALENTE, *Dimissioni per g.c. e risarcimento dei danni: i conseguenti oneri di allegazione e prova del lavoratore e di prova liberatoria del datore nell'azione risarcitoria per violazione dell'obbligo di sicurezza*, in *RIDL*, 2007, n. 1, 66; G. PINO, *Una rilettura degli obblighi di sicurezza sul lavoro. L'art. 2087 del Codice civile tra potere direttivo del datore di lavoro e responsabilità sociale dell'impresa*, in *DML*, 2006, n. 1-2, pt. 1, 47-102; P. PITTARO, *Visite mediche obbligatorie e responsabilità penale del datore di lavoro*, in *RGL*, 1993, n. 1, 163-169; F. GIROLAMI, *Violazione dell'obbligo di sicurezza e*

astensione dal lavoro, in DL, 2006, n. 3, pt. 2, 155-165; G. MANNACIO, *L'obbligo di sicurezza nel rapporto di lavoro*, in LG, 2003, n. 6, 549-551; J.E. DEL FORNO, *L'obbligo di vigilanza del datore di lavoro, in particolare in relazione all'uso dei dispositivi di protezione individuale*, in Rivista penale, 2006, n. 5, 551-553; A.F. MORONE, *Sicurezza sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro*, in GI, 2005, n. 7, 1489-1491; E. MARCELLINO, *Infortuni sul lavoro verso nuovi equilibri: prova del nesso di causalità e danno differenziale*, in D&R, 2004, n. 12, 1253-1258; A. FEDERICI, *Sicurezza sul lavoro e punto di emersione della responsabilità del datore di lavoro in due ipotesi paradigmatiche: il concorso di colpa e l'esternalizzazione delle fasi produttive*, in RGL, 2004, n. 4, pt. 2, 727-738; M. ROSSI, *I soggetti responsabili dell'obbligo di sicurezza (sezione I)*, in ISL, 2004, n. 8, 6-16; L. FANTINI, *Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: orientamenti giurisprudenziali*, in DRI, 2004, n. 1, 131-152; P. ALBI, *L'obbligo di sicurezza del datore di lavoro tra inadempimento e danno*, in D&R, 2004, n. 1, 55-63; P. ALBI, *Adempimento dell'obbligo di sicurezza e tutela della persona*, in LD, 2003, n. 4, 675-700; M. MEUCCI, *Inosservanza dell'obbligo di sottrazione del lavoratore da mansione pregiudizievole per la salute, illegittimità del licenziamento per superamento del compito e reato di lesioni colpose*, in D&L, 2002, n. 3, 519-527; G. NICOLINI, *L'inadempimento dell'obbligo di sicurezza: la repressione penale per delitto*, in ISL, 2002, n. 8, 417-424; G. ESPOSITO, *Violazione dell'obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro ed onere della prova*, in CG, 2002, n. 6, 740-753; M. LANOTTE, *Profili evolutivi dell'obbligo di sicurezza nell'elaborazione giurisprudenziale*, in DRI, 2002, n. 1, 125-145; F. BACCHINI, *La tutela delle condizioni di lavoro. L'articolo 2087 codice civile, l'obbligo della massima sicurezza tecnologicamente possibile, l'autotutela, l'obbligo di diligenza del prestatore di lavoro*, in ISL, 2001, n. 10S, 3-19; G. MARANDO, *I doveri di sicurezza dei preposti nella normativa dell'era comunitaria (ovvero, tra le perle del nostro legislatore delegato)*, in RCP, 2001, n. 4-5, 860-874; M. MEUCCI, *Ampiezza di contenuto dell'art. 2087 c.c. e obbligo del datore di lavoro di cooperare per il corretto svolgimento della prestazione*, in LPO, 2000, n. 4, 828-838; M.P. MONACO, *Sui confini mobili dell'inadempimento nell'obbligazione di sicurezza*, in RIDL, 1999, n. 2, pt. 2, 337-340; V. MARINO, *La colpa quale presupposto della dichiarazione di responsabilità ex art. 2087 c.c.*, in GC, 1998, n. 1, pt. 1, 81-82; A. BONFIGLIOLI, *Alcune riflessioni in tema di sicurezza del lavoro (d.lg. 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal d.lg. 19 marzo 1996, n. 242)*, in Critica del diritto, 1997, n. 1, 25-44; L. ANGIELLO, *Prime osservazioni sul d.lg. 242/1996 in tema di sicurezza sul lavoro*, in RCP, 1996, n. 5, 1023-1031; G. DE FALCO, *La figura del datore di lavoro nell'ambito della normativa di sicurezza. Dal decreto legislativo n. 626/1994 al c.d. decreto n. 626 bis*, in Cass. Pen., 1996, n. 5, 1695-1702; C. VITALE, *Aspetti sistematici e profili di novità della sicurezza del lavoro*, in DL, 1996, n. 1, pt. 1, 82-97; M. LAI, *La nuova normativa sulla sicurezza del lavoro. Spunti problematici*, in RIDL, 1995, n. 4, pt. 1, 477-515; G. CASTAGNOLA, *I destinatari degli obblighi di sicurezza e gli organi di vigilanza nella normativa a tutela del lavoro*, in Rivista penale dell'economia, 1993, n. 2, 243-259; F. BASENGHI, *La gestione della sicurezza: profili soggettivi*, in AA.VV., *La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda*, Ipsoa, Milano, 2008, 73-77; G. COGHI, *La gestione del sistema sicurezza aziendale. Gli adempimenti organizzativi, formativi e procedurali del datore di lavoro*, Masson, Milano, 1998, 53 ss.; M. ZALIN, *Datore, dirigente e preposto: dal TU le nuove definizioni per la qualifica formale*, in A&S, 2008, n. 12, 14-15; M. FRANCO, *Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro*, F. Angeli, Milano, 1995, 79 ss.; L. GALANTINO, *Diritto del Lavoro*, Giappichelli, Torino, 2008, 375-397. Per gli opportuni raffronti con la giurisprudenza in tema di responsabilità del datore di lavoro su tutte si veda, Cass. 23 aprile 2009, n. 9689, in D&L, 2009; sulla responsabilità ex articolo 2087 del Codice Civile, si veda, su tutte, Cass. 13 agosto 2008, n. 21590, in MGC, 2008, n. 7-8, 1264;

4. Sui datori di lavoro pubblici, si vedano G. MARANDO, *L'obbligo di sicurezza nella pubblica amministrazione dopo la normativa comunitaria*, in RIMP, 2001, n. 1-2, pt. 1, 19-56; G. DI

PIETRO, *Il problema della individuazione del soggetto responsabile alla adozione delle misure antinfortunistiche negli Enti locali*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2006, n. 10, 1315-1319; P. SOPRANI, *Il datore di lavoro pubblico e la delega prevenzionale*, in *ISL*, 2005, n. 6, 336-338; A. MORRONE, *Obbligazione di sicurezza nella pubblica amministrazione e delega di funzioni*, in *LG*, 2005, n. 1, 37-41; P. SCIORTINO, *Sicurezza sul lavoro e resistenze alla separazione tra potere politico ed amministrativo nella P.A.*, in *ISL*, 2004, n. 10, 585-592; A. POLIMENI, *La nozione di datore di lavoro nella p.a. ai fini del d.lg. 626/1994*, in *Ragiusan*, 2004, n. 239-240, 214-222; P. SOPRANI, *Datore di lavoro pubblico: nozione e criteri di individuazione*, in *ISL*, 2003, n. 12, 671-675; D. MORAGGI, *Prevenzione e tutela della salute del lavoratore nelle imprese e nella pubblica amministrazione*, in *IPrev*, 2002, n. 4, 749-764; P. SOPRANI, *Il datore di lavoro pubblico e la colpa prevenzionale*, in *Cass. pen.* 2002, n. 1, 345-350; C.M. GRILLO, *Strutture sanitarie pubbliche: sicurezza sul lavoro e responsabilità penali*, in *D&L*, 1999, n. 1, 15-23; G. MARANDO, *L'obbligo di sicurezza nella pubblica amministrazione dopo la normativa comunitaria*, in *RIMP*, 2001, n. 1-2, pt. 1, 19-56; T. POERIO, *Datore di lavoro pubblico - obblighi di sicurezza*, in *Studium iuris*, 2000, n. 11, 1279-1280; F. PIRELLI, *Ambiente e sicurezza sul lavoro: evoluzione normativa e problematiche relative al lavoro nelle pubbliche amministrazioni*, in *D&L*, 2004, n. 4, 783-803; A. FONTANA, *Pubblici dipendenti e tutela antinfortunistica: le origini*, in *RIMP*, 1999, n. 3, pt. 1, 421-430; E. PIANESI, *L'individuazione del datore di lavoro negli Enti locali agli effetti del d.lgs. 626/94 e la circolare ministeriale n. 39/96*, in *L'Amministrazione italiana*, 1997, n. 4, 578-580; E. ALES, *La pubblica amministrazione quale imprenditore e datore di lavoro. Un'interpretazione giuslavoristica del rapporto tra indirizzo e gestione*, Giuffrè, Milano, 2002, 9 ss.; M. TATARELLI, *I poteri del datore di lavoro privato e pubblico*, Cedam, Padova, 1996, 60 ss.; R. GUARINIELLO, *Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza*, Ipsoa, Milano, 2009, 17-18; L. GALANTINO, *Diritto del lavoro pubblico*, Giappichelli, Torino, 2009, 165 ss.

Sulla definizione di datore di lavoro pubblico ed inquadramento dei poteri effettivi di gestione, su tutte, *Cass.*, IV pen. sez., 10 gennaio 2008, n. 866, in R. GUARINIELLO, *Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza*, Ipsoa, Milano, 2009, 17.

5. Per poter definire il piccolo imprenditore è necessario richiamare quanto stabilito dall'All. 1 Reg. n. 800 del 2008: la media impresa è quella che occupa meno di 250 effettivi ed ha un fatturato non superiore a 50 milioni di euro, oppure ha un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (si considera il dato più favorevole); la piccola impresa è quella che occupa meno di 50 effettivi ed ha un fatturato oppure un bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; la microimpresa è quella che occupa meno di 10 effettivi ed ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Per ciascuna definizione i criteri devono essere soddisfatti simultaneamente. Le PMI, essendo tra le tipologie di imprese più presenti nel nostro Paese, sono i luoghi di lavoro più a rischio per i lavoratori, poiché le condizioni di lavoro non sempre rispettano le normative vigenti, essendovi anche difficoltà di analisi delle effettive condizioni di lavoro all'interno di tali imprese, oltretutto, questa non è una problematica emersa negli ultimi anni, infatti lo dimostra un *Rapporto di Ricerca*, pubblicato nel 1986, della FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO su *Le condizioni di lavoro e le Piccole e Medie Imprese*, nel quale emerge come sia difficile inquadrare ed analizzare l'apparato della sicurezza all'interno delle PMI, introducendo il problema della sicurezza sul luogo di lavoro e la mancanza di cultura, che, nonostante lo studio sopra citato risalga al 1986, non può non considerarsi una questione di estrema attualità. Sul regime per le piccole e medie imprese, M. LAI, *Tutela dei lavoratori nelle piccole imprese*, in *ISL*, 1999, n. 9, 501-506; A. MORRONE, *La delega di funzioni nelle imprese di piccole dimensioni*, in *DL*, 2006, n. 4-6, pt. 2, 285-288; C. MACALUSO, *Novità giurisprudenziali in materia di*

sicurezza nelle medie e piccole imprese, in LPO, 2006, n. 1, 70-72; S. GARIBOLDI, *Le garanzie sindacali del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle piccole imprese*, in RIDL, 1998, n. 2, pt. 2, 274-278.

6. L'articolo 2, lettera *d*, decreto legislativo n. 81 del 2008, detta una nozione di dirigente strettamente connessa all'assetto organizzativo: viene definito come la persona che in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. L'articolo 2, lettera *c*, decreto legislativo n. 81 del 2008, introduce la definizione di preposto nel sistema prevenzionistico italiano. È la persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, in base alle competenze e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati al suo incarico, verificando il corretto adempimento dei lavoratori. Sui dirigenti ed i preposti, F. BATTAGLIA, P. SCIORTINO, *La ripartizione legale del debito di sicurezza nel D.Lgs. n. 626/1994: i preposti*, in ISL, 2005, n. 12, 685-688; P. SOPRANI, *Valutazione dei rischi e obblighi del preposto*, in ISL, 2002, n. 8, 411-415; M. AMODIO, *Responsabilità del dirigente e dei preposti in relazione al "dovere di sicurezza" (spunti per una rassegna di giurisprudenza)*, in RGL, 1978, n. 3, 295-311; L. DE LIGUORI, *Condotta colposa e funzioni esercitate nell'ambito dell'azienda*, in GM, parte II, 1986, n. 6, 1159-1169; G. TADDIA, *Preposto e Rsp: ruoli e distinzioni*, in ISL, 1999, n. 9, 507-509; M.C. MACRI, *Imputazione legale di obblighi in materia antinfortunistica in capo al preposto e principio di effettività*, in RCP, 1999, n. 3, 807-816; G. MARANDO, *Il discrimine fra obbligato alla sicurezza e beneficiario della tutela nella figura del preposto*, in RCP, 1999, n. 1, 188-193; M. ZALIN, *Datore, dirigente e preposto: dal TU le nuove definizioni per la qualifica formale*, in A&S, 2008, n. 12, 13-14; G. NICOLINI, *Disposizioni generali: nuove definizioni e allargamento del campo di applicazione*, in ISL, 2008, n. 5, 244-245; P. SOPRANI, *Il significato dei termini nel contesto definitorio*, in A&S, 2008, n. 12, 18; M. GALLO, *Potenziare le responsabilità per preposto e medico*, in A&S, 2008, n. 13, 20 ss.

7. Nel nuovo impianto normativo, inoltre, particolare attenzione è stata dedicata alla materia della vigilanza da parte del datore di lavoro e della delega di funzioni. Il datore di lavoro deve sempre vigilare sulla applicazione delle norme e procedure di sicurezza, nonostante venga nominato il RSPP. Quindi la nomina di quest'ultimo non esime il datore di lavoro dagli obblighi di vigilanza posti a suo carico dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Sull'obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro dell'effettivo e corretto utilizzo di dispositivi antinfortunistici da parte dei lavoratori, diretti ad evitare infortuni sul lavoro, V. SPEZIALE, *La nuova legge sulla sicurezza sul lavoro*, Working papers, 2007, in www.lexunict.it; J.E. DEL FORNO, *L'obbligo di vigilanza del datore di lavoro, in particolare in relazione all'uso dei dispositivi di protezione individuale*, in *Rivista penale*, 2006, 551. In generale, sugli obblighi del datore di lavoro, C. SMURAGLIA, *Nuovi fattori di rischio, prevenzione e responsabilità del datore di lavoro. Quali regole?*, in RGL, 2005, n. 1, 3; A. ROSSI, *La compromissione dell'integrità psico-fisica del lavoratore subordinato: livelli di protezione e profili evolutivi delle forme di tutela*, in RIMP, 2005, n. 3, 295; G. TACCONI, *Le responsabilità penali in materia di sicurezza sul lavoro*, Giappichelli, Torino, 2005.

8. Codificando quanto già affermato dalla giurisprudenza, gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 disciplinano espressamente l'istituto giuridico della delega con una propria specifica disciplina. L'articolo 16 regola i requisiti della delega: 1) deve risultare da atto scritto; 2) il delegato deve possedere tutti i requisiti professionali ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 3) la delega deve attribuire al delegato tutti i

poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 4) deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni; 5) la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto; 6) la delega è un modo di adempiere alla obbligazione. Rimane pertanto la responsabilità per *culpa in eligendo e/o vigilando*. Quindi se il datore di lavoro vuole delegare deve obbligatoriamente cedere i poteri decisionali e di spesa. L'articolo 17, decreto legislativo n. 81 del 2008, invece, stabilisce i limiti alla delega dei poteri, affermando che il datore di lavoro può delegare poteri e funzioni ad esclusione della valutazione del rischio e della nomina del RSPP, obblighi che restano in capo al datore di lavoro. Il datore di lavoro può delegare ad altri soggetti (dirigenti e preposti) l'adempimento di alcuni obblighi di prevenzione. L'utilizzo della delega di funzioni risulta del resto indispensabile all'interno di organizzazioni di impresa di grandi dimensioni. In tali casi, difatti, la mancanza di divisione delle responsabilità comporterebbe per il datore di lavoro una responsabilità di tipo oggettivo, in contraddizione con il principio secondo cui la responsabilità deve essere personale. Il decreto legislativo correttivo n. 106 del 2009, è intervenuto sulla disciplina della delega di funzioni, integrando il comma 3 e introducendo un comma 3-bis nell'articolo 16 che prevede che «Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate». La integrazione apportata è in realtà la rielaborazione di un più ampio disegno (che prevedeva l'inserimento di un articolo 15-bis) contenuto nella bozza di decreto correttivo approvata dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo 2009, cui si rinvia per gli opportuni confronti, in www.adapt.it, indice A-Z, voce *Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*.

9. Sulla delega degli obblighi di prevenzione e vigilanza in materia di infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro ad altri soggetti (dirigenti o preposti) e sui limiti della sua responsabilità penale, F. BELLAGAMBA, *Sulla responsabilità penale nella delega di funzioni*, in *Cass. Pen.*, 1996, 1272 ss.; L. FIORAVANTI, *Delega di funzioni doveri di vigilanza e responsabilità penale*, in *GI*, 1993, II, c. 769 ss. In particolare, sulla delega da parte di soggetto diverso dal datore di lavoro, si veda M. LOMBARDO, *In tema di delega delle funzioni di vigilanza del direttore responsabile*, in *GI*, 2005, 1704; sull'efficacia della delega in rapporto alle grandi e medie imprese, si veda D. MINGHELLI, *Dimensioni dell'impresa ed efficacia della delega di funzioni*, in *MGL*, 1982, 851; sugli aspetti meramente processuali in materia di delega, si veda V. MONGILLO, *Il trasferimento di posizioni di garanzia nell'impresa tra diritto penale e processo*, in *Cass. Pen.*, 2005, 3978 ss.; sul rapporto fra deleghe aziendali e danno da inquinamento ambientale, si veda M. SANTOLOCI, *Responsabilità penale e deleghe interne aziendali in materia di inquinamento ambientale*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell'Ambiente*, 2000, II, 606. Sulla responsabilità penale in materia di infortuni sul lavoro da parte di soggetti diversi dal datore di lavoro, si vedano L. PERINA, S. VISONÀ, *La responsabilità penale di dirigenti, preposti, responsabile e componenti del servizio di prevenzione e protezione nel d.lgs. n. 626/1994*, in *MGL*, 2007, 204; T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, Giuffrè, Milano, 2008; G. FONTANA, *Responsabilità datoriale e tutela previdenziale negli infortuni sul lavoro*, in *RGL*, 2001, n. 3, 706; A. GARLATTI, *L'individuazione del contenuto dell'obbligazione di sicurezza del datore di lavoro nell'ipotesi di infortunio sul lavoro*, in *D&L*, gennaio-marzo, 2007, n. 1, 307; F. BASENGHI, *La gestione della sicurezza: profili soggettivi*, in *La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda*, Ipsoa, Milano, 2008, 78-82; L.

GALANTINO, *Diritto del lavoro pubblico*, Torino, Giappichelli, 2009, 182-183; U. LECIS, *Delega di funzioni e responsabilità penale in materia di sicurezza sul lavoro*, Ceper, 1991, 57-112; L. GALANTINO, *Diritto del lavoro*, Torino, Giappichelli, 2008, 397-398; *Sulla delega di funzioni il primo parere della S.C. alla luce del Testo unico*, Cass., IV pen. sez., 28 gennaio 2009, n. 4123, con commento a cura di M. GALLO, in *A&S*, 2009, n. 8. Con tale pronuncia la Suprema Corte conferma l'inefficacia della delega conferita da parte del datore di lavoro, seguendo quanto stabilito dall'articolo 16, decreto legislativo n. 81 del 2008, così da impedire fenomeni elusivi, e ribadendo, ancora una volta, che di fondamentale importanza per un'azienda rimangono i poteri in capo al datore di lavoro. Si vedano G. ALICE, A. DE SANCTIS, R. DE LORENZIO, *Le deleghe di funzioni nel Testo unico sicurezza lavoro*, in *GLav*, 2008, n. 31, 30-38; M. GAMBACCIARI, *Il preposto nella nuova disciplina della sicurezza del lavoro*, in *ADL*, 2008, n. 6, 1395-1406.

Sezione (B) *Dal lato del lavoratore*

1. Una delle maggiori novità del Testo Unico è quella di aver ampliato il campo di applicazione della normativa sulla sicurezza a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro prendendo atto del venir meno della centralità del contratto di lavoro a tempo indeterminato. In merito, si legga L. MONTUSCHI, *Commento sub art. 32, 1° comma*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione, rapporti etico-sociali*, Zanichelli-II Foro Italiano, Bologna-Roma, 146 ss. Per le connessioni tra evoluzione dei rapporti di lavoro, contratti di lavoro atipico e ambiente di lavoro, M. BIAGI, M. TIRABOSCHI, *Lavoro atipico: Profili qualificatori e intensità dell'obbligo di sicurezza*, in *DRI*, 1999, 59 ss.; M. TIRABOSCHI, *Tipologie di lavoro « atipico » e tutela l'ambiente di lavoro*, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Roma, 2001; M. LAI, *Sicurezza del lavoro e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa*, in *RGL*, 2003, n. 2, 307 ss.; L. CAROLLO, *La tutela della salute e sicurezza nella somministrazione di lavoro*, in *DRI*, 2004, n. 2, 342; M. LAI, *La sicurezza del lavoro nelle nuove tipologie contratti*, in *DLM*, 2005, n. 1, e ID., *Flessibilità e sicurezza del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2006. Si legga, in merito, M. TIRABOSCHI, *Rapporti di lavoro atipici e tutela della salute negli ambienti di lavoro: la trasposizione in Italia della direttiva n. 91/383/CEE*, in *DRI*, 1996, n. 3; M. TIRABOSCHI, *Mutamenti del mercato del lavoro e lavori atipici: un quadro di riferimento concettuale*, in *Tipologie di lavoro "atipico" e tutela dell'ambiente di lavoro*, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Roma, 2001.

2. In particolare, sulla definizione e gli obblighi del lavoratore, R. GUARINIELLO, *Il quadro normativo di riferimento sulla sicurezza e la salute dei lavoratori*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2006, n. 21; I. CONSOLI, *La legittima astensione dal lavoro in condizioni di non soddisfacente sicurezza: qualificazione e fondamento giuridico*, in *LG*, 2006, n. 12, 1195-1200; D. SIMEOLI, *Dal danno alla "persona" al danno al "lavoratore": riflessioni critiche sull'evoluzione giurisprudenziale*, in *DLM*, 2006, n. 2, 373-405; C. CARNOVALE, *Eccezione di inadempimento dell'obbligo di sicurezza*, in *DL*, 2006, n. 3, pt. 2, 165-169; F. PALADINO, *Eccezione d'inadempimento: nuove frontiere teorico-applicative*, in *OLG*, 2005, n. 4, 755-766; G. VECA, *Osservazioni in materia di infortunio sul lavoro e concorso della condotta del lavoratore*, in *RCP*, 2003, n. 4-5, 1070-1073; P. SOPRANI, *Il ruolo del lavoratore nel sistema sicurezza: il profilo della responsabilità*, in *ISL*, 2003, n. 4, 209-213; P. SCIRETTI, *La colpa del datore di lavoro e la colpa del lavoratore nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Il Foro ambrosiano*, 1999, n. 3, 407-408; D. VENTURI, *Legittimazione ad agire dei lavoratori uti singuli per il rispetto dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. e altre questioni*, in *RIDL*, 1999, n. 1, pt. 2, 67-71; P. SOPRANI,

Obblighi del datore e di lavoro e imprudenza del lavoratore, in *ISL*, 2005, n. 12, 677-684; F. RECCHIONMI, *L'equilibrio tra i doveri posti a carico del datore di lavoro e quelli a carico dei lavoratori, nella nuova concezione della prevenzione e della sicurezza*, in *AC*, 1999, n. 11, 1217-1226; D. PETRINI, *Concorso colposo della vittima e infortunio sul lavoro*, in *RIDPP*, 1981, n. 4, 1576-1585; G. DE BERNARDI, *Omessa vigilanza dell'imprenditore ed incuria del lavoratore*, in *GI*, 2004, n. 7, 1490-1491; M. GARATTONI, *La ripartizione dell'onere della prova nella responsabilità ex art. 2087 c.c.*, in *RIDL*, 2003, n. 2, pt. 2, 266-270.

3. In merito ai criteri di computo dei lavoratori, l'articolo 4 del decreto legislativo n. 81 del 2008 esclude, tramite un elenco tassativo, una serie di lavoratori con determinate tipologie contrattuali per far raggiungere il *quorum* che fa scattare l'applicabilità degli obblighi in capo al datore di lavoro. Sul computo dei lavoratori, M. MEUCCI, *Principi esatti, applicazione aritmetica sbagliata o superata (a proposito del computo dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)*, in *D&L*, 2001, n. 2, 525-527; E. LEACI, *Sicurezza dei cantieri edili all'interno degli opifici*, in *ISL*, 2002, n. 1, 15-16. G. NICOLINI, *Disposizioni generali: nuove definizioni e allargamento del campo di applicazione*, in *ISL*, 2008, n. 5, 247.

Sezione (C) **I "nuovi" lavoratori**

I lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto e gli occasionali, gli associati in partecipazione e i componenti l'impresa familiare, i volontari, i lavoratori socialmente utili

1. Il Testo Unico, anche nella versione consolidata con il decreto legislativo n. 106 del 2009, accogliendo le istanze provenienti da autorevoli posizioni dottrinali e giurisprudenziali sulla necessità di ampliare le tutele in materia di salute e sicurezza sul lavoro – sulla base di un criterio sostanziale, piuttosto che formale, che tenga conto della dinamica evoluzione del mercato del lavoro – contempla un campo di applicazione soggettivo molto ampio. Esso tiene conto non soltanto del lavoro autonomo classicamente inteso, ma anche delle molteplici modalità di prestazione lavorativa in regime di parasubordinazione, delle svariate forme di rapporti di lavoro non standard sino a ricomprendere le prestazioni o i servizi resi in contesti di gratuità e volontariato e quelle rese nell'ambito di contratti a contenuto formativo. Con riguardo al nuovo campo di applicazione soggettivo definito dal legislatore si veda A. ANTONUCCI, *Il campo di applicazione oggettivo e soggettivo in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori*, in *DRI*, 2008, 441-460.

2. Più in particolare, sui lavoratori autonomi si vedano C. OGRISEG, *Sicurezza sul lavoro: primi interventi in vista del testo unico*, in *MGL*, 2008, n. 1, 16 ss.; L. FIORE, *In tema di tutela delle condizioni di lavoro*, in *GPiem*, 2005, n. 3, 515-522; V.W. STONE KATHERINE, *Ripensare il diritto del lavoro: i regimi di protezione per i lavoratori nel nuovo mercato del lavoro*, in *RIDL*, 2005, n. 4, pt. 1, 395-425; G. FERRARO, *La flessibilità in entrata alla luce del Libro Bianco sul mercato del lavoro*, in *RIDL*, 2002, n. 4, 423-450; F. BACCHINI, *Imprese appaltatrici e lavoratori autonomi: verifica dell'idoneità ai fini della sicurezza*, in *ISL*, 2002, n. 2, 81-84; G. FERRARO; P. SOPRANI, *Lavoratori autonomi: prospettive di sicurezza sul lavoro*, in *DPL*, 2003, 1367 ss.; P. SOPRANI, *Nuove tecnologie contrattuali e sicurezza del lavoro*, in *AA.VV.*, *Come cambia il mercato del lavoro*, Ipsoa, Milano, 2004, 443. La problematica e la rilevanza del fenomeno dei

lavoratori autonomi si è sviluppata principalmente attorno alle vicende dei cantieri. In tal senso si leggano A. TRUPIANO, *Cantieri: nozione di impresa e "lavoratori autonomi"*, in *ISL*, 2001, n. 6, 289-291; F. BACCHINI, *Il lavoro autonomo nei cantieri temporanei e mobili*, in *ISL*, 2001, n. 3, 143-147. Per uno sguardo comparativo cfr. J. FUDGE, E. TUCKER, F. VOSKO LEAH, *Lavoratore subordinato o lavoratore autonomo? Una ricognizione della rilevanza giuridica della distinzione in Canada*, in *DRI*, 2004, n. 3, 613-647. Sui lavoratori autonomi, L. FIORE, *In tema di tutela delle condizioni di lavoro*, in *GPiem*, 2005, n. 3, 515-522; J. FUDGE, E. TUCKER, F. VOSKO LEAH, *Lavoratore subordinato o lavoratore autonomo? Una ricognizione della rilevanza giuridica della distinzione in Canada*, in *DRI*, 2004, n. 3, 613-647; G. FERRARO, *La flessibilità in entrata alla luce del Libro Bianco sul mercato del lavoro*, in *RIDL*, 2002, n. 4, 423-450; F. BACCHINI, *Imprese appaltatrici e lavoratori autonomi: verifica dell'idoneità ai fini della sicurezza*, in *ISL*, 2002, n. 2, 81-84; A. TRUPIANO, *Cantieri: nozione di impresa e "lavoratori autonomi"*, in *ISL*, 2001, n. 6, 289-291; F. BACCHINI, *Il lavoro autonomo nei cantieri temporanei e mobili*, in *ISL*, 2001, n. 3, 143-147; V.W. STONE KATHERINE, *Ripensare il diritto del lavoro: i regimi di protezione per i lavoratori nel nuovo mercato del lavoro*, in *RIDL*, 2005, n. 4, pt. 1, 395-425; G. FERRARO, *La flessibilità in entrata alla luce del Libro Bianco sul mercato del lavoro*, in *RIDL*, 2002, n. 4, 423-450;

3. Sui lavoratori a progetto, si veda P. SOPRANI, *Contratti a termine e sicurezza*, in *DPL*, 2008, n. 41, 2325-2330; si veda anche A. ANTONUCCI, *Il campo di applicazione "oggettivo" e "soggettivo" della normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori*, in *DRI*, 2008, n. 2, 441-460. La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori c.d. "atipici" ed in particolare dei collaboratori coordinati e continuativi è stato uno degli aspetti trattati dagli Autori immediatamente a seguire l'intervento di cui agli articoli 61 ss., decreto legislativo n. 276 del 2003; C. DE MARCO, *Sugli obblighi in materia di salute e sicurezza nel contratto di lavoro a progetto*, in *RDSS*, 2006, n. 2, 491-496; M. LAI, *La sicurezza del lavoro nelle nuove tipologie contrattuali*, in *DLM*, 2005, n. 1, 99-130; C. DE MARCO, *La gestione della sicurezza nel contratto di somministrazione e nel contratto di lavoro a progetto*, in *RGL*, 2006, n. 2, 379-401; P. SOPRANI, *Collaborazioni a progetto: quale modello di sicurezza?*, in *ISL*, 2004, n. 3, 141-144; M. LAI, *Più flessibilità e meno sicurezza nei nuovi contratti di lavoro?*, in *ISL*, 2004, n. 8, 470-474; A. TAMPIERI, *Brevi riflessioni sugli obblighi di sicurezza nella riforma del mercato del lavoro*, in *DL*, 2003, n. 6, 827-837; M. MAGNANI, *Il diritto del lavoro tra universalità e flessibilità delle tutele*, in *DRI*, 2004, n. 2, 209-217. Con specifico riferimento alla tutela dei collaboratori in caso di infortunio e malattie professionali si legga G. DE LUCA, *L'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali nei rapporti di lavoro atipici e flessibili*, in *ISL*, 2005, n. 5, 255-262.

4. Sulla sicurezza per gli associati in partecipazione e i componenti l'impresa familiare, M. GARATTONI, *La qualificazione giuridica del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e la presunta "neutralità" della prestazione di lavoro subordinato*, in *ADL*, 2007, n. 6, pt. 2, 1440-1444; V. BEGHINI, *L'associazione in partecipazione con apporto di attività lavorativa tra disciplina codicistica e d.lgs. n. 276 del 2003*, in *ADL*, 2007, n. 1, pt. 1, 91-111; A. FONTANA, *Lavoro familiare e tutela antinfortunistica dei minori*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 1999, n. 1, pt. 2, 425-438.

5. Sui lavoratori socialmente utili e i volontari si veda M. TARANTELLI, *Lavoratori socialmente utili e obbligo di sicurezza in capo all'ente utilizzatore*, *MGL*, 2008, n. 5, 400 ss. Per una compiuta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, P. BOER, *L'istituto dei lavori socialmente utili nell'evoluzione legislativa degli anni '90*, in *MGL*, 2004, n. 11, 842; S. BALESTRO, *La lunga e impossibile marcia del lavoratore socialmente utile verso la subordinazione*, in

DeL, 2001, 962; S.L. GENTILE, *Le violazioni dei limiti di utilizzo in lavori utili: implicazioni vietate ex lege e tutele insopprimibili*, in *FI*, 2006, I, 876. Sui dubbi circa la congruità dell'intervento di cui al Testo Unico in materia di sicurezza dei volontari si veda la considerazione di M. TIRABOSCHI, *Le correzioni al Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro*, in *GLav*, 2009, n. 15, 10. Con riferimento alla disciplina pregressa ed all'esclusione dei volontari si legga S. MARETTI, *Normativa comunitaria in materia di sicurezza: le nozioni di datore di lavoro, lavoratore e rappresentante per la sicurezza*, in *MGL*, 2001, n. 6, 570 ss.

I tirocini e i contratti a contenuto formativo

1. Nel discorso relativo alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori assunti con contratti a contenuto formativo appaiono assai importanti le posizioni espresse dalla giurisprudenza, tutte imperniate sull'estensione della responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui l'infortunio si verifichi a danno dell'assunto con contratto a contenuto formativo.

La giurisprudenza sembra essere concorde nello stabilire un rafforzamento della responsabilità del datore di lavoro, a fronte della inesperienza e della inavvedutezza del giovane lavoratore. Per i commenti alle più recenti sentenze, vedi L. DE MARCO, *La responsabilità del datore di lavoro per il danno da infortunio subito dall'apprendista*, nota a Cass. 18 maggio 2007 n. 11622, in *RIDL*, 2008, 1, 100-104.

Per un commento alla posizione espressa dalla giurisprudenza con la sentenza 18 maggio 2007, n. 11622, vedi anche M. BERTONCINI, *L'art. 2087 e l'obbligo di informazione verso l'apprendista*, in *RCP*, 2007, 2295. Sulla responsabilità del datore di lavoro nel caso di concorso nella determinazione dell'evento della condotta colposa del lavoratore, si veda C. FALERI, *Responsabilità del datore per la sicurezza sul lavoro e concorso del prestatore nella determinazione dell'infortunio*, in *RIDL*, 1999, n. 2, 766; nella direzione predetta, di un rafforzamento degli obblighi a carico del datore di lavoro nel caso di infortunio, si veda anche M. GALLO, *Sicurezza del lavoro e obblighi di formazione più intensa*, in *GLav*, 2007, 32-33, 78.

2. Di recente vi è stata una ulteriore presa di posizione della Corte di Cassazione con sentenza 7 aprile 2009, n. 15009, con la quale la Corte, confermando i precedenti orientamenti, sostanzialmente conferma che la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo laddove si accerti che la condotta del lavoratore è abnorme rispetto all'evento infortunistico, non assegnando, di conseguenza, alcun rilievo giuridico all'eventuale concorso di colpa del lavoratore nella determinazione dell'evento. Per un primo commento alla sentenza vedi R. GUARINIELLO, *Infortunio mortale ad apprendista minorenni e responsabilità del formatore*, in *ISL*, 2009, n. 5, 298.

3. Sulla recente riforma del contratto di apprendistato, che si può ritenere, a giusta ragione, il contratto formativo per eccellenza, vedi M. TIRABOSCHI, *Apprendistato professionalizzante: il canale della formazione aziendale*, in M. TIRABOSCHI (a cura di) *Il lavoro pubblico e privato e il nuovo welfare*, Giuffrè, Milano, 2009. In senso apertamente critico avverso l'ultima riforma G. LOY, *Un apprendistato in cerca d'autore*, in M. MAGNANI, A. PANDOLFO, P.A. VARESI, *Previdenza, mercato del lavoro, competitività, Commentario alla legge 24 dicembre 2007 n. 247 e al decreto legge 112 del 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133*, Giappichelli, Torino, 2008, 275-295. In senso critico avverso gli ultimi interventi di riforma anche S. D'AGOSTINO, *Il rilancio degli enti bilaterali e la riforma dell'apprendistato professionalizzante*, Dossier Adapt, 2008, n. 8.

Somministrazione di lavoro e appalto

1. La somministrazione di lavoro è espressione del fenomeno interpositorio, infatti, generalmente il contratto di lavoro ha natura bilaterale (datore di lavoro-lavoratore), invece, in questo caso, è trilaterale (somministratore-utilizzatore-lavoratore). L'analisi empirica mostra, dato ampiamente noto e discusso, una maggiore predisposizione dei lavoratori in somministrazione a incidenti e infortuni sul lavoro. Tale circostanza si spiega in primo luogo per la natura trilaterale della fattispecie e la compresenza di due datori di lavoro, uno formale (l'agenzia) e l'altro sostanziale (l'utilizzatore). La scissione della unitaria posizione datoriale potenzialmente ingenera confusione nella individuazione del soggetto cui imputare le specifiche articolazioni dell'obbligo di sicurezza e le relative responsabilità in caso di violazione. Sulla somministrazione di lavoro e distacco, C. DE MARCO, *La gestione della sicurezza nel contratto di somministrazione e nel contratto di lavoro a progetto*, in RGL, 2006, n. 2, 379-401; G. CORSALINI, *I nuovi modelli del lavoro flessibile e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni*, in RDSS, 2006, n. 1, 227-240; P. SOPRANI, *Somministrazione di lavoro e prevenzione "debole"*, in ISL, 2005, n. 4, 192-196; P. SOPRANI, *Sicurezza del lavoro nel contratto di somministrazione*, in ISL, 2004, n. 3, 153-157; L. CAROLLO, *Somministrazione di lavoro e profili prevenzionistici*, in DRI, 2004, n. 2, 342-352; P. SOPRANI, *Sicurezza del lavoro nel contratto di somministrazione*, in ISL, 2004, n. 3, 153-157; A. TAMPIERI, *Brevi riflessioni sugli obblighi di sicurezza nella riforma del mercato del lavoro*, in DL, 2003, n. 6, 827-837; M. BIAGI, M. TIRABOSCHI, *Lavoro atipico: profili qualificatori e intensità dell'obbligo di sicurezza*, in DRI, 1999, n. 1, 59-63; A. BALDACCONI, S. BARCA, R. CARUSI, G. ROSCI, *Lavoro interinale: assicurazione e prevenzione nella gestione della sicurezza*, in ISL, 2002, n. 4S, 3-32; G. DE LUCA, *L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nei contratti atipici (parte II)*, in ISL, 2005, n. 6, 325-332; R. DUBINI, *Outsourcing: aspetti contrattuali e sicurezza del lavoro*, in ISL, 2003, n. 6S, 3-23; T. GIBIINO, *La disciplina del distacco e i suoi riflessi in ambito INAIL*, in RIMP, 2005, n. 2, pt. 1, 201-208; F. CAPURRO, *Il distacco*, in D&L, 2004, n. 2, 260-269; A. FEDERICI, *Sicurezza sul lavoro e punto di emersione della responsabilità del datore di lavoro in due ipotesi paradigmatiche: il concorso di colpa e l'esternalizzazione delle fasi produttive*, in RGL, 2004, n. 4, pt. 2, 727-738. L. GALANTINO, *Diritto del Lavoro*, Giappichelli, Torino, 2008, 182 ss.; W. SASSARELLA, *Datore e contratti: gli obblighi su appalti e somministrazione*, in A&S, 2008, n. 13, 15 ss.; M.T. CARINCI, *Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e subappalto, trasferimento d'azienda e di ramo*, Giappichelli, Torino, 2008, 41 ss.

2. È noto che lo svolgimento di lavori in regime di appalto possa creare profili problematici in punto di gestione dei controlli su salute e sicurezza ed in tema di individuazione e suddivisione delle responsabilità tra i soggetti coinvolti. Nelle realtà produttive caratterizzate da una certa complessità, la connessione lineare, che nel rapporto di lavoro subordinato, lega imprenditore, ambiente e prestazione lavorativa, e fa sì che il datore di lavoro, nell'esercizio dei suoi poteri organizzativi, sia tenuto a predisporre un ambiente di lavoro sicuro per la salute dei suoi dipendenti, si incrina rendendo più complicata la individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione dell'obbligo di sicurezza ed evanescente la figura del datore di lavoro. La sicurezza negli appalti presenta quindi una peculiarità, derivante dalla diversificazione dei centri del potere decisionale, a causa della presenza di una molteplicità di imprenditori, con organizzazioni e strutture non sempre omogenee, e dalla conseguente frammentazione dello svolgimento dei lavori. Tali criticità sembrano essere aggravate, nel caso di appalti endo-aziendali, dai rischi interferenziali. A. BISIGNANO, *Statuto funzionale del committente*, in ISL, 2008, n. 7, 397; L. IEVA, T.U.

sicurezza: rischi da "interferenza" e redazione del Duvri, in *DPL*, 2009, n. 9, 549-558; J. TSCHÖLL, *La nuova disciplina per la sicurezza in materia di appalto e subappalto*, in *GLav*, 2008, n. 20, 19-27.

3. Sui committenti a appaltatori B. BOSCHETTI, *Sicurezza e sistemi degli appalti pubblici*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2006, n. 21, 2622-2628; F. BACCHINI, *Imprese appaltatrici e lavoratori autonomi: verifica dell'idoneità ai fini della sicurezza*, in *ISL*, 2002, n. 2, 81-84; G. MUSOLINO, *Il contratto di appalto*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2000, 394 ss.; F. BELLAGAMBA, *Appalto, subappalto e responsabilità penale in caso di infortunio sul lavoro*, in *Cass. Pen.*, 1998, n. 6, 1829-1840; M. VAUDANO, *Morire d'appalto*, in *RGL*, 1980, n. 8, 369-373; M. AMODIO, *Appalto e responsabilità penale negli infortuni sul lavoro*, in *RGL*, 1980, n. 8, 533-545; S. BERTOCCO, *Responsabilità del committente per gli infortuni subiti dai dipendenti dell'appaltatore*, in *LG*, 2002, n. 8, 751-758; F. BACCHINI, *Il binomio committente-responsabile dei lavori*, in *ISL*, 2000, n. 10, 531-537; F. BACCHINI, *Imprese appaltatrici e lavoratori autonomi: verifica dell'idoneità ai fini della sicurezza*, in *ISL*, 2002, n. 2, 81-84; L. BERTOLINI, *La responsabilità penale del committente, della ditta esecutrice e della direzione lavori negli impianti elettrici*, in *GM*, 1988, n. 1, 209-221; L. BERTINO, *Il dovere di ingerenza del committente per la sicurezza nei cantieri*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2007, n. 4, pt. 1, 426-431; V. PASQUARELLE, *Appalto e sicurezza sul lavoro: tutele legislative e rimedi giurisdizionali*, in *RGL*, 2007, n. 2, suppl., 87; F. BACCHINI, *La sicurezza sul lavoro nell'appalto pubblico*, in *ISL*, n. 4, inserto, 2001; P. CHIECO, *Lavoro e responsabilità solidale negli appalti: dalla legge Bersani alla finanziaria 2007*, consultabile su www.unict.it.

4. Sui profili di responsabilità penale del committente e dell'appaltatore in caso di infortunio sul lavoro avvenuto nell'esecuzione di appalto, si vedano J.E. DEL FORNO, *Prevenzione infortuni all'interno di grandi cantieri: la responsabilità del subappaltatore*, in *Rivista penale*, 2007, 282, e C. GATTIBONI, *Sulla responsabilità penale del committente e dell'appaltatore per gli infortuni avvenuti nell'esecuzione dell'appalto*, in *GI*, 2007, 1776. In particolare, sulla colpevolezza in tema di appalto, si vedano P. VENEZIANI, *La responsabilità per omicidio o lesioni colpose nella prospettiva del contratto d'appalto*, in E. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Delitti colposi, Parte speciale*, 2003, 567 ss.; G. MORGANTE, *Le posizioni di garanzia nella prevenzione antinfortunistica in materia di appalto*, in *RTDPC*, 2001, 88 ss.

Il telelavoro ed il lavoro a domicilio

1. Nel contesto del Testo Unico e della evoluzione dei modelli di organizzazione del lavoro, particolare attenzione meritano le attività lavorative che non si svolgono necessariamente in un contesto aziendale, ma che contemplano quale luogo della prestazione il domicilio del lavoratore ovvero quello del destinatario del servizio reso, come il telelavoro ed il lavoro a domicilio, il lavoro domestico ed in certi casi i servizi di cura e assistenza alla persona. Queste fattispecie, per la peculiare modalità di effettuazione della prestazione lavorativa determinano particolari tipologie di rischio e problematiche di gestione della sicurezza.

2. Con più particolare riferimento al telelavoro, l'intervento del decreto legislativo n. 81 del 2008 è stato senza dubbio molto incisivo considerato che da tempo si erano manifestate esigenze di una regolamentazione che potesse completare la più limitata disciplina dettata dall'accordo interconfederale per il settore della Pubblica Amministrazione, in ragione del vantaggio individuale e sociale di questo strumento. Già quest'ultimo accordo, infatti, aveva

delineato un'interessante definizione di tale fattispecie prevedendo che «il telelavoro costituisce per le imprese una modalità di svolgimento della prestazione che consente di modernizzare l'organizzazione del lavoro e per i lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette di conciliare l'attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti loro affidati». Esso inoltre dettava una normativa da adottare in materia di salute e sicurezza prevedendo anche la possibilità di verifiche della corretta applicazione della normativa da parte del datore, delle rappresentanze dei lavoratori, delle autorità competenti, previo preavviso e consenso nel caso l'attività venga svolta a domicilio, prevedendo, d'altro lato, che il lavoratore possa chiedere ispezioni. Il decreto legislativo n. 81 del 2008, poi, ha previsto delle disposizioni prevenzionistiche *ad hoc* per i telelavoratori subordinati, autonomi e parasubordinati. I primi sono coloro che «effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informativo e telematico, compreso quello di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 70 e di cui all'accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002» (articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 81 del 2008). L'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 81 del 2008, inoltre, ha regolamentato espressamente le modalità e le forme legittime di accesso nel domicilio dei lavoratori da parte dei datori di lavoro, delle rappresentanze dei lavoratori e delle autorità competenti, al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Ricalcando alla lettera quanto previsto in sede comunitaria dall'accordo quadro del 16 luglio 2002 (articolo 8) e, in sede nazionale, dall'accordo interconfederale del 9 giugno 2004, il citato comma 10, ha poi, statuito che l'accesso al domicilio del telelavoratore è subordinato a preavviso e al consenso di quest'ultimo, nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla contrattazione collettiva.

Rispetto a questi ultimi, infatti, il decreto legislativo n. 81 del 2008 ha ridisciplinato ed ampliato le tutele prevenzionistiche, estendendo agli stessi quanto statuito dall'articolo 21, commi 1 e 2, (per i lavoratori autonomi in generale) in tema di attrezzature di lavoro, dispositivi di prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria e formazione. Riguardo, invece, al telelavoro parasubordinato, con riferimento ai lavoratori a progetto, il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 si è limitato a ribadire quanto già previsto dall'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003, ossia la piena applicabilità della normativa antinfortunistica nei casi in cui la prestazione di lavoro si svolga nei luoghi di lavoro del committente. Tale tutela è stata, però, estesa dal nuovo decreto anche ai telelavoratori che operano con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nei cui confronti il citato decreto legislativo n. 276 del 2003 non trova applicazione.

Da questo quadro di tutele più stringenti, restano tuttavia esclusi i telelavoratori parasubordinati che non lavorano nei locali di pertinenza del datore di lavoro committente. Ad essi, infatti, si applicano le più blande disposizioni relative ai lavoratori autonomi, essendo considerati ad essi equiparabili. Si lascia così aperto il dubbio sulla maggiore opportunità di far prevalere le criticità di natura tecnico-organizzativa, piuttosto che il tipo di vincolo giuridico con il committente.

3. In materia di lavoro a domicilio, poi, gli articoli 36, comma 2, lettera *b*, e 37, comma 4, lettera *c*, prevedono rispettivamente che, anche nei confronti dei lavoratori a domicilio, trovano applicazione gli obblighi di «informazione sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi» e gli obblighi di formazione «in occasione dell'introduzione di nuove sostanze e preparati pericolosi». Il decreto legislativo n. 81 del 2008 ha, così, riconfermato gli obblighi di informazione e formazione (articolo 3, comma 9,

e articolo 36, comma 3), già previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, sia pur con alcune limitazioni rispetto agli obblighi generali di informazione.

4. Per una ricostruzione degli orientamenti dottrinali in tema di qualificazione giuridica del telelavoro e della applicazione della disciplina prevenzionistica è opportuno fare riferimento alle due principali scuole di pensiero facenti capo rispettivamente a Marco Esposito e Antonio Viscomi. Si vedano sul punto L. GAETA, P. PASCUCCHI, U. POTI (a cura di), *Il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2000; M. ESPOSITO, *Salute e sicurezza*, in L. GAETA, P. PASCUCCHI, *Telelavoro e diritto*, Giappichelli, Torino, 1998, 125 ss.; A. VISCOMI, *La salute e la sicurezza*, in L. GAETA, P. PASCUCCHI, U. POTI, *op. cit.*, 2000, 145 ss., nonché agli altri contributi della dottrina sul punto cfr. L. NOGLER, *Qualificazione e disciplina del rapporto di telelavoro*, in *QDLRI*, 1998, n. 21, 101 ss.; P. PASCUCCHI, *Dopo la legge n. 123 del 2007. Prime osservazioni sul Titolo I del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT, 2008, 73, 52 ss., nonché in *Quaderni dell'Osservatorio Olympus*, n. 1, Pesaro, Es@, 55 ss.; P. PASCUCCHI, *Il campo di applicazione soggettivo e il computo dei lavoratori*, in L. ZOPPOLI, P. PASCUCCHI, G. NATULLO, *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori*, Ipsoa, Milano, 2008, 94 ss., ed in ID., *Il campo di applicazione soggettivo delle nuove regole sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *DLM*, 2008, 297 ss., spec. 322 ss.; M. SANTACHIARA, *Il telelavoro domiciliare: l'esperienza di Telecom Italia*, in *GLav*, 16 luglio 2002, n. 28, 99 ss.; A. VALLEBONA, *Istituzioni di diritto del lavoro, II. Il rapporto di lavoro*, Giappichelli, Torino, 1999, 414 ss. Con più specifico riferimento al lavoro a domicilio, si veda poi, N. GUARNIER, *L'evoluzione legislativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori a domicilio*, in A. ANTONUCCI, M. LEPORE (a cura di), *La tutela della salute e sicurezza nel lavoro a domicilio e nel telelavoro*, Dossier Adapt, 2 ottobre 2009, n. 15. Sul lavoro a domicilio ed il telelavoro, V. RIGANTI (a cura di), *Ambiente e sicurezza*, in *LPO*, 2000, n. 6, 1276-1294; F. PONTRANDOLFI, *Applicabilità della normativa antinfortunistica e dell'igiene del lavoro al lavoro a domicilio*, in *RIMP*, 2000, n. 1-2, pt. 2, 29-37; G. CASSANO, S. LOPATRIELLO, *Il telelavoro: prime esperienze, inquadramento giuridico e contrattazione collettiva*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2000, n. 1, 135-198; G. CASSANO, S. LOPATRIELLO, *Il telelavoro: profili giuridici e sociologici*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1998, n. 2, 379-452; R. DUBILI, *Lavoro al videoterminale*, in *ISL*, 2000, n. 12S, 3-39; R. DUBINI, *Outsourcing: aspetti contrattuali e sicurezza del lavoro*, in *ISL*, 2003, n. 6S, 3-23; M. LEPORE, *La sicurezza e la tutela della salute dei telelavoratori. L'accordo europeo del 16 luglio 2002*, in *ADL*, 2002, n. 3, 813-824; R. PASSAVANTI, *Telelavoro e pubblica amministrazione. Implicazioni in tema di igiene e sicurezza del lavoro*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2002, n. 6, 716-719; A. ARCANO, E. SIGNORINI, *L'obbligo di sicurezza in alcune ipotesi di lavoro a distanza*, in *Ambiente energia lavoro*, 2000, n. 4, 260-264; A. SACCO, S. SPIRIDIGLIOZZI, *Lavoro al videoterminale: malformazioni strutturali e dispositivi di correzione*, in *ISL*, 2003, n. 4, 193-197.

Il lavoro domestico

1. Per il lavoro domestico e per i servizi di assistenza domiciliare, invece, il quadro normativo sembra essere ancora incerto. L'articolo 2 comma 1, lettera a, del decreto legislativo n. 81 del 2008, infatti, definisce lavoratore la «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di

apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari», tagliando fuori, in modo non del tutto chiaro, molteplici figure professionali, quali *colf*, badanti ed operatori sanitari, anche di grande rilievo sociale. Pare, tuttavia, che l'esclusione di tali soggetti, delineata dal Testo Unico, operi soltanto per gli addetti ai servizi di cura del rispettivo datore di lavoro, e non per gli addetti messi dal loro datore di lavoro a disposizione di terzi (dipendenti di cooperative sociali, di agenzie di somministrazione, di strutture sanitarie pubbliche chiamati a prestare la propria attività presso il domicilio privato dell'assistito).

2. Per una prima disamina del nuovo campo di applicazione soggettivo del decreto legislativo n. 81 del 2008 si vedano F. STOLFA, *L'ambito di applicazione soggettivo*, in M. RUSCIANO, G. NATULLO (a cura di) *Ambiente e sicurezza del lavoro*, Utet, Torino, 2008, 107-118, che però si limita a tratteggiare il nuovo campo di applicazione soggettivo del decreto legislativo n. 81 del 2008, senza valutazioni nel merito della esclusione dalla protezione dei lavoratori domestici. Sempre sul nuovo campo di applicazione soggettivo della tutela della sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, si veda il contributo di A. ANTONUCCI, *Il campo di applicazione oggettivo e soggettivo della normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori*, in *DRI*, 2008, n. 2, 441-460. Si sofferma anche a ragionare sul campo di applicazione soggettivo della nuova normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con un contributo di sicura rilevanza anche per quanto riguarda la sicurezza nell'ambito del rapporto di lavoro domestico, P. PASCUCCHI, *Il campo di applicazione soggettivo delle nuove regole sulla salute e sicurezza*, in *DLM*, 2008, 297-338, il quale, in ottica propositiva, ragiona anche sulla completa esclusione di tutela per il lavoro domestico e ritiene che la completa esclusione di qualsiasi protezione per questi lavoratori/lavoratrici potrebbe porsi in contrasto con quanto previsto dalla delega a proposito della considerazione delle differenze di genere e della tutela dei lavoratori immigrati.

3. Più in particolare per un inquadramento generale dell'assetto giuridico del rapporto di lavoro domestico, vedi I. SCOTTO, *Lavoro domestico e servizi domestici*, in *I problemi della sicurezza sociale*, 1965, 41, ed anche in A. LORUSSO, *La disciplina giuridica del lavoro domestico*, Cappelli, Bologna, 1975; vedi altresì M. OFFEDDU, *Il lavoro domestico*, in P. RESCIGNO (diretto da) *Trattato di diritto privato*, Giappichelli, Torino, 1986, vol. IV; F. BASENGHI, *Il lavoro domestico*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Commentario al Codice Civile*, Giuffrè, Milano, 2000.

4. Per quanto riguarda gli obblighi di tutela della salute e sicurezza a carico del datore di lavoro può sembrare opinabile la scelta legislativa di frazionare in singoli precetti gli obblighi del datore di lavoro, poiché la sequenza di questi obblighi è riconducibile all'obbligazione fondamentale, avente ad oggetto la imprescindibile tutela della integrità psico-fisica del dipendente, tradizionalmente esposta a potenziali lesioni nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato. Così F. BASENGHI, *Il lavoro domestico*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Commentario al Codice Civile*, Giuffrè, Milano, 2000.

L'Autore considera innanzitutto la dizione dell'articolo 6 della legge n. 339 del 1958, la quale esplicita l'obbligo per lo stesso datore di lavoro di assicurare al prestatore di lavoro domestico un lavoro che non gli nuoccia.

Rileva il fatto che si sia optato per una accezione tecnica di ambiente, più ridotta, che assume l'ambiente a sinonimo di locale o addirittura di stanza, mentre in dottrina sembra

ormai consolidata una visione ben più ampia di ambiente di lavoro, come è possibile leggere in L. MONTUSCHI, voce *Ambiente di Lavoro*, in *DDPCom*, 1987, vol. I.

Questa opzione tecnica limitativa del concetto di ambiente di lavoro sembra avere anche degli innegabili riflessi di carattere sistematico. L'articolo 2087 del Codice Civile risulterebbe infatti inapplicabile ai rapporti di lavoro speciali perché si tratta di rapporti qualificati come estranei all'impresa anche se, in senso contrario alla esclusione dal campo di protezione dell'articolo 2087 del Codice Civile si è pronunciato R. ROMEI, *Il campo di applicazione del decreto legislativo 626 del 1994 e i soggetti*, in L. MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza*, Giappichelli, Torino, 1997.

Non si dovrebbe a questo punto dimenticare che i riferimenti costituzionali, nel senso dell'ineludibile incomprimibilità del bene della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, sembrano abbondare, ma questo appare ancora non molto utile a valicare il problema di fondo, ossia della sostanziale e più volte confermata scelta della mancata applicazione della disciplina a tutela della salute e sicurezza nel rapporto di lavoro domestico, come pare emergere dalla dizione del decreto legislativo n. 626 del 1994.

5. In senso contrario, ossia nel senso della diretta applicazione dell'articolo 2087 del Codice Civile al lavoro domestico sembra pronunciarsi C. SMURAGLIA, *La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale*, Giuffrè, Milano, 1974, 76.

Il fatto che lo stesso decreto legislativo n. 626 del 1994 escludeva dal campo di applicazione il lavoro domestico appare associabile alla scelta compiuta circa cinquanta anni prima nella qualificazione dell'istituto.

Del resto l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 2087 del Codice Civile appariva ragionevole nella misura in cui una obbligazione che fosse invece aperta verso la massima diligenza tecnicamente possibile, secondo le ultime evoluzioni giurisprudenziali, non poteva che stridere con le caratteristiche del lavoro domestico, reso per definizione nell'ambito di una organizzazione non produttiva, per finalità eminentemente personali.

F. BASENGHI, *Il lavoro domestico*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Commentario al Codice Civile*, Giuffrè, Milano, 2000, ritiene che la legge speciale sul lavoro domestico offre una adeguata tutela in una logica protettiva dal momento che il lavoratore domestico ha diritto di rifiutare la prestazione senza perdere il diritto alla retribuzione nel caso di ambiente nocivo, e ha anche diritto al fatto che il datore di lavoro metta a disposizione degli adeguati strumenti di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Sul problema della tutela dal licenziamento della lavoratrice domestica in gravidanza, sulla insufficienza del quadro normativo a garantire la tutela della lavoratrice riflette L. COLACURTO, *L'esclusione dalla tutela della legge 1204 del 1971 delle lavoratrici domestiche*, nota a C. Cost. 15 marzo 1994, n. 86, in *RGL*, 1994, 2, 399-401. La Corte Costituzionale, successivamente alla sentenza oggetto del predetto commento ha cambiato rotta, precisando che la specialità del lavoro domestico non può essere considerato elemento sufficiente ad escludere la applicazione delle norme dettate per l'impresa e, in particolare, l'applicazione dell'articolo 2110 del Codice Civile. Su questa ultima sentenza si veda in particolare il commento di F. GIAMMARIA, *Lavoro domestico, licenziamento disciplinare e tutela della maternità*, in *DL*, 1994, II, 519-527, il quale rileva anche che i parametri a cui il giudice dovrebbe fare riferimento sono quelli della normativa internazionale o del contratto collettivo applicabile.

6. Per quanto riguarda la tutela del lavoratore che presta lavoro in ambiente domestico un passo legislativo decisivo nella direzione di una migliore tutela della salute e sicurezza è rappresentato dalla nuova legge n. 493 del 1999 al cui interno (precisamente nell'articolo 6)

è contenuto il riconoscimento del valore sociale ed economico del lavoro prestato in ambiente domestico, in considerazione degli indiscutibili vantaggi che da esso può trarre l'intera collettività.

Tale legge sembra applicare i chiari orientamenti comunitari ed internazionali diretti a prestare un'adeguata tutela agli infortuni accaduti in ambiente domestico.

La considerazione attribuita agli incidenti in ambiente domestico e la risalita nella scala di rilevanza sociale delle diverse tipologie di danno alla persona è ritenuta opportuna nel commento di diversi autori mentre, una analisi compiuta della assicurazione obbligatoria per gli infortuni accaduti in ambiente domestico viene fatta da F. SORO, *Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione della assicurazione contro gli infortuni domestici*, in NLCC, 2000, 3, 559-581. Sui dati più recenti e sulla evoluzione più recente del fenomeno si veda A. BALDACCONI, F. FACELLO, *Sicurezza domestica: l'assicurazione per le casalinghe*, in ISL, 2005, 4, 212-215.

7. Si ritiene opportuno analizzare anche il discorso della tutela della sicurezza nell'ambito del lavoro domestico sotto il profilo della tutela previdenziale della casalinga.

Una interessante analisi della pronuncia della Corte Costituzionale del 1993 viene svolta da R. ALESSE, *Dalla obsolescenza di un fondo facoltativo al pieno riconoscimento del valore sociale del lavoro casalingo*, in GC, 1993, II, 716-718.

Mentre, più di recente, conduce una analisi critica della posizione espressa dalla Corte Costituzionale D. GARCEA, *La rivalutazione del trattamento pensionistico erogato dal Fondo per le casalinghe*, in RGL, 2007, 3, 537-540.

Per un'analisi descrittiva della tutela previdenziale di coloro che prestano lavoro nell'ambito di un vincolo meramente affettivo e non economico, vedi C. GIURO, *Tutela previdenziale delle casalinghe*, in DPL, 2007, 35.

Per quanto riguarda invece gli interventi giurisprudenziali sul risarcimento del danno alla persona e, nello specifico, sul risarcimento del danno alla casalinga, vi sono una serie di sentenze che hanno aderito all'orientamento più restrittivo, ossia hanno negato ogni rilievo al lavoro domestico, nel campo della responsabilità civile, inducendo in tale modo ad esprimere la considerazione che si possa determinare una chiara discrasia tra la disciplina del diritto di famiglia, dove si riconosce importanza all'apporto del coniuge, e il settore della responsabilità civile, che finisce per negare invece valore al lavoro prestato in ambiente domestico. Si veda il contributo di E. BARGETTI, *Osservatorio della giurisprudenza in materia di danno alla persona. Il danno alla casalinga*, in D&R, 2002, n. 11, 1085-1087.

Per quanto riguarda il caso dell'infortunio subito dalla lavoratrice domestica (colf) e sul risarcimento dei danni riportati vedi il commento di P. SOPRANI, *L'infortunio della colf e la responsabilità del datore di lavoro, nota a Cass. 14 agosto 2003 n. 34464*, in ISL, 2004, n. 6, 348-349. Nella pronuncia, intervenuta durante la vigenza del decreto legislativo n. 626 del 1994, la Corte ha stabilito che, in vigenza del decreto legislativo n. 626 del 1994, l'esclusione dal campo di applicazione soggettivo degli addetti a servizi familiari e domestici non comporta l'abrogazione delle precedenti discipline legislative che si applicavano a questi lavoratori (per tali intendendosi in particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955).

L'impostazione adottata dalla Corte di Cassazione viene definita anacronistica perché, secondo l'Autore, non tiene conto del fatto che la normativa comunitaria (prima fra tutte la direttiva quadro n. 89/391/CEE) non considera, ai fini della tutela, la subordinazione in senso stretto, ma riconosce la tutela ai lavoratori indipendentemente da un inquadramento formale di tipo giuslavoristico. Partendo da questa impostazione l'Autore critica il fatto che il decreto legislativo n. 626 del 1994 abbia espressamente escluso dalla tutela i lavoratori

domestici o addetti a servizi familiari, e esprime la convinzione che il metodo interpretativo adottato dalla Corte di Cassazione non sia affatto aderente alla portata delle norme.

I servizi di assistenza alla persona

1. Nell'ambito del lavoro domestico non si può tralasciare di analizzare le problematiche legate alle attività di assistenza alla persona. Gli operatori sanitari, infatti, che operano presso il domicilio dell'assistito, sembrano rientrare nella definizione di addetti ai servizi domestici. Le badanti, poi, svolgono una forma di lavoro domestico, che si specifica per essere destinata a garantire assistenza di persone che non sono in condizioni di piena autosufficienza, o che comunque hanno bisogno di assistenza in ragione di condizioni di salute o di età. Tali soggetti sono infatti esposti a peculiari criticità derivanti dall'organizzazione dell'orario di lavoro, dai rischi legati all'assistenza di una persona non autosufficiente o malata e dalla movimentazione dei carichi, oltre che essere più facilmente esposti al rischio biologico, al rischio da allergie e ai rischi collegati allo stress lavorativo o al *burn-out*. A questo, poi, si aggiunge il frequente deficit linguistico, se si prende in considerazione che la maggior parte delle *colf* e badanti proviene solitamente dall'estero, per cui alle difficoltà sopra esposte, si aggiungono quelle di comprensione linguistica e di differente percezione dei rischi.

2. Sulla specifica questione della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro degli operatori dei servizi socio-sanitari e assistenziali si veda anche il contributo di R. GUARINIELLO, *La sicurezza degli operatori dei servizi socio sanitari e assistenziali*, in *ISL*, 2004, inserto. L'A. si interroga innanzitutto sulla questione preliminare della applicabilità delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro agli operatori di servizi socio assistenziali illustrando i diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono alternati sul tema, soffermandosi in particolare sulla sentenza della Corte di Cassazione 14 agosto 2003, in *ISL*, 2003, n. 12, 715, nella quale si afferma che, se la esclusione dall'ambito di applicazione soggettivo riguarda senza dubbio i lavoratori domestici, non deve per questo motivo escludersi l'applicazione di altre norme, abrogazione che non risulta né espressamente né tacitamente. Ne consegue che, anche a voler qualificare gli addetti ai servizi socio assistenziali come addetti a servizi domestici e familiari, resta in ogni caso doveroso, secondo la Corte di Cassazione, osservare nei loro confronti le norme precedenti al decreto legislativo n. 626 del 1994 e, in particolare, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955. Nel suo contributo poi, l'Autore si sofferma a riflettere sui diversi casi in cui l'operatore sociale può, di fatto, rendere la sua prestazione, a seconda che sia dipendente di una impresa privata appaltatrice di servizi in base a contratto con struttura pubblica, o ancora quando l'attività sia svolta presso il domicilio privato. L'Autore conclude con alcune osservazioni sulla tutela della sicurezza del lavoratore che presta servizi socio-assistenziali come lavoratore "atipico" in base al decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Differenti problematiche giuridiche e prevenzionali si rilevano per tali operatori ove espletino la propria attività in un ambito diverso dal domicilio del destinatario. Nelle strutture ospedaliere e di cura della persona, il problema della sicurezza assume una dimensione di estrema complessità in quanto gli operatori risultano esposti a pericoli per la salute che comprendono non solo agenti chimici, fisici e biologici, ma anche lo stress che sorge dalla tensione legata alla natura del lavoro e all'organizzazione dell'orario di lavoro.

4. Per un'analisi della composizione del personale infermieristico e socio-assistenziale e dei dati infortunistici, si veda, *Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 2006*. Elaborazioni su dati Ministero della Salute, Collegio Ipasvi, OCSE; A. BALDACCONI, *Infortuni sul lavoro nell'UE e nel settore sanitario*, in *ISL*, 2007, n. 5; S. MOCHI, *Colf e badanti: lavoro da stranieri*, in *Dati Inail*, 2007, n. 7; O. ORTOLANI, *Indaco, il colore della sicurezza in ospedale*, in *Dati Inail*, 2003, n. 1; C. RESCONI, *Sanità, un settore da risanare*, in *Dati Inail*, 2007, n. 1.

5. In generale, sulla tutela della salute e della sicurezza degli operatori sanitari, si veda, S. BARBUTI, E. BELLELLI, *Igiene e Medicina Preventiva*, Monduzzi, Bologna, 1990; C. BONAZZI, A. CAIMI, M. PONTELLO, *Igiene tecnico – ospedaliera*, Sorbona, Milano, 1989; G. CESANA, *Valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria nella realtà ospedaliera: revisione critica e contributi dall'esperienza condotta presso l'Ospedale S. Gerardo dei Tintori a Monza in Medicina del Lavoro*, 1998, n. 89, 23-46; P. DI GIULIO, G. PIANOSI, (a cura di), *I rischi ospedalieri. Pacchetti di autoapprendimento per infermieri*, Sorbona, Milano, 1987; S. DEL GROSSO, K. RIPAMONTI, V. VALENTINI, F. TOMEI, *Tutela della salute in ambiente sanitario*, Giornate Romane di Medici del Lavoro “Antonello Spinazzola” – Sezione Regionale Laziale-Abruzzese della S.I.M.L.I.I. – Scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; D. DI NUNZIO, *Sicurezza e diseguale distribuzione dei rischi nel lavoro ospedaliero*, in *PRISMA Economia-Società-Lavoro*, 2009, n. 1, 1-16; R. DUBINI, *Aspetti di prevenzione dei rischi nel lavoro ospedaliero*, in *ISL*, 1998, n. 8; F. M. GOBBA, *Rischi professionali in ambito ospedaliero*, McGraw Hill, Milano, 1999; F.M. GOBBI, D. SALI, *Rischi professionali in ambito ospedaliero*, MCGraw Hill, Milano, 1995; R. GUARINIELLO, *La sicurezza degli operatori dei servizi socio-sanitari e assistenziali* in *ISL*, 2001, n. 10; INAIL, *La sicurezza in ospedale*, Roma, 2007; C. MELINO, A. MESSINEO, S. RUBINO, A. ALLOCCA, *L'ospedale: igiene, prevenzione e sicurezza*, Società Editrice Universo, Roma, 2001; C. MELINO, *Prevenzione e sicurezza in ospedale*, Società Editrice Universo, Roma, 1999. D. PARVIS, *Igiene e educazione sanitaria*, Monduzzi, Bologna, 1993; M. PONTELLO, (a cura di), *Igiene e medicina preventiva*, Sorbona, Milano, 1990; E. PORCU (a cura di), *Ospedali e sicurezza: problemi e prospettive* in *Salute e società*, 2007, n. 3, 1-16.

6. In particolare, sul rischio chimico, si veda, STUDIO IRES-INAIL, *I rischi da agenti chimici nella percezione dei lavoratori; il caso del comparto del settore sanitario della regione Lazio*, aprile 2008. Sul rischio da radiazioni ionizzanti, si veda, S. SANDRI, *La protezione dalle radiazioni ionizzanti nel settore sanitario*, in *ISL*, 2004, n. 6. Sui dispositivi di protezione individuale, si veda, G. FELTRIN, G. MAGGIO, *Guanti come dispositivi medici o come DPI: normativa vigente e corretto impiego in ambito sanitario*, in *Medicina del Lavoro*, 2008, n. 99. Sui rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi, si veda, AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO, *Pericoli e rischi associati alla movimentazione manuale di carichi sul posto di lavoro*, in *Fact Belgio*, 2007, n. 73 IT; D. CAMERINO, G. MOLTENI, S. FINOTTI, M. CAPIETTI, M. MOLINARI, L. COTRONEO, G. MORSELLI, *La prevenzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti: la componente psicosociale*, in *Medicina del lavoro*, 1999, n. 90; G. CAMPURRA, *La movimentazione manuale dei carichi*, in *ISL* 2008, n. 8; A. BALDACCONI, G. ROSCI, *Tecniche di VDR nella movimentazione manuale dei carichi*, in *ISL*, 2009, n. 4; P. MASCIOCCHI, *La movimentazione manuale dei carichi*, Il Sole 24 Ore Pirola, Milano, 2008. Sul rischio da esposizione ad antiblastici, si veda, C. VOLLONO, G. BADONI, G. PETRELLI, *Percezione del rischio ed autovalutazione dell'esposizione ad antiblastici in un gruppo di infermieri e farmacisti*, in *Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia*, 2002, n. 24, 49-55. Sul rischio da infezioni, si veda, G. FINZI, *Le Infezioni Ospedaliere*, Sorbona, Milano, 1983; G. IPPOLITO, N. PETROSILLO,

Le infezioni occupazionali degli operatori sanitari, in M.L. MORO, *Infezioni Ospedaliere: Prevenzione e controllo*, Centro Scientifico, Torino, 1993; G. IPPOLITO, V. PURO, *Esposizioni professionali ad HIV nelle strutture sanitarie. Prevenzione, gestione e Chemioprophilassi*, Il Pensiero Scientifico, Roma, 1998; M.L. MORO, *Le infezioni ospedaliere*, Il Pensiero Scientifico, Roma, 1994. Sui rischi legati all'organizzazione dell'orario di lavoro, si veda, G. COSTA, *Lavoro a turni e notturno. Organizzazione degli orari di lavoro e riflessi sulla salute*, Editore SEE, Firenze, 2003; G. COSTA, *Lavoro a turni e salute in Medicina del Lavoro*, 1999, n. 90, 735-751; GRUPPO DONNE – SALUTE-LAVORO DI CIGL, CISL, UIL DI MILANO (a cura di), *Lavoro a turni e notturno: strategie e consigli per la salute e la sicurezza. Una guida per i datori di lavoro, le lavoratrici e i lavoratori*, promosso dalla Camera di Commercio di Milano, 2006. Sul burn-out, si vedano S. FERRUA, *Il burn-out: malattia professionale moderna*, in *ISL*, 2006, n. 8; C. IERI, E. CAVICCHIOLI, *Benessere organizzativo e burnout in ambito ospedaliero*, in *Risorsa Uomo*, 2007, n. 3, 1-15; G. TOMEI, E. TOMAO, *Burn-out*, Giornate Romane di Medici del Lavoro “Antonello Spinazzola” – Sezione Regionale Laziale-Abruzzese della S.I.M.L.I.I. – Scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro – Università degli Studi di Roma La Sapienza; P. RAGAZZONI, G. TINELLI, A. M. ZOTTI, *Valutazione dello stress e del potenziale umano per l'organizzazione del lavoro infermieristico in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia*, 1999, n. 2, 119-126; S. SIRIGATTI, C. STEFANILE, *Maslach Burnout Inventory adattamento italiano*, Organizzazioni Speciali, Firenze, 1993; S. VIOLANTE, P.G. BENSO, L. GERBAUDO, B. VIOLANTE, *Correlazione tra soddisfazione lavorativa e fattori di stress, burnout e benessere psicosociale tra infermieri che lavorano in differenti ambiti sanitari*, in *Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia*, 2009 n. 31, Supp. A, Psicologia. Sulla sorveglianza sanitaria, si veda G. MICHELONI, *Il ruolo del medico competente delle Aziende ospedaliere*, Mediamix edizioni scientifiche, Milano, 1997.

Sezione (D)

Il sistema istituzionale

1. Il Testo Unico ha riequilibrato le competenze e le attribuzioni degli organi componenti il sistema istituzionale, potenziando il ruolo delle regioni. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 specifica che «Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'art. 5 e con la Commissione di cui all'art. 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008». Le Regioni, quindi, sono parte attiva in tutto il sistema istituzionale previsto nel decreto legislativo n. 81 del 2008 ed in particolare partecipano con i loro rappresentanti al Comitato per l'indirizzo e la valutazione attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alla Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla Commissione per gli interpelli, nonché a tutto quanto viene definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Sulle competenze delle Regioni, G. NATULLO, *La disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro nel labirinto delle competenze legislative di Stato e Regioni*, in P. PASCUCCI (a cura di), *Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro*, Atti del convegno di studi giuridici sul disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2007, Urbino, 4 maggio 2007; C. BIZZARRO, *Il Testo Unico della sicurezza sul lavoro: il nodo*

della ripartizione di competenze Stato-Regioni, in *Boll. Adapt*, 2007, n. 1; E. GIANFRANCESCO, *La ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro*, in *Le Regioni*, 2005, n. 4, 530 ss.; F. CARINCI, *Riforma costituzionale e diritto del lavoro*, in *Le istituzioni del federalismo*, 2003, n. 2; M. LUCIANI, *Regioni e diritto del lavoro. Note preliminari*, in *ADL*, 2001; M. PERSIANI, *Devolution e diritto al lavoro*, in *ADL*, 2002, n. 1; R. PESSI, *Il diritto del lavoro tra Stato e Regioni*, in *ADL*, 2002, n. 1, 80; L. NOGLER, *La tutela del lavoro*, in *Le Regioni*, 2007, n. 1, 77-78; M. MAGNANI, *Il lavoro nel titolo V della Costituzione*, in *ADL*, 2002, 648 ss.; A. LASSANDARI, *La disciplina del mercato del lavoro nel nuovo disegno costituzionale*, in *RGL*, 2002, I, 238; F. CARINCI, *Osservazioni sulla riforma del titolo V della Costituzione*, in F. CARINCI, M. MISCIONE (a cura di), *Il diritto del lavoro dal "Libro Bianco" al disegno di legge delega 2002*, Ipsoa, Milano, 2002, 7 ss.; L. NOGLER, *Divide ed impera: sull'irrealistico riparto di competenze proposto dalla Corte in tema di vigilanza in materia di lavoro*, in *Le Regioni*, 2006, n. 2; M. DELL'OLIO, *Mercato del lavoro, decentramento, devoluzione*, in *ADL*, 2002, 175. P. RAUSEI, *Coordinamento attività prevenzione e vigilanza per la sicurezza sul lavoro*, in *ISL*, 2008, n.4, 180-186; P. RAUSEI, *Il nuovo sistema istituzionale della sicurezza sul lavoro*, in *ISL*, 2008, n. 5, 248-251; G. SANTORO PASSARELLI, *La nuova sicurezza in azienda. Commentario al Titolo I del d.lgs. n. 81/2008*, in *Collana Testo Unico Sicurezza sul Lavoro*, Ipsoa, 2008; M. MASI, *Dal Comitato per l'indirizzo alla Commissione consultiva il sistema istituzionale post TU*, in *A&S*, 2008, n. 12, 26 ss., nonché da ultimo.

2. Per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, garantendo, quindi, il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione, è fondamentale che siano istituiti degli organi di vigilanza che verifichino il rispetto, da parte di tutti gli attori della sicurezza, delle norme espressamente previste nel decreto legislativo n. 81 del 2008. Il Ministero del lavoro, con circolare 12 giugno 2009, ha previsto alcuni criteri procedurali per l'attivazione dell'attività di vigilanza: 1) richiesta d'intervento, provenienti dal lavoratore interessato, dall'autorità giudiziaria, da soggetti identificabili (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza) e dalle organizzazioni sindacali; vigilanza d'iniziativa, definita in base agli obiettivi annuali da raggiungere, che possono riguardare vari fenomeni aventi rilievo a livello territoriale come, per esempio, il lavoro nero, l'impiego di lavoro minorile, ecc. Sugli ispettori, R. BAGNOLI, *Più ispezioni, usando gli esuberi del pubblico impiego*, in *Corriere della Sera*, 15 aprile 2007, in A. ANTONUCCI, P. DE VITA (a cura di), *Morti sul lavoro: nuove norme, formalismi vecchi*, in *Boll. Adapt*, 2007, n. 17, in www.adapt.it. M. GALLO, *Le linee guida sulla proceduralizzazione dell'attività ispettiva*, in *A&S*, 2009, n. 14, 47-48. In tema di omicidio e disastro colposi e responsabilità degli ispettori del lavoro, si veda la recentissima sentenza della Cass., IV pen. sez., 6 maggio 2009, n. 18975, in *ISL*, 2009, n. 7, 407; tale pronuncia della Corte conferma la condanna a tre funzionari della ASL per i reati di omicidio e crollo (di un edificio) colposi, poiché in sede di ispezioni annuali dell'impianto di ascensore non hanno rilevato «[...] la presenza di un tubo di adduzione del gas, privo di contributo di protezione [...]», che successivamente ha provocato una esplosione letale.

3. Al fine di arginare il problema della scarsa effettività delle norme vigenti, in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nell'ambito delle nuove forme di organizzazione del lavoro e delle tipologie contrattuali non standard, si prospetta la necessità di elaborare buone prassi, nell'ambito dei diversi settori di impiego. Parallelamente, è necessario rafforzare e coordinare i poteri ispettivi in materia, eliminando le sovrapposizioni di competenza degli organi che esercitano i suddetti poteri. Per un'integrazione delle attività di vigilanza, un supporto notevole, può venire dall'attività di certificazione degli standard di sicurezza del lavoro in azienda, che potrebbe essere svolta da soggetti/organismi diversi,

pubblici o privati. In dottrina si osserva che l'attività/funzione di certificazione si incrocia con quella di vigilanza e controllo: nel senso che più o meno direttamente, a valle dell'attività di vigilanza, vi è una certificazione. Si tratta di un punto nevralgico nell'ambito della possibile azione delle Regioni, anche al fine dell'implementazione di autonomi percorsi di incentivazione delle imprese al conseguimento di più elevati livelli di tutela degli ambienti di lavoro. Sul punto, G. NATULLO, *Competenze regionali e tecniche giuridiche su standard di prevenzione ed effettività delle tutele normative*, in RGL, 2007, n. 2, suppl. Si vedano, inoltre, A. BRIGNONE, *Il rappresentante per la sicurezza e gli organismi paritetici*, in DPL, 1995, 183; I. CAIAZZA, R. CAIAZZA, *Sopralluoghi negli ambienti di lavoro: la competenza degli organismi paritetici*, in GLav, settembre 2007, n. 35; M. LAI, *Legge sulla sicurezza: l'approccio partecipativo*, in DPL, 2007, n. 35; M. LAI, *Gli organismi paritetici*, in ISL, 2008, n. 5, 292; P. RAUSEI, *Coordinamento attività prevenzione e vigilanza per la sicurezza sul lavoro*, in ISL, 2008, n. 4, 180-186; A. MERLIN, *Modello ex d.lgs. 231/2001: l'organismo di vigilanza a garanzia del funzionamento*, in A&S, 2009, n. 4, 17-21;

4. L'articolo 12, decreto legislativo n. 81 del 2008, regola l'istituto dell'interpello. È uno strumento per contribuire al miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, poiché viene data la possibilità a determinati organismi, tassativamente previsti all'articolo 12 del Testo Unico, di porre istanze (in via telematica) riguardanti l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Destinatario dei quesiti è la Commissione per gli interpellati, istituita presso il Ministero del lavoro. Sull'interpello, si vedano M. MISCIONE, *Interpelli come fonte del diritto*, in DPL, 2007, 342 ss.; M. MISCIONE, P. RAUSEI, *Interpelli lavoro. Rassegna commentata degli anni 2005 e 2006*, Ipsoa, Milano, 2007. In passato, si escludeva la possibilità di estendere l'interpello del decreto legislativo n. 124 del 2004 alla sicurezza sul lavoro, in base alle previsioni dell'articolo 26, comma 2, lettera l, del decreto legislativo n. 626 del 1994, che assegnava alla Commissione consultiva permanente il compito di fornire chiarimenti ed esprimere pareri su qualsiasi questione inerente la corretta interpretazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro e di protezione della salute dei lavoratori. Si veda, inoltre, M. PARISI, *Natura, effetti e prassi dell'istituto dell'interpello in materia di lavoro*, in DRI, 2006, 848; D. PAPA, *Diritto di interpello, cambiano le regole*, in GLav, 2006, 41 ss. L'introduzione dell'interpello in materia di sicurezza non ha trovato accoglienza pienamente favorevole fra i primi commentatori: in G. LAGEARD, M. GEBBIA, *Il piano di riforma della sicurezza tra misure operative e delega al Governo*, in A&S, 2007, 44 ss. Si è osservato che deve essere considerato positivamente ogni tentativo di creare strumenti finalizzati a ridurre i margini di incertezza interpretativa e, quindi, la sfera di applicazione discrezionale, da parte di R. GUARINIELLO, intervistato in S. FAROLFI, *Giustizia inefficiente, controlli spesso superficiali*, in *Il Manifesto*, 9 aprile 2008, si è invece sostenuto che la Commissione amministrativa ministeriale appare foriera di scarsa autonomia e indipendenza. P. RAUSEI, *L'interpello*, in ISL, 2008, n. 5, 252; P. ANTONIOTTI, *ABC Sicurezza sul lavoro*, Esselibri, Napoli, 2008.

Capitolo III
IL RISCHIO E LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEL MUTATO
CONTESTO ORGANIZZATIVO

Sezione (A)
Il rischio

1. La gestione e la prevenzione del rischio rappresentano senza dubbio un segmento fondamentale della prevenzione. Esse devono tener conto non solo dei rischi più noti e censiti, ma anche dei rischi dettati dai mutamenti dell'organizzazione del lavoro. Per una ricognizione sul rischio in generale B. MAGGI, *Analisi e progettazione del lavoro per la tutela della salute. L'orientamento innovativo del d.lg. 626/1994*, in *Sociologia del diritto*, 1996, n. 2, 5-39; A. AVIO, *Danno biologico e malattie professionali: un ritorno alla teoria del rischio professionale*, in *RIDL*, 1992, n. 1, 6-13; P. VESTRUCCI, *Dall'analisi di rischio al sistema di gestione della sicurezza*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2006, n. 21, 2601-2605; R. DUBINI, *I sistemi di gestione della sicurezza. Valutazione dei rischi, procedure gestionali e operative, certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza*, in *ISL*, 2001 n. 5S, 3-31; V. VEDOVATO, *La valutazione dei rischi alla luce della recente sentenza della Corte CEE*, in *ISL*, 2002, n. 3, 139-141; C. SMURAGLIA, *Nuovi fattori di rischio, prevenzione e responsabilità del datore di lavoro. Quali regole?*, in *RGL*, 2005, n. 1, pt. 1, 3-18.

2. Tra i principali interventi del decreto correttivo n. 106 del 2009, si segnalano le importanti integrazioni in tema di valutazione del rischio (analizzate nella sezione successiva) e le numerose modifiche apportate al tema della esposizione ai rischi specifici di cui ai titoli specifici del Testo Unico ed ai relativi allegati tecnici, al fine di correggere gli errori materiali e di chiarire le problematiche sollevate nel corso di un anno dalla approvazione del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Più in particolare sul rischio chimico e l'esposizione agli agenti cancerogeni (tra cui l'amianto) si vedano AA.VV., *Rischio chimico. Redazione del documento di valutazione del rischio chimico negli ambienti di lavoro con il software blumatica chimico LTD*, Grafill editoria tecnica, Palermo, 2009; F. CAVARIANI, S. SILVESTRI, F. D'ORSI, *La protezione dei lavoratori dall'esposizione ad amianto*, in *ISL*, 2008, n. 9, 539; R. GUARINIELLO, *Esposizione lavorativa ad amianto nel D.Lgs. n. 81/2008. Cass. Pen., sez. terza, 10 marzo 2009, sentenza n. 10527*, in *DPL*, 2009, n. 22, 1313; L. AUGUADRO, *Le novità in materia di sostanze pericolose: agenti chimici, cancerogeni, mutageni*, in *ISL*, 2008, n. 9, 531; R. DUBINI, G. GRAZIANO, *Il concetto di "rischio moderato" e l'esposizione ad agenti chimici*, in *ISL*, 2003, n. 7, 381-384; S. D'ANDREA, F. GRENGA, S. SPIRIDIGLIOZZI, *Valutazione e gestione del rischio piombo*, in *ISL*, 2001, n. 2, 65-70; R. DUBINI (a cura di), *Valutazione dei rischi. Orientamenti, procedure e modello di relazione*, in *ISL*, 1999, n. 8S, 3-35; R. GURIN, *Organizzazione e infortuni sul lavoro in Italia*, in *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione*, 2002, n. 3, 45-76; R. DUBINI, *Protezione dagli agenti chimici: la valutazione dei rischi*, in *ISL*, 2002, n. 6, 281-289; R. DUBINI, G. FRIGERI, *Il concetto di "rischio moderato" e l'esposizione ad agenti chimici*, in *ISL*, 2003, n. 7, 381-384; M. DEL

NEVO, *D.lg. n. 25/2002 e rischio chimico: dalla massima sicurezza al "rischio moderato"*, in *ISL*, 2002, n. 9, 461-470; V. PUTIGNANO, *Esposizione "qualificata" all'amianto e benefici previdenziali*, in *DRI*, 2006, n. 2, 445-447; R. MONGUZZI, *Esposizione professionale ad agenti chimici cancerogeni e mutageni*, in *Ambiente energia lavoro*, 2000, n. 5, 309-316; S. SANDRI, *L'impresa esterna con rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti*, in *ISL*, 2003, n. 5S, 3-29; S. LUCANTONI, *Vecchi e nuovi orientamenti sull'ambito soggettivo di applicazione dei benefici contributivi a favore degli esposti all'amianto*, in *Previdenza e assistenza pubblica e privata*, 2005, n. 3, pt. 2, 620-625; G. GILARDI, *Benefici contributivi ed esposizione di lavoratori al rischio dell'amianto*, in *LG*, 2005, n. 8, 748-750; R. PARRINI, *Esposizione dei lavoratori all'amianto e tutela normativa*, in *Rassegna giuridica dell'energia elettrica*, 2004, n. 1, pt. 2, 88-93; G. DE MARZO, *Esposizione all'amianto tra acquisizioni giurisprudenziali e novità normative*, in *FI*, 2004, n. 1, pt. 1, 80-83; R. GUARINIELLO, *Tumori professionali da amianto e responsabilità penale*, in *FI*, 2003, n. 6, pt. 2, 324-329; G. DE MARZO, *Circa i benefici previdenziali ai lavoratori esposti ad amianto*, in *FI*, 2003, n. 5, pt. 1, 1356-1360; R. RIVERSO, *Vecchie e nuove ingiustizie per i lavoratori esposti all'amianto*, in *LG*, 2002, n. 8, 705-726; L. GIOMETTI, *La nozione di esposizione ad amianto; benefici contributivi e regime assicurativo: un sistema integrato di norme*, in *GI*, 2002, n. 3, 522-526; M.I. BARRA, G. GARGARO, C. KUNKAR, G. NOVEMBRE, E. POIDOMANI, F. RUSPOLINI, *Esposizione professionale ad idrocarburi policiclici aromatici durante lo scavo di una galleria stradale. Risultati preliminari*, in *RIMP*, 2001, n. 3, pt. 1, 439-452; I. PAPA, *Legittimazione processuale dell'INAIL nelle cause promosse dal lavoratore per il riconoscimento del beneficio di cui alla legge n. 257/1992, per i soggetti esposti al rischio amianto*, in *RIMP*, 2001, n. 1-2, pt. 2, 63-66; F. CASTIGLIONE, *Rischio amianto e benefici previdenziali per il lavoratore*, in *Il Foro napoletano*, 1999, n. 1, 67-71.

4. Sulla prevenzione del rischio da atmosfere esplosive, M. BRANCA, *Responsabilità del datore di lavoro e rischi di esplosione in atmosfera*, in *GP*, 2005, II, c. 534; A. CAPPA, *Rischio esplosioni in un locale verniciatura: ipotesi diverse*, in *ISL*, 2007, n. 3, 129-131; A. CAPPA, *Atmosfere esplosive: valutazione del rischio in un locale verniciatura*, in *ISL*, 2007, n. 2, 62-64; A. TONTI, *Prevenzione dell'innescio di atmosfere esplosive*, in *ISL*, 2006, n. 3, 147-150; A. BALDACCONI, P. DESIDERIO, *I solventi come fonte di rischio chimico e di esplosione: prevenzione e assicurazione*, in *ISL*, 2005, n. 4S, 3-21; M. BRANCA, *Responsabilità del datore di lavoro e rischi di esplosione in atmosfera*, in *GP*, 2005, n. 8-9, pt. 2, 534-544; A. TONTI, *Prevenzione della formazione di atmosfere esplosive*, in *ISL*, 2006, n. 2, 89-91; A. TONTI, *Classificazione delle aree a rischio di esplosione nei luoghi di lavoro*, in *ISL*, 2005, n. 12, 665-668; A. BALDACCONI, *Nuove misure a carico dei DDL contro il rischio di esplosioni*, in *ISL*, 2003, n. 10, 560-565.

5. Sull'esposizione al rischio da agenti fisici e al rumore si vedano N. BENEDETTI, *Rischi da esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazioni*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2009; G. CAMPURRA, A. ROTELLA, *Testo unico sicurezza del lavoro, Il rischio rumore negli ambienti di lavoro*, Ipsoa Indicalia Editore, Milano, 2008; G. CAMPURRA, *Testo unico sicurezza del lavoro. Il rischio da campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro*, Ipsoa Indicalia Editore, 2008; C. PASQUALINI SALSA, A. ZUCO, *Rischi chimici, fisici e biologici*, Ipsoa Indicalia Editore, Milano, 2009. G. CAMPURRA, *Protezione da vibrazioni: qualche aggiustamento del D. Lgs. N. 187/2005*, in *ISL*, 2008, n. 9, 513; G. CAMPURRA, *Radiazione ottica: una novità per la sicurezza*, in *ISL*, 2008, n. 9, 525; A. ROTELLA, *Protezione dal rumore: alcune novità*, in *ISL*, 2008, n. 9, 470; A. ROTELLA, *Campi elettromagnetici: la lunga attesa*, in *ISL*, 2008, n. 9, 522.

6. Sul rischio legato all'uso delle attrezzature e la movimentazione manuale dei carichi si vedano A. ODDO, R. PETRINGA NICOLOSI, E. BENEDETTI, *Testo Unico sicurezza del*

lavoro. *La sicurezza delle attrezzature di lavoro e delle macchine*, Ipsoa Indicialia Editore, Milano, 2009, nonché P. MASCIOCCHI, *La movimentazione manuale dei carichi*, Il Sole 24 Ore Pirola, Milano, 2008; A. CAPPA, *Attrezzature di lavoro: impianti e apparecchiature elettriche*, in *ISL*, 2008, n. 6, 336; A. LEVI, *Delega di funzioni e sicurezza nei cantieri*, in *DPL*, 2008, n. 40, 2282-2286; A. ODDO, R. PETRINGA NICOLOSI, E. BENEDETTI, *Uso delle attrezzature di lavoro*, in *ISL*, 2008, n. 6, 329; A. ROTELLA, *Dispositivi di protezione individuale: e le sanzioni?*, in *ISL*, 2008, n. 6, 334. G. CAMPURRA, *La movimentazione manuale dei carichi*, in *ISL*, 2008, n. 8, 454; A. BALDACCONI, G. ROSCI, *Tecniche di VDR nella movimentazione manuale dei carichi*, in *ISL*, 2009, n. 4, inserto.

Sezione (B)

Il documento di valutazione dei rischi ed i lavoratori esposti a rischi particolari

1. La valutazione dei rischi costituisce il nodo centrale delle misure previste in materia di salute e sicurezza. Mediante tale adempimento, il datore di lavoro individua le caratteristiche della propria realtà organizzativa e produttiva, al fine di scegliere le misure idonee a costruire un modello di prevenzione adatto a garantire la sicurezza e la tutela dei propri lavoratori e di quanti, a vario titolo, intervengono od operano nell'ambito del contesto organizzativo aziendale.

Il Testo Unico, innovando rispetto al passato dettato del decreto legislativo n. 626 del 1994, ha contemplato che il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare tutti i rischi compresi anche quelli riguardanti: 1) i lavoratori esposti allo stress lavoro-correlato; 2) le lavoratrici in stato di gravidanza; 3) i lavoratori soggetti a rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. Il decreto legislativo n. 106 del 2009, poi, ha opportunamente integrato con la espressa inclusione, tra i rischi particolari, di quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

2. Invero, già all'indomani della approvazione del Testo Unico, si era sostenuto che l'elenco di cui all'articolo 28, non essendo esaustivo e non costituendo un *numerus clausus*, potesse essere integrato in sede applicativa, riservando attenzione, ai rischi specifici a cui sono esposti i lavoratori atipici e temporanei, rispetto ai quali la letteratura internazionale, anche più recente, continua a confermare la maggiore esposizione ad infortuni mortali oltre che registrare livelli decisamente più bassi di benessere nei luoghi di lavoro, come confermato dalla letteratura nazionale ed internazionale. Per una visione globale in chiave nazionale si veda M. GALLO, *La sicurezza per i lavori atipici*, Il Sole 24 Ore Pirola, Milano, 2008. Per le prospettive internazionali si vedano sul punto D. GUEST, M. CLINTON, *Temporary Employment Contracts, Workers' Well – Being and Behaviour: Evidence from the UK*, Department of Management King's College, London, 2006, Working paper n. 38; E. TOMPA, H. SCOTT-MARSHALL, R. DOLINSCHI, S. TREVITHICK, S. BHATTACHARYYA, *Precarious employment experiences and their health consequences: towards a theoretical framework*, Institute for Work & Health, Toronto, in *www.adapt.it*, indice A-Z, voce *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (studi e inchieste)*; A. MESSINEO, A. BRUSCHI, G. DI MARTINO, A. IMPERATORE, O. ROSSI, N. SERRETTI, *I lavori atipici: rilievi di attualità, sorveglianza sanitaria, vigilanza*, in *GIMLE*, 2006, XXVIII, n. 3, 307, nonché da ultimo M. KOMPIER, J. FEKKE YBEMA, J. JANSSEN, T. TARIS, *Employment contracts: Cross-sectional and longitudinal Relations with Quality of Working Life, Health and Well-being*, in *Journal of Occupational Health*, 2009, n. 51, 193-203.

Per una prospettiva istituzionale, si vedano anche EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK, *The changing world of work: trends and implications for occupational safety and health in the European Union*, Bilbao, 2002, n. 5, nonché EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK, *New trends in accident prevention due to the changing world of work*, Bilbao, 2002, n. 5, in voce *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (studi e inchieste)*.

3. In generale, sull'obbligo di valutare tutti i rischi si vedano, F. BACCHINI, *La valutazione dei rischi*, in *ISL*, 2008, n. 5, 263; M. GALLO, *Sicurezza sul lavoro: la "data certa" del DVR*, in *GLav*, 2008, n. 48, 19-23; A. ROTELLA, *La nuova valutazione dei rischi*, in *ISL*, 2009, n. 1, 29.

4. Sul documento di valutazione dei rischi, R. CAUTERUCCIO, *Le cautele contro le lavorazioni insalubri nella gestione del rischio di impresa consentito*, in *Rivista penale*, 2006, 395 ss.; R. PAVANELLO, E. GALATOLA, *Aziende a rischio di incidente rilevante. "Seveso 3"*, in *Ambiente e lavoro*, 2005, n. 10, 10 ss.; F. STELLA, *La costruzione giuridica della sicurezza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro*, in *RTDPC*, 2003, 55 ss.

5. In particolare, sull'obbligo di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a rischi collegati allo stress lavoro-correlato, si veda, C. BISIO, *Psicologia per la sicurezza sul lavoro. Rischio, benessere e ricerca del significato*, OS-Organizzazioni Speciali, Firenze, 2009; T. COX, A. GRIFFITHS, E. RIAL-GONZALEZ, *Ricerca sullo stress correlato al lavoro*, Agenzia Europea per la Sicurezza e la salute sul Lavoro, 2000; V. DI MARTINO, *Stress lavorativo: un approccio per la prevenzione*, in M. LA ROSA, M. BONZAGNI, P. GRAZIOLI, *Stress at work. La ricerca comparativa internazionale*, F. Angeli, Milano, 1994; S. DI NUOVO, L. RISPOLI, E. GENTA, *Misurare lo stress. Il Test M.S.P. e altri strumenti per una valutazione integrata*, F. Angeli, Milano, 2008; H. EGE, M. LANCONI, *Stress e mobbing*, Pitagora, Bologna, 1998; M. FARNÈ, *Lo stress*, Il Mulino, Bologna, 1999; G. FAVRETTO, *Lo stress nelle organizzazioni*, Il Mulino, Bologna, 1994; Guida prodotta dalla COMMISSIONE EUROPEA, *Stress, sale della vita o veleno mortale*, 2000; HUMANITIES (a cura di), *Valutare e gestire lo stress lavoro-correlato*, EPC Libri, Roma, 2009; S. IAVICOLI, G. CAVALLI, A. ENGLUD, *Stress e lavoro nell'Europa in espansione*, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, Roma, 2004; M. MAGNANI, G.A. MANCINI, V. MAJER, *Safety and work-related stress: developing a risk index to comply with Italian law (D. Lgs. 81/2008)*, in *Risorsa Uomo*, 2009, n. 1, 1-18; NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, *Stress at work*, 1999; P. PAPPONE, A. CITRO, O. NATULLO, E. DEL CASTELLO (a cura di), *Patologia psichica da stress, mobbing e costrittività organizzativa. La tutela dell'INAIL*, Edizioni Inail, Roma, 2005; R. SENNETI, *L'uomo flessibile*, Feltrinelli, Milano, 1999; F. SIMONINI, G. CORBIZZI FATTORI, *Carte di controllo per la qualità applicata e valutazione dello stress lavoro-correlato*, in *ISL*, 2009, n. 3, 66 ss.

6. Per un approfondimento sul mobbing, ricordando che non è oggetto dell'obbligo di valutazione dei rischi, si vedano, F. AMATO, *Il mobbing: aspetti lavoristici: nozione, responsabilità, tutele*, Giuffrè, Milano, 2002; E. DE LUISE, *Il mobbing: la tutela esistente, le prospettive legislative e il ruolo degli organi di controllo*, Finanze e lavoro, Napoli, 2003; M. DEPOLO, *Mobbing: quando la prevenzione è intervento: aspetti giuridici e psicosociali del fenomeno*, F. Angeli, Milano, 2003; H. EGE, *Mobbing: che cos'è il terrore psicologico sul posto di lavoro*, Pitagora, Bologna, 1996; H. EGE, *Il mobbing estremo*, Prima, Bologna, 1997; H. EGE, *I numeri del mobbing: la prima ricerca italiana*, Pitagora, Bologna, 1998; H. EGE, *Mobbing: conoscerlo per vincerlo*, F. Angeli, Milano, 2001; H. EGE, *La valutazione peritale del danno da mobbing*, Giuffrè,

Milano, 2002; H. EGE, *Mobbing aziendale e collettivo, o molestia (Commento a Trib. Como 22 maggio 2001)*, in *Il Lavoro nella giurisprudenza*, 2002, n. 1, 76-78; H. EGE, *Dalle origini del mobbing alla valutazione del danno*, in *Il Lavoro nella giurisprudenza*, 2003, n. 4, 316-320; H. EGE, *Il metodo Ege 2002 per la determinazione del mobbing e la valutazione peritale del danno da mobbing*, PRIMA, Bologna, 2003; H. EGE, *Oltre il mobbing. Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, F. Angeli, Milano, 2005; R. GILIOLI, M. ADINOLFI, e altri, *Un nuovo rischio all'attenzione della medicina del lavoro: le molestie morali (mobbing)*, in *La Medicina del Lavoro*, 2001, n. 1, 61-69; A. e R. GILIOLI, *Cattivi capi, cattivi colleghi: come difendersi dal mobbing e dal nuovo "capitalismo selvaggio"*, Mondadori, Milano, 2000; A. e R. GILIOLI, *Stress economy: conoscere e vincere il nuovo mal di lavoro*, Mondadori, Milano, 2002; M. R. MOTTOLA, *Mobbing e comportamento antisindacale*, UTET, Torino, 2003; R. SANTORO, *Mobbing: la prima sentenza che esamina tale fenomeno (Nota a Trib. Torino 16 novembre 1999)*, in *LG*, 2000, n. 4, 361-367.

7. In particolare, sull'obbligo di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in stato di gravidanza, si vedano, A. ADINOLFI, R. BORTONE, *Tutela della salute e lavoratrici madri dopo la direttiva 92/85*, in *DLRI*, 1994, n. 61, 361 ss.; F. BACCHINI, *Salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti e puerpere*, in *ISL*, 2007, n. 5, 249-255; P. BERTOZZI, *La tutela delle lavoratrici madri*, in *DPL*, 1993, n. 50, 3 ss.; C. CERMELLI, *Maternità e lavoro: dissertazione sulla tutela delle lavoratrici madri*, Aracne, Roma, 2008; CGIL, CISL, UIL, FEDERAZIONE PROVINCIALE MILANO, *Per la salute delle lavoratrici*, Mazzotta, Milano, 1976; R. CLERICI, C. FOGLIA, M. IACOVELLI, *Lavoratrici a rischio: un'antologia delle professioni e dei mestieri più pericolosi, selezionati dall'Organizzazione mondiale della sanità: in appendice: donne, lavoro, salute e sicurezza in Italia*, Edit coop, Roma, 2002; G. GAMBETTI, B. PERSECHINO *et AL.*, *Tutela della lavoratrice madre*, in *Argomenti di medicina sociale*, 2001, n. 6, 89-104; N. MASUZZO, *Donne in sicurezza: Decreto legislativo n. 645 del 25 novembre 1996, La sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti puerpere o in periodo di allattamento*, Edizioni dell'Ariete, Siracusa, 1998; S. SPIRIDIGLIOZZI, A. RIGLIARI, S. SERNIA, S. D'ANDREA, *La tutela della lavoratrice madre*, in *ISL*, 2004, n. 1; S. TRINGALI, P. MARCHESE, E. FINOZZI, *La gestione delle misure di tutela della salute e sicurezza per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento in ambiente ospedaliero: una proposta di procedura*, in *Folia Medica*, 2000, n. 71, 901-907; L. VILLA, G. MICHELONI, G. GUGLIELMI, *La tutela della lavoratrice della sanità in gravidanza: considerazioni in merito all'idoneità lavorativa*, in *Folia Medica*, 1998, n. 69, 173-205.

8. Sull'obbligo di valutare i rischi connessi alle differenze di genere, si veda, AGENZIA EUROPEA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, *Problematiche legate al genere nel campo della sicurezza e salute sul lavoro*, in *Fact*, 2003, n. 42; P. ANZIDEI, R. GIOVINAZZO, F. VENANZETTI, *Esposizione lavorativa: effetti sulla biologia riproduttiva* in *RIMP*, 2000, n. 1-2, 81-107; M. BERRUTI, A. VASSALINI, *La donna e il lavoro: diritti e tutele: congedi parentali, astensioni dal lavoro, convivenza more uxorio, mobbing, risarcimento del danno*, Cedam, Padova, 2003; F. BIMBI, *Differenze e disuguaglianze: prospettive per gli studi di genere in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2003; P. CAMPANINI, S. PUNZI, E. CARISSIMI, R. GILIOLI, *Le differenze di genere nelle situazioni di mobbing*, in *Medicina del lavoro*, 2006, n. 97; EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK, *Gender issues in safety and health at work*, 2003; EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK, *Mainstreaming gender into occupational safety and health*, 2005; EUROPEAN COMMISSION, *Report on equality between women and men*, in *Employment and social affair*, 2005; INAIL, *Donna, salute e lavoro. La salute riproduttiva. Rischi e prevenzione*, Roma, ed. 2000.

9. Con riferimento all'orario di lavoro e alle politiche volte alla promozione della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, si vedano, G. ALTIERI, G. FERRUCCI, F. DOTA, *Donne e lavoro atipico: un incontro molto contraddittorio*, 3° Rapporto, Osservatorio permanente sul lavoro atipico in Italia, IRES, 2008; L. BALBO, *Tempi di vita: studi e proposte per cambiarli*, Feltrinelli, Milano, 1991; B. BECCALLI, G. BONAZZI, C. SARACENO (a cura di), *Donne e uomini nella divisione del lavoro. Le tematiche di genere nella sociologia economica*, F. Angeli, Milano, 1993; P. BOISARD, D. CARTRON, A. VALEVRE, *Time and work: duration of work*, European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions, Dublino, 2002; A. GROPPI (a cura di), *Il lavoro delle donne*, Laterza, Bari, 1996; M. NALDINI, *Tempi di lavoro e tempi di vita. Strumenti di genere per la conciliazione: alcuni dati e riflessioni a margine di uno studio di caso*, in atti del convegno *Che "genere" di conciliazione? Famiglia, Lavoro e Genere: equilibri e squilibri*, 28-29 maggio 2003, Torino; L. SALMIERI, *Coppie flessibili. Progetti e vita quotidiana dei lavoratori atipici*, Il Mulino, Bologna, 2006; M. SAMEK LODOVICI, R. SEMENZA, *Le Potenzialità del Lavoro Part-time*, in *Sociologia del Lavoro*, 2005, n. 97; M. SAMEK LODOVICI, R. SEMENZA (a cura di), *Il lavoro part-time. Anomalie del caso italiano nel quadro europeo*, F. Angeli, Milano, 2004; A. SCISCI, *Differenze di genere, famiglia, lavoro: il ruolo femminile nella ricomposizione dei tempi di vita*, Carocci, Roma, 2002; V. VALLI (a cura di), *Tempo di lavoro e occupazione*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1988. Con riferimento alle politiche di gestione volte alla promozione delle pari opportunità, si veda, M.C. BOMBELLI, *La passione e la fatica. Gli ostacoli organizzativi e interiori alle carriere femminili*, Baldini & Castoldi, Milano, 2004; M. COMERCI, *La carriera inesistente. I lavori delle donne nella pubblica amministrazione*, F. Angeli, Milano, 1988; M. L. DE CRISTOFARO (a cura di), *La legge italiana per la parità di opportunità delle lavoratrici: commento alla L. 10 aprile 1991, n. 125*, ESI, Napoli, 1993; A. DI MONACO, R. OLANGERO, M. PILUTTI, *Decifrare le differenze. Strumenti di analisi per nuove politiche di parità tra donne e uomini*, F. Angeli, Milano, 1996; S. GHERARDI, *Il genere e le organizzazioni. Il simbolismo del femminile e del maschile nella vita organizzativa*, Raffaello Cortina, Milano, 1995; S. GHERARDI, *Il genere e le organizzazioni*, Raffaello Cortina, Milano, 1998; E. OLGATI, G. SHAPIRO, *Gender Equality in a Changing Workplace. Exploring the Links with Corporate Strategies*, European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions, Dublino, 2001; M. PIAZZA, *Ingressi riservati. Donne e uomini nelle carriere politiche*, F. Angeli, Milano, 2003; M.L. PRUNA, *Donne al lavoro*, Il Mulino, Bologna, 2007.

10. In particolare, sull'obbligo di valutare i rischi connessi all'età, con riferimenti ai minori, si vedano, ASSOCIAZIONE L'AQUILONE, CGIL NAZIONALE, *Indagine conoscitiva sul fenomeno lavoro minorile in Italia*, 1996; P. BENEVENE, *Il lavoro minorile: conoscere il fenomeno*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2009; G. BERLINGUER, L. CECCHINI, F. TERRANOVA, *Gli infortuni sul lavoro dei minori*, Il pensiero scientifico, Roma, 1977; F. BUFFA, F. CARACUTA, A. ANELLI, *Il lavoro minorile: problematiche giuridiche*, Halley, Matelica, 2005; A. LUZZI, *La tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti*, Laurus, Firenze, 1978; A. MEGALE, V. NERI, *Minori al lavoro: il caso dei minori migranti*, Ediesse, Roma, 2007; M. MISCIONE (a cura di), *Il lavoro dei minori: legge, prassi amministrativa e contrattazione collettiva*, Ipsoa, Milano, 2002; M. PETYX, S. PALMI, F. BOCCUNI, C. PETYX, S. IAVICOLI, *Bambini ed adolescenti che lavorano in Italia: dai numeri alle nuove strategie di indirizzo* in *Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia*, 2004, n. 26; M. PETYX, F. BOCCUNI, G. FORTUNA, C. PETYX, A. VALENTI, S. IAVICOLI, *Rischi per la salute connessi al lavoro minorile: Attività e proposte dei Centri di Collaborazione dell'OMS*, in *Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia*, 2006, n. 28; S. PIRRONE, S. BUCALO, *Lavoro e sicurezza sociale dei*

minori: apprendistato, formazione professionale, tutela lavoro e trattamento paritario codice 27 normative e convenzioni internazionali, Bucalo, Latina, 1981.

11. Con riferimento ai lavoratori *over 50* si vedano, invece, S. BASSO, A. BUSETTA, R. IACOUCCI, P. VITTORI, *Invecchiamento e mercato del lavoro: due nuove indagini sul campo*, Dipartimento di Scienze demografiche dell'Università "La Sapienza", Roma, 2005; M. COLASANTO, F. MARCALETTI (a cura di), *Lavoro e invecchiamento attivo. Una ricerca sulle politiche a favore degli over 45*, F. Angeli, Milano, 2007; EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS, *Age and working conditions in the European Union*, 2003; O. GIARINI, *Il privilegio di lavorare dopo i 60 anni*, in *Quaderni europei sul nuovo welfare. Svecchiamento e società*, 2005, n. 2, 20-24; A. GOLINI, D. GILLI, (a cura di), *Aspettative e comportamenti di individui e aziende in tema di invecchiamento della popolazione e della forza lavoro*, Isfol, Roma, 2004; ISFOL, *Le politiche aziendali per l'age management. Materiali per un piano nazionale per l'invecchiamento attivo*, Roma, 2008; C. PELLEGRINI, F. FRIGO (a cura di), *La formazione continua in Italia. Indagini nazionali e internazionali a confronto*, F. Angeli, Milano, 2007; G. REDAY-MULVEY, *Lavorare oltre i 60 anni: aspetti fondamentali e raccomandazioni*, in *Quaderni europei sul nuovo welfare*, 2007, n. 7, 65-81; F. ZECCHINI, *Invecchiamento, lavoro e salute. Lo Stato della salute e della sicurezza dei lavoratori in Emilia Romagna*, 2° rapporto annuale dell'Istituto per il lavoro su salute e sicurezza, 2002.

12. Sulla valutazione dei rischi connessi alla provenienza da altri Paesi, si vedano D. ALHAIQUE, *Infortuni tra gli immigrati. Nuove ricerche confermano le gravi condizioni di rischio*, in *Rassegna sindacale*, 2004, n. 22; A. BENA, P. BERCHIALLA, D. QUARTA, O. PASQUALINI, G. BAFFERT, *Infortuni sul lavoro e percezione del rischio nei lavoratori stranieri impiegati nelle Grandi Opere in Italia*, in *Tendenze nuove*, 2007, n. 1, 45-56; R. BIZZOTTO, M. POTI, A. FERRARO, P. DELPINO, E. CIPRIANI, *Building Safety: progetto sperimentale di promozione della salute dei lavoratori stranieri in edilizia*, in *Psicologia di comunità*, 2008, n. 1; F. COIN (a cura di), *Gli immigrati, il lavoro, la casa. Tra segregazione e mobilitazione*, F. Angeli, Milano, 2004; E. GALOSSO, M. MORA (a cura di), *I lavoratori stranieri nel settore edile. III rapporto Ires-Fillea*, 2008; F. GIOVANI, *Sicuri sul lavoro? Italiani e immigrati a confronto*, Rosenberg & Sellier Editori, Torino, 2000; F. GIOVANI, T. SAVINO, *Immigrati, lavoro, vita quotidiana*, Rosenberg & Sellier Editori, Torino, 2001; IIMS, Inail, *Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Informazioni per i lavoratori stranieri*, 2000; F. PITTAU, *Immigrati e rischio infortunistico in Italia*, IIMS, 2003; F. PITTAU, A. SPAGNOLO, *Immigrati e rischio infortunistico in Italia*, IIMS, 2003; A. TODISCO, G. GINI, M.P. VOLPINI, *Immigrazione, salute e partecipazione. Aspetti critici e nuove prospettive operative*, IIMS, 2005; G. VICARELLI, (a cura di), *Le mani invisibili. La vita e il lavoro delle donne immigrate*, Ediesse, Roma, 1994.

Capitolo IV
**MUTAMENTO DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO,
CERTIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE**

Sezione (A)

I modelli di organizzazione e di gestione e la responsabilità “penale-amministrativa” degli enti collettivi

1. Nel Testo Unico è stato dato particolare risalto al tema, fortemente dibattuto nel passato, della responsabilità “penale-amministrativa” delle persone giuridiche. L’articolo 30, infatti, può considerarsi una delle disposizioni chiave del nuovo impianto normativo, finalizzato com’è ad incentivare comportamenti virtuosi di gestione del rischio in chiave prevenzionale. Esso ha dettato una disciplina dei modelli di organizzazione e di gestione, relativa ai reati di cui all’articolo 25-*septies*, del decreto legislativo n. 231 del 2001 introduttivo della responsabilità amministrativa degli enti collettivi. (articoli 589 e 590, comma 3, c.p.: omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro), che si pone in rapporto di specialità con la generale disciplina di cui agli articoli 6 e 7, decreto legislativo n. 231 del 2001. La disposizione, disciplinando i requisiti in base ai quali l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione può esplicare efficacia esimente rispetto ai suddetti reati, ove commessi con riferimento all’inosservanza della normativa prevenzionistica, ha introdotto uno strumento innovativo di gestione del rischio e di organizzazione del lavoro, fondato su di una concezione moderna e dinamica di impresa, sintetizzando il nuovo modello culturale della sicurezza previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 106 del 2009. Prima di valutare le notevoli implicazioni organizzative e processual-penalistiche che l’utilizzo dei modelli di organizzazione e gestione può avere nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è opportuno ripercorrere le principali elaborazioni dottrinali sulla disciplina tracciata dal decreto legislativo n. 231 del 2001. Gli spunti problematici offerti dai modelli contemplati nel decreto n. 231, infatti, sono numerosi ed eterogenei per cui la letteratura in materia, nonostante non sia trascorso nemmeno un decennio dall’entrata in vigore del decreto, è copiosissima. A titolo non esaustivo, si indicano i più recenti contributi di E. MEZZETTI, M. RONCO, E.M. AMBROSETTI, *Diritto penale dell’impresa*, Zanichelli, Bologna, 2008; G.M. GAREGNANI, *Etica d’impresa e responsabilità da reato. Dall’esperienza statunitense ai “modelli organizzativi di gestione e controllo”*, cit.; A. TRAVERSI, S. GENNAI, *Diritto penale commerciale*, Cedam, Padova, 2008; A. ALBERICI, A. RITTATORE VONWILLER, G. VACIAGO, M. IPPOLITO, P. BARUFFI, *Il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001. Profili metodologici e soluzioni operative*, Giuffrè, Milano, 2008; A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, C. FIORIO, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Cedam, Padova, 2008.

2. In Italia, i primi studi sull'opportunità di sfatare il dogma secondo il quale le persone giuridiche, ma anche gli altri enti protagonisti della realtà economica, sebbene privi di personalità giuridica, non possono commettere reati ed essere sanzionate, si devono principalmente a Franco Bricola e Giorgio Marinucci cfr. F. BRICOLA, *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in RIDPP, 1970, 951, ora anche in S. CANESTRARI, A. MELCHIONDA (a cura di), *Scritti di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1997, vol. II, 2975; G. MARINUCCI, *Il reato come azione*, Giuffrè, Milano, 1970, 175.

Alla sempre più incalzante necessità di prevedere una diretta ed autonoma responsabilità penale degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti aventi un nesso funzionale con questi, si contrapponeva la considerazione che il sistema penale e le disposizioni costituzionali dirette a sancire irrinunciabili garanzie in tale ambito di disciplina avevano di mira una persona fisica. Nonostante il perdurare delle perplessità, soprattutto di ordine costituzionale, rispetto alla opportunità di una responsabilità da reato delle persone giuridiche, il legislatore, nel 2001, in attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, ha rotto gli indugi introducendo con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Cfr. da ultimo, G. LICCI, *Figure del diritto penale. Lineamenti di una introduzione al sistema punitivo italiano*, Giappichelli, Torino, 2008, 397, il quale osserva che «il tendenziale collegamento dell'imputabilità (articolo 85 c.p.) con la sussistenza della capacità d'intendere e di volere non lascia residuare dubbi [...]» in ordine alla circostanza che nel disegno del Codice Rocco l'unico soggetto dotato di capacità penale è un essere umano.

3. Sulla responsabilità delle imprese in generale, ante decreto legislativo n. 231 del 2001, si vedano B. ASSUMMA, *La responsabilità penale nell'esercizio dell'impresa*, in AA.VV., *Gli illeciti penali degli amministratori e sindaci delle società di capitali*, Ipsoa, Milano, 1992, 47 ss.; A. PAGLIARO, *Problemi generali di diritto penale dell'impresa*, in *Indice Penale*, 1985, spec. 21 ss. In generale, sulla responsabilità delle imprese intese come persone giuridiche, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231 del 2001, si veda, R. GUARINIELLO, *Obblighi e responsabilità delle imprese nella giurisprudenza penale*, in RGL, 2001, I, 532 ss.; A. DI AMATO, *Diritto penale dell'impresa*, Giuffrè, Milano, 2003, 89 ss.; A. FIORELLA, *I principi generali del diritto penale dell'impresa*, in L. CONTI (a cura di), *Il diritto penale dell'impresa*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, Cedam, Padova, 2001, vol. XXV, 79 ss.; D. PULITANÒ, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in *Cass. Pen.*, 2002, 416 ss.; C. PIERGALLINI, *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni (I). Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Diritto Penale e Processo*, 2001, 1355 ss.; A. CARMONA, *La responsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'economia*, 2003, 995 ss.; P. DI GERONIMO, *La Cassazione esclude l'applicabilità alle imprese individuali della responsabilità da reato prevista per gli enti collettivi: spunti di diritto comparato*, in *Cass. Pen.*, 2004, 4047 ss.; G. COCCO, *L'illecito degli enti dipendenti da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in RTDPC, 2005, 90 ss.; E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Cass. Pen.*, 2005, 320 ss.; C.E. PALIERO, *La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione*, in A. ALESSANDRI (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società*, Ipsoa, Milano, 2002, 52 ss.; A. BERNASCONI, *Modelli organizzativi, regole di giudizio e profili probatori*, A. BERNASCONI in (a cura di), *Il processo penale de societate*, Giuffrè, Milano, 2006, 56 ss.; P. IELO, *L'esperienza giurisprudenziale in Lombardia*, in G. SPAGNOLO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione*

del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Atti del Convegno, Bari, 26-27 maggio 2006, Giuffrè, Milano, 2007, 91 ss.; S. GIAVAZZI, *Il sistema sanzionatorio*, in A. GIARDA (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, Ipsoa, Milano, 2007, 176 ss.

4. L'opinione prevalente in dottrina è che il decreto rappresenti il portato degli impegni assunti dal nostro Paese a livello internazionale e comunitario, cfr. C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato: la responsabilità penale delle società*, Giuffrè, Milano, 2002, 232 ss. Non manca, tuttavia, chi ritiene che la punibilità degli enti sia frutto di un'autonoma scelta di politica criminale del legislatore italiano sospinta da alcune frange dell'ambiente scientifico e politico che hanno peraltro influenzato in tal senso i progetti di riforma della parte generale del Codice Penale coevi alla legge delega del Duemila. In particolare M. RONCO, *Responsabilità delle persone giuridiche* (voce), in *EGT*, 2002, 3, a riprova di quanto riferito nel corpo del testo, rimarca una sintomatica connessione temporale fra l'approvazione della legge 29 settembre 2000, n. 300, e la pubblicazione, in data 16 settembre 2000, dell'articolato e della Relazione al *Progetto preliminare di riforma del codice penale. Parte generale*, redatto dalla Commissione Grosso, al cui Titolo VII è prevista la responsabilità delle persone giuridiche (Relazione e articolato sono pubblicati in *RIDPP*, 2001, 574 ss.). A onor del vero, lo studioso chiarisce che l'uniformità d'indirizzo in materia fra la Commissione ministeriale e l'approvanda legge di ratifica n. 300 è professata nella Relazione al Progetto (cfr. *Relazione al Progetto di riforma del codice penale*, § 7.2, 644). Per una prospettiva di *benchmarking*, si vedano C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato, la responsabilità penale delle società*, Giuffrè, Milano, 2002; K. TIEDEMANN, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato*, in *RTDPC*, 1995, 615 ss.; R. GUERRINI, A. TRAVERSI, *La responsabilità penale delle personnes nel codice penale francese*, in *Le Società*, 1993, 691 ss.; G. DE SIMONE, *Il nuovo codice francese e la responsabilità penale delle personnes morales*, in *RTDPC*, 1995, 189 ss.; C.E. PALIERO, *La fabbrica del golem. Progettualità e metodologia per la "parte generale" del codice penale dell'Unione Europea*, in *RIDPP*, 2000, 499 ss.; S. GIAVAZZI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'economia*, 2005, I parte, n. 3, 593, e II parte, n. 4, 857 ss.

5. In relazione al criterio ascrittivo c.d. colposo della responsabilità all'ente per i delitti commessi, complesse problematiche sono state sollevate in dottrina, oltre che in giurisprudenza. Più in particolare sulla interpretazione della nozione di interesse e vantaggio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001, si veda, G. COCCO, *L'illecito degli enti dipendenti da reato e il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *RIDPP*, 2005, 95, secondo il quale è la pubblica accusa a dover provare la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente, nonché F. D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro*, in *Incontri di studio del CSM*, Roma, dicembre 2007, 7, che recependo il pensiero di C.E. PALIERO, *La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri d'imputazione*, in A. ALESSANDRI (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società*, Giuffrè, Milano, 2002, 52, sostiene invece che la prova dell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di un terzo gravi in capo alla difesa. In senso opposto milita l'opinione di A. BASSI, T.E. EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato: accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Giuffrè, Milano, 2006, 161, secondo i quali, costituendo l'interesse o il vantaggio dell'ente note costitutive dell'illecito, sarà la magistratura a doverne fornire la prova, mentre la difesa potrà soltanto replicare agli esiti probatori della procura eventualmente pregiudizievoli per il proprio assistito, dimostrando la mancanza di interesse o di vantaggio per l'ente. Sul punto si vedano ancora F. GIUNTA, *La punizione degli enti collettivi: una novità attesa*, in G. DE FRANCESCO (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia «punitiva»*, Giappichelli, Torino, 2004,

40; S. VINCIGUERRA, *La struttura dell'illecito*, in M. CERESA-GASTALDO, S. VINCIGUERRA, A. ROSSI (a cura di), Cedam, Padova, 2004, 40; C.E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in F. PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Cedam, Padova, 2003, 22.

6. In relazione alla natura giuridica dei modelli ed alla obbligatorietà della loro adozione si contrappongono diversi orientamenti. Per alcuni è obbligatoria soltanto l'adozione e l'attuazione dei modelli diretti a prevenire i reati commessi dai sottoposti. Si veda sul punto D. PULITANÒ, *La responsabilità amministrativa degli enti*, in *Diritto e Pratica delle Società* (le Monografie), 2002, n. 3, 431, e di recente, AA.VV., *Modello organizzativo "231": da facoltà a obbligo?*, in *Diritto e pratica delle società*, dicembre 2008, n. 24, 31, che, prendendo spunto dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana s.p.a., approvato dalla Consob il 27 febbraio 2007, che annovera fra i requisiti alle società quotate per ottenere la qualifica S.T.A.R. (segmento titoli con alti requisiti) l'aver adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'articolo 6, decreto legislativo n. 231 del 2001 e dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 1774 del 2008, che ha riconosciuto la responsabilità civile dell'amministratore delegato e presidente del cda a causa dell'omessa attivazione del modello di organizzazione e gestione, ha individuato un *trend* applicativo orientato a rendere sostanzialmente obbligatoria l'adozione dei modelli.

Altri sostengono l'obbligatorietà dei modelli sia per gli apici sia per i subalterni, cfr. A. SANTI, *La responsabilità delle società e degli enti. Modelli di esonero delle imprese. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Giuffrè, Milano, 2004, 291.

L'opinione prevalente, tuttavia, ritiene meramente facoltativa l'adozione del modello. Si vedano tra gli altri: N. D'ANGELO, *Infortuni sul lavoro: responsabilità penali e nuovo testo unico*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2008, 559; A. LANZI, S. PUTINATO, *Istituzioni di diritto penale dell'economia*, Giuffrè, Milano, 2007, 252; G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *RIDPP*, 2001, 1146; R. RORDORF, *Prime (e sparse) riflessioni sulla responsabilità degli enti collettivi per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio*, in AA.VV., *La responsabilità degli enti. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Giuffrè, Milano, 2002, 15.

7. In merito alla valutazione sulla efficacia ad espletare effetti esimenti si vedano G. LUNGHINI, *L'idoneità e l'efficace attuazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001*, in C. MONESI (a cura di), *I modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 – Etica d'impresa e punibilità degli enti*, Giuffrè, Milano, 2005; P. SFAMENI, *La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e disciplina dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, in A. ALESSANDRI (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società*, Giuffrè, Milano, 2002, 86; N. D'ANGELO, *Infortuni sul lavoro: responsabilità penali e nuovo testo unico*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2008, 543, che condivide l'opinione di L. PISTORELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti*, in *Incontri di studio del CSM*, Roma, giugno 2007.

8. In relazione agli articoli 6 ed 8 del decreto legislativo n. 231 del 2001 ed alla funzione dell'organismo di vigilanza, si deve prendere atto di alcune divergenze interpretative. Si vedano sul punto M. RONCO, *Responsabilità delle persone giuridiche* (voce), in *EGT*, 2002, 7-8; R. RORDORF, *I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati*, in *Le Società*, 2001, n. 11, 1302; P. BASTIA, *I modelli organizzativi*, in G. LATTANZI (a cura di), *La responsabilità degli enti*, Giuffrè, Milano, 2005, 164; A. FRIGNANI, P. GROSSO, G. ROSSI, *I modelli di organizzazione previsti dal D.Lgs. n.*

231/2001 sulla responsabilità degli enti, in *Le Società*, 2002, n. 2, 149; R. ZANNOTTI, *Il nuovo diritto penale dell'economia, Reati societari e reati in materia di mercato finanziario*, Giuffrè, Milano, 2007, 65.

Si osserva inoltre che l'articolo 52 del decreto legislativo n. 231 del 2007, *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*, ha investito l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*, del decreto legislativo n. 231 del 2001, di un obbligo di vigilanza avente ad oggetto l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto n. 231 del 2007 e di un obbligo di comunicazione dei fatti o atti previsti nell'articolo 52, comma 2, lettere *a, b, c, d*, del decreto legislativo 231 del 2007 ai soggetti ivi indicati. Riguardo all'obbligo di vigilanza, la sua intenzionale violazione potrebbe fondare una responsabilità penale dei componenti l'organismo di vigilanza in qualità di concorrenti delle persone fisiche autrici dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del Codice Penale richiamati nell'articolo 25-*octies* del decreto n. 231 del 2001. La trasgressione dell'obbligo di comunicazione, invece, dà luogo a una sorta di responsabilità da omessa denuncia punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da cento a mille euro (articolo 55, comma 5, decreto legislativo 231 del 2007).

Le criticità relative sembrano essere maggiori con riferimento agli enti di piccole dimensioni, per la difficoltà di individuazione di un fermo criterio di individuazione di siffatte realtà. Si vedano sul punto S. BARTOLOMUCCI, *Modelli organizzativi obbligatori e auto-validati: evoluzione eteronoma del D.Lgs. n. 231/2001*, in *Le Società*, 2008, n. 4, 413, il quale nega che possa impiegarsi come criterio diacritico la tetrapartizione dell'impresa operata dall'articolo 9, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale* – che recepisce la definizione di PMI operata dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, poiché, paradossalmente, dovrebbe considerarsi piccola impresa quella occupante da cinquanta a duecentoquarantanove dipendenti effettivi con fatturato annuo massimo di cinquanta milioni di euro ovvero con totale di bilancio annuo non superiore a quarantatre milioni di euro. Ne pare che possa elevarsi a *criterium individuationis* dell'ente di piccole dimensioni nemmeno il disposto dell'articolo 30, comma 6, Testo Unico sicurezza, poiché la locuzione «[...] imprese fino a 50 lavoratori [...]» ivi prevista, non pare esaurire il potenziale allusivo della formula «enti di piccole dimensioni».

9. Come sopra anticipato l'articolo 30 del Testo Unico sicurezza rappresenta la logica conseguenza dell'introduzione nel decreto n. 231 del 2001 dell'articolo 25 *septies* per opera della legge n. 123 del 2007.

In merito alla applicazione della disciplina dei modelli alla materia della salute e sicurezza ed alle conseguenti problematiche di ordine organizzativo, processuale e penalistico, si vedano S. BARTOLOMUCCI, S. BARTOLOMUCCI, *Modelli organizzativi obbligatori e auto-validati: evoluzione eteronoma del D.Lgs. n. 231/2001*, in *Le Società*, 4, 2008; S. PESCI, *Violazione del dovere di vigilanza e colpa per organizzazione alla luce dell'estensione alla sicurezza del lavoro del D.Lgs. n. 231/01*, in *Cass. pen.*, 2008, 3967; P. IELO, *Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti*, relazione presentata in occasione dell'incontro di studio sul tema *La responsabilità degli enti estesa ai reati di omicidio e lesioni colpose per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro dalla legge 123/2007*, Roma 26-27 giugno 2008, 15; G. MARRA, *Modelli di organizzazione e gestione*, in L. ZOPPOLI, P. PASCUCI, G. NATULLO (a cura di), *Le nuove regole per la salute e sicurezza dei lavoratori*, Ipsoa, Milano, 2008, 483-498; A. ALBERICI, *Il modello di organizzazione, gestione e controllo di*

cui al D.Lgs. 231/2001: *profili metodologici e soluzioni operative: aggiornato al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, Giuffrè, Milano, 2008; A. CAPONE, R. JIRILLO, A. ROCCHI, *Sicurezza e lavoro: il fenomeno, gli enti preposti, le norme tecniche e i sistemi di gestione integrati: dal D.lgs. 81/08 alla Obsas 18001*, Aracne, Roma, 2009; G. TESTA, *Modelli efficaci di organizzazione e gestione per la sicurezza sul lavoro: l'applicazione del nuovo testo unico sulla sicurezza*, F. Angeli, Milano, 2009.

Sezione (B)

Le prospettive della certificazione

1. Il ruolo cardine dell'articolo 30 – finalizzato ad incentivare l'evoluzione di un sistema prevenzionale primario ed il consolidamento di buone prassi aziendali – risulta ancora più enfatizzato nel contesto sistematico del decreto correttivo n. 106 del 2009, soprattutto per le prospettive evolutive legate alla certificazione dei modelli contrattuali ed organizzativi, sia nell'ottica della certificazione della Legge Biagi che nell'ottica delle certificazioni di qualità.

2. Per un inquadramento generale sull'istituto nell'ambito della Legge Biagi si vedano G. FIORE, *Certificazione dei contratti di lavoro*, in *Riforma Biagi: le nuove regole del mondo del lavoro: l. n. 30 del 14/02/03 – d.lgs. n. 276 del 10/09/03*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2004, 58, e G. STRANO, *Speciale riforma Biagi. La certificazione dei contratti di lavoro*, in *GLav*, 2003, n. 41. Generale è anche l'illustrazione di A. D'ANDREA, *L'istituto della certificazione dei contratti di lavoro*, in *LPO*, 2004, 1; M. GIUDICI, *Certificazione dei contratti di lavoro: primo decreto attuativi*, in *GLav*, 6 agosto 2004, n. 32/33, 22; E. GHERA, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in *www.csdn.it*; M. TIRABOSCHI, *Nuove tutele sul mercato: le procedure di certificazione*, in M. TIRABOSCHI (a cura di), *La riforma Biagi del mercato del lavoro: prime interpretazioni e proposte di lettura del d.lgs. n. 276/2003. Il diritto transitorio e i tempi della riforma*, Giuffrè, Milano, 2004, 237; R. TRAVERS, *Le procedure di certificazione*, in M. NEBBIOLO VIETTI, L. NEGRINI, *La riforma del lavoro. Commento al d.lgs. 10/09/03 n. 276 attuativo della legge Biagi*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2003, 213; E. VITIELLO, *La certificazione*, in E. VITIELLO, *I nuovi rapporti di lavoro secondo la riforma Biagi*, Cedam, Padova, 2004.

Un approccio "pragmatico" nell'illustrazione generale dell'istituto è adottato da CONFINDUSTRIA VICENZA, *Certificazione dei rapporti di lavoro*, Convenzione tra l'Associazione e il Centro Studi Internazionali e Comparati "Marco Biagi", in *www.assind.vi.it/wps/portal/detail?section=Banner&code=1144*.

3. Per una breve panoramica e per le informazioni ufficiali sul sistema di gestione della certificazione di qualità si veda *www.uni.com/uni/controller/it/grandi_temi/ISO9000i*. Altri documenti utili: Servizio UNI InterpretaNORMA: interpretazioni ufficiali della UNI EN ISO 9001, 2000; Guide per l'applicazione delle norme, elaborate dal Comitato tecnico internazionale ISO/TC 176; *Dossier Metrologia e qualità*, in *Unione e Certificazione*, 2005, n. 8; Opuscolo UNI, *Cosa significa ISO 9001:2000 nei rapporti cliente-fornitori*; Opuscolo UNI, *Gestire il cambiamento - QB e la Qualità Vision 2000*.

Per interessanti riflessioni sul tema cfr. AA.VV., *Qualità Totale*, in *Sviluppo e Organizzazione*, 1991, n. 125; S. BAGDADLI, *Qualità Totale e teoria organizzativa*, in *Economia & Management*, 1992, n. 4; H.J. BOCKER, *I Circoli della Qualità in Giappone: una risposta della direzione al problema della produttività*, in *Problemi di gestione*, 1983, n. 11-12; R. COLLARD, *La Qualità Totale*, F. Angeli, Milano, 1991; P.B. CROSBY, *La qualità non costa, gestire la qualità come fonte di profitto*, Mc Graw Hill, Milano, 1986; G. CUSMAI, *Evoluzione concettuale dell'approccio alla*

qualità e relative conseguenze pratiche, in *Produrre*, 1985, n. 3; W.E. DEMING, *L'impresa di qualità*, Isedi, Torino, 1989; A. GALGANO, *La Qualità Totale. Il Company Wide Quality Control come nuovo sistema manageriale*, Il Sole 24 Ore, Milano, 1990; A. GALGANO, *La Qualità Totale oltre gli slogan*, in *L'impresa*, 1992, n. 1; C.S. GRAY, *Total Quality Control in Japan, less inspection, lower cost*, in *Business Week*, giugno 1981; V. LABOUCHEIX, *Trattato della Qualità Totale*, F. Angeli, Milano, 1991; G. MATTANA, *Il sistema della qualità e lo sviluppo organizzativo*, in *Studi Organizzativi*, 1984, n. 3-4; G. MATTANA, *Qualità, Affidabilità, Certificazione*, F. Angeli, Milano, 1986; G. MATTANA, *Un quadro di riferimento per la Qualità Totale*, in *L'impresa*, 1991, n. 2; G. MERLI, *Total Quality Management. La qualità totale come strumento di business*, Isedi, Torino, 1991; G. MERLI, *La Qualità Totale in Occidente, esperienze e approcci*, in *Sistemi & Impresa*, 1991, n. 12; R. MIRANDOLA, *Sistemi Qualità*, Ets Editrice, Pisa, 1991; B. NICOLETTI, *I Circoli di Qualità: concetti-base, costituenti operativi, obiettivi, risultati*, in *Produrre*, 1985, n. 12; C. SACCANI, *Qualità e Certificazione*, Mc Graw-Hill, Milano, 1990; E. STANGHELLINI, *I Sistemi Qualità e la cultura aziendale*, in *Sviluppo e Organizzazione*, 1989, n. 115; M. VITALE, *Qualità Totale e management*, in *Economia e politica industriale*, 1991, n. 69.

Sezione (C)

I sistemi di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

1. Nel contesto innovativo introdotto dal decreto legislativo n. 106 del 2009, volto alla determinazione di prassi virtuose in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si iscrive parimenti e con più specifico riferimento al modello organizzativo “appalto” l’istituto della qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, di cui all’articolo 27 del Testo Unico. Per i riflessi della disciplina della responsabilità amministrativa delle imprese sugli appalti si vedano M. BRAMIERI, D. BAGAGLIA, A. FIRMANI, A. MISFUD, *La responsabilità penale e amministrativa delle persone giuridiche*, Egea, Milano, 2008, 187; N. D’ANGELO, *Infortuni sul lavoro: responsabilità penali e nuovo testo unico*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2008.

2. I sistemi di qualificazione delle imprese sono stati sviluppati principalmente nel settore degli appalti pubblici, con il fine di massimizzare i criteri di efficacia, efficienza e trasparenza nelle attività delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, la normativa in materia definisce determinati requisiti volti a valutare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice. La procedura di qualificazione è basata sulla certificazione del possesso di requisiti tecnico-amministrativi, economico-finanziari e morali, nonché sull’attestazione di qualità aziendale. Il potenziamento di tale strumento, come fattore organizzativo atto a determinare una selezione dei soggetti operanti nel mercato alla luce della rispondenza a particolari standard virtuosi di tutela della salute e sicurezza, rappresenta uno dei tratti salienti del decreto legislativo n. 81 del 2008, soprattutto alla luce delle integrazioni apportate all’articolo 27 dal decreto correttivo. Per una preliminare ricostruzione della dottrina in materia si veda N. PACI, *I sistemi di qualificazione delle imprese*, in L. ZOPPOLI, P. PASCUCI, G. NATULLO (a cura di), *Le nuove regole per la salute e sicurezza dei lavoratori*, Ipsoa, Milano, 2008, 313-324.

Sulla qualificazione delle imprese come fattore organizzativo si vedano: G. NATULLO, *Competenze regionali e tecniche giuridiche su standard di prevenzione ed effettività delle tutele normative*, in *RGL*, 2007, n. 2, suppl., 61; F. BACCHINI, *Le tutele lavoristico-infortunistiche negli appalti di impresa ed endoaziendali. Commento all’art. 3, comma 1, lett. a), b)*, in F. BACCHINI (a cura di),

Legge 3 agosto 2007, n. 123. Commentario alla sicurezza del lavoro. Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, Ipsoa Indicialia, Milano, 119; P. TULLINI, *Sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti*, in *ADL* 2007, 890 ss.; J. TCHÖLL, *La nuova disciplina per la sicurezza in materia di appalto e subappalto*, in *GLav*, 2008, n. 20, 19 ss.; V. PASQUARELLA, *Appalto e sicurezza sul lavoro: tutele legislative e rimedi giurisdizionali*, in *RGL*, 2007, n. 2, suppl., 87; F. MATTIUZZO, *Le nuove responsabilità del committente, appaltatore e subappaltatore*, in *LG*, 2007, n. 6, 559.

Capitolo V PREVENZIONE ED EMERGENZE

Sezione (A) *La gestione della prevenzione*

1. Gli articoli 2, lettera *f*, e 31, decreto legislativo n. 81 del 2008, definiscono il responsabile del servizio di prevenzione e protezione come il soggetto nominato dal datore di lavoro che possiede i requisiti di competenza e professionalità stabiliti dalla legge. Ha il compito di individuare i rischi e le misure di prevenzione, programmare la formazione del personale, programmare gli interventi per l'adozione delle misure, collaborare con il datore e con il medico per la valutazione dei rischi. Il SPP ha compiti esclusivi in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro. Vi sono dei casi specifici in cui vi deve essere la nomina obbligatoria dell'ASPP (articolo 32, decreto legislativo n. 81 del 2008) che viene designato di concerto tra il datore di lavoro ed il RSPP. Secondo quanto dispone l'articolo 34, vi sono dei casi specifici in cui lo stesso datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP, dopo una specifica formazione. Il legislatore non ha previsto alcuna responsabilità contravvenzionale per il RSPP. Se il responsabile è interno, cioè un dipendente dell'azienda, la sua responsabilità può dipendere sia dal ruolo e dalle mansioni per le quali è stato assunto, sia dal fatto che può essere in possesso di una delega specifica estendendo le sue attribuzioni, che, in ultimo, in caso di accadimento di infortunio o malattia professionale connessi a sue condotte omissive, così come affermato dalla Corte di Cassazione del 17 aprile 2007, n. 15266. Invece se il RSPP è un professionista esterno all'azienda, la responsabilità trova fondamento all'articolo 2222 del Codice Civile (corretta e diligente esecuzione dell'incarico professionale). Il Testo Unico ha anche il merito di aver fissato attentamente i requisiti professionali e curriculari dei RSPP e degli ASPP. Il decreto correttivo n. 106 del 2009, poi, ha completato tale operazione integrando l'articolo 32.

2. Sul servizio di prevenzione e protezione, V. PASQUARELLO, *Incompatibilità degli incarichi di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione*, in RIDL, 2007, n. 3, pt. 2, 676-682; M. PANTANO, *Sulle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti di un componente del servizio di prevenzione e protezione*, in *Sanità pubblica*, 2005, n. 3, 81-85; R. DUBINI, *Il servizio di prevenzione e protezione*, in *ISL*, 2000, n. 2S, 3-31; F. BACCHINI, *Il servizio di prevenzione e protezione, il suo responsabile e i c.d. "consulenti per la sicurezza"*, in *ISL*, 2001, n. 9, 481-484; C. GENIALE, *La formazione del personale responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione nelle pubbliche amministrazioni*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2006, n. 12, 1660-1663; F. BACCHINI, *Il SPP nelle grandi aziende industriali*, in *ISL*, 2007, n. 4, 193-201; A. BERTULETTI, *Il rifiuto del lavoratore di esercitare mansioni di responsabile del servizio prevenzione e protezione e il risarcimento del danno (Commento a Cass. Civ., 15 settembre 2006, n. 19965)*, in *RCP*, 2007, n. 6, 1325; G. LEOCATA, *Metodi e criteri della qualità della formazione del servizio prevenzione e protezione*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2006, n. 21, 2636-2644; S. MAURIZI, *Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro previsto dal d.lgs. 626/94*, in *Il Nuovo diritto*, 2006, n. 9-10, 1028-1035; M. PANTANO,

Sulle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti di un componente del servizio di prevenzione e protezione, in Sanità pubblica, 2005, n. 3, 81-85; F. BACCHINI, La rimozione delle situazioni di pericolo è tra i compiti del SPP?, in ISL, 2005, n. 6, 339-340; P. SOPRANI, Datore di lavoro e RSPP: il principio di affidamento e l'esenzione dal debito di sicurezza, in ISL, 2005, n. 2, 82-86; P. SOPRANI, G. TADDIA, I nuovi requisiti professionali degli RSPP, in ISL, 2003, n. 9, 489-491; M. DEL NEVO, Deleghe ai RSPP: gli errori da evitare, in ISL, 2003, n. 6, 329-341; M. LAI, I requisiti professionali degli addetti e dei RSPP, in ISL, 2003, n. 4, 189-192; R. DUBINI, Il RSPP e il nuovo disegno di legge sulle figure professionali della sicurezza, in ISL, 2003, n. 1, 5-7; A. NEGRO, Riflessioni sulla responsabilità penale colposa del responsabile servizio prevenzione e protezione, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2002, n. 21, 2282-2290; E. PRIMERANO, R. ZUCCHETTI, Solo specialisti alla guida della sicurezza nelle aziende (professionalità necessarie agli operatori della salute e sicurezza del lavoro), in ISL, 2002, n. 1S, 3-23; F. BACCHINI, Il servizio di prevenzione e protezione, il suo responsabile e i c.d. "consulenti per la sicurezza", in ISL, 2001, n. 9, 481-484; P. ANCILLOTTI, Atti del Convegno "Dei delitti e delle pene" del RSPP alla luce del d.lg. n. 626/1994. La sicurezza sul lavoro: non solo RSPP. Introduzione al tema, in ISL, 2001, n. 8S, 3-4; L. PONIZ, Atti del Convegno "Dei delitti e delle pene" del RSPP alla luce del d.lg. n. 626/1994. Dei delitti e delle pene del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla luce del d.lg. n. 626/1994: qualche riflessione sulla responsabilità penale del RSPP, in ISL, 2001, n. 8S, 5-8; G. NICOLINI, Atti del Convegno "Dei delitti e delle pene" del RSPP alla luce del d.lg. n. 626/1994. Le linee di difesa in un procedimento nel quale sia coinvolto il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La (eventuale) responsabilità penale del RSPP, in ISL, 2001, n. 8S, 9-10; P. VARISCHI, Atti del Convegno "Dei delitti e delle pene" del RSPP alla luce del d.lg. n. 626/1994. La responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in ISL, 2001, n. 8S, 15-17; F. BACCHINI, Atti del Convegno "Dei delitti e delle pene" del RSPP alla luce del d.lg. n. 626/1994. Spunti per la stesura di un incarico o di un contratto per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9 del d.lg. n. 626/1994, in ISL, 2001, n. 8S, 18-25; G. ALBERINI, Atti del Convegno "Dei delitti e delle pene" del RSPP alla luce del d.lg. n. 626/1994. La certificazione su base volontaria delle competenze degli RSPP, in ISL, 2001, n. 8S, 26-27; D. CARBONE, Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella sicurezza del lavoro, in DLMarche, 2001, n. 1-2, 59-62; E. LEACI, Le responsabilità penali per gli incidenti sui luoghi di lavoro, in ISL, 2001, n. 5, 247-249; M. DEL NEVO, Come organizzare un servizio di prevenzione e protezione efficiente, in ISL, 2000, n. 9, 461-476; I. BORGHINI, Responsabilità del titolare del servizio di prevenzione e protezione, in DL, 2000, n. 4, pt. 2, 301-305; G. TADDIA, Preposto e Rsp: ruoli e distinzioni, in ISL, 1999, n. 9, 507-509; G. NICOLINI, La (eventuale) responsabilità penale del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione), in ISL, 1999, n. 3, 139-141; A. AVVISATI, Responsabilità del datore di lavoro nella nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), in ISL, 1999, n. 1, 11-13; M. LAI, I nuovi soggetti della prevenzione, in RGL, 1997, n. 3-4, pt. 1, 391-426; R. BACCHINI, Il servizio di prevenzione e protezione, in ISL, 2008, n. 5, 268; N. FURIN, E. DE NEGRI, Nuova sicurezza del lavoro: soggetti responsabilità e sanzioni, La Tribuna, Piacenza, 2008; G. LAGEARD, M. GEBBIA, I soggetti penalmente responsabili in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, Il Sole 24 Ore Pirola, Milano, 2008; M.M. RIZZO, L. LIONE, M. MARINO, Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Manuale per il "datore di lavoro" che intende svolgere personalmente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione della propria azienda, Editrice UNI Service, Trento, 2008; P. SOPRANI, Il "TU sicurezza": novità, obblighi, responsabilità, sanzioni, in ISL, 2008, n. 5, 237; G. TACCONI, Sicurezza sul lavoro. Violazioni penali e amministrative. Prontuario su obblighi e sanzioni del T.U. n. 81/2008 ad uso di operatori e imprese, Sistemi editoriali, Pozzuoli, 2009; M. VIGONE, Sicurezza sul lavoro: obblighi e responsabilità, Il Sole 24 Ore Pirola, Milano, 2008.

3. Sul responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, M. LAI, *I requisiti professionali degli addetti e dei RSPP*, in *ISL*, 2003, n. 4, 189-192; V. PASQUARELLO, *Incompatibilità degli incarichi di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione*, in *RIDL*, 2007, n. 3, pt. 2, 676-682; I. BORGHINI, *Responsabilità del titolare del servizio di prevenzione e protezione*, in *DL*, 2000, n. 4, pt. 2, 301-305; A. AVVISATI, *Responsabilità del datore di lavoro nella nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)*, in *ISL*, 1999, n. 1, 11-13; P. SOPRANI, *Datore di lavoro e RSPP: il principio di affidamento e l'esenzione dal debito di sicurezza*, in *ISL*, 2005, n. 2, 82-86; M. ROSSI, *I soggetti responsabili dell'obbligo di sicurezza (sezione I)*, in *ISL*, 2004, n. 8, 6-16; R. DUBINI, *Il RSPP e il nuovo disegno di legge sulle figure professionali della sicurezza*, in *ISL*, 2003, n. 1, 5-7; P. SOPRANI, *I costi della sicurezza: profili di responsabilità dei soggetti coinvolti*, in *ISL*, 2006, n. 7, 393-397; C. GENIALE, *La formazione del personale responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione nelle pubbliche amministrazioni*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2006, n. 12, 1660-1663; E. PRIMERANO, *Solo specialisti alla guida della sicurezza nelle aziende (professionalità necessarie agli operatori della salute e sicurezza del lavoro)*, in *ISL*, 2002, n. 1S, 3-23; G. NICOLINI, *Atti del Convegno "Dei delitti e delle pene" del RSPP alla luce del d.lg. n. 626/1994. Le linee di difesa in un procedimento nel quale sia coinvolto il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La (eventuale) responsabilità penale del RSPP*, in *ISL*, 2001, n. 8S; D. CARBONE, *Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella sicurezza del lavoro*, in *DL Marche*, 2001, n. 1-2, 59-62; E. LEACI, *Le responsabilità penali per gli incidenti sui luoghi di lavoro*, in *ISL*, 2001, n. 5, 247-249; G. TADDIA, *Preposto e Rsp: ruoli e distinzioni*, in *ISL*, 1999, n. 9, 507-509; G. NICOLINI, *La (eventuale) responsabilità penale del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)*, in *ISL*, 1999, n. 3, 139-141; M. LAI, *I nuovi soggetti della prevenzione*, in *RGL*, 1997, n. 3-4, pt. 1, 391-426. F. BASENGHI, *La gestione della sicurezza: profili soggettivi*, in *La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda*, Ipsoa, Milano, 2008, 82 ss.; C.G. CATANOSO, *Tra conferme e novità il ruolo del responsabile SPP*, in *A&S*, 2008, n. 12, 72-77; L. BUTTI e S. CORBETTA, *Il RSPP diventa coordinatore: quali nuove responsabilità per il consulente del datore?*, in *A&S*, 2008, n. 12, 79-80; R. BACCHINI, *Il servizio di prevenzione e protezione*, in *ISL*, 2008, n. 5, 268-271; L. GALANTINO, *Diritto del Lavoro*, Giappichelli, Torino, 2008, 399-400.

4. Sullo svolgimento diretto delle attività di RSPP da parte del datore di lavoro M.M. RIZZO, L. LIONE, M. MARINO, *Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Manuale per il "datore di lavoro" che intende svolgere personalmente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione della propria azienda*, Editrice UNI Service, Trento, 2008.

5. Sulla riunione periodica, R. DUBINI, *La riunione periodica di prevenzione: indicazioni operative*, in *ISL*, 2004, n. 6, 342-346; E. PRIMERANO, *La riunione periodica di prevenzione e protezione*, in *ISL*, 2002, n. 12, 665-675; R. DUBINI, *Il servizio di prevenzione e protezione*, in *ISL*, 2000, n. 2S, 3-31.

Sezione (B)

La gestione delle emergenze

1. La Sezione VI del Titolo I del decreto legislativo n. 81 del 2008, intitolata *Gestione delle emergenze*, si apre con l'articolo 43, che – riproponendo in maniera pressoché immutata quanto era disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 –

contempla la disciplina generale per la gestione delle emergenze. Sulla gestione delle emergenze, B. MAGALDI, *I compiti degli addetti alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro*, in *Ambiente energia lavoro*, 2000, n. 1, 23-28; M. GAIGA, *Linee guida per la stesura dei piani di emergenza*, in *ISL*, 1999, n. 8, 475-481; A. DAL MASCHIO, *L'illuminazione di emergenza*, in *Ambiente energia lavoro*, 2001, n. 10, 609-615; B. MAGALDI, *La formazione e i compiti degli addetti all'emergenza per il soccorso delle persone bloccate negli ascensori*, in *Ambiente energia lavoro*, 2001, n. 3, 201-204; D. RUSSIGNAG, *Millennium bug e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*, in *ISL*, 1999, n. 12, 665-671.

2. Anche il prestatore di lavoro deve contribuire all'adempimento degli obblighi imposti ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine il Testo Unico, accorda ai lavoratori un vero e proprio diritto di abbandonare il posto di lavoro o la zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, e cioè la possibilità di ricorrere all'autotutela alla stregua di un giustificato motivo di rifiuto della prestazione di lavoro per inidoneità dell'ambiente lavorativo. Sui diritti del lavoratore in caso di pericolo grave e immediato, si vedano M.R. IORIO, *L'eccezione di inadempimento del lavoratore giustificata da una situazione di pericolo per la sua salute*, in *DRI*, 2006, n. 2, 495-498; C. CARNEVALE, *Eccezione di inadempimento dell'obbligo di sicurezza*, in *DL*, 2006, n. 3, pt. 2, 165-169; P. SOPRANI, *Eccezione di inadempimento: il diritto di resistenza del lavoratore*, in *ISL*, 2006, n. 2, 92-96; F. PALADINO, *Eccezione d'inadempimento: nuove frontiere teorico-applicative*, in *OLG*, 2005, n. 4, 755-766.

3. Sul primo soccorso, G. BATTARINO, *La risposta all'emergenza sanitaria nei luoghi di lavoro*, in *LPO*, 2004, n. 10, 1506-1519; P. ABETTI, A. BOSSI, M. DEL NEVO, M. FERRANTE, S. SPIRIDIGLIOZZI, *Il pronto soccorso aziendale: fonti e finalità. Manuale di primo soccorso per l'addestramento e l'aggiornamento degli addetti alle squadre di primo soccorso*, in *ISL*, 2004, n. 7, 3-27; M. DEL NEVO, *L'organizzazione del primo soccorso in azienda*, in *ISL*, 2001, n. 11, 591-602; R. DUBINI, *Il primo soccorso in azienda*, in *Ambiente energia lavoro*, 2000, n. 7-8, 452-460; B. MAGALDI, *I compiti degli addetti alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro*, in *Ambiente energia lavoro*, 2000, n. 1, 23-28; sulla prevenzione incendi, A. CAPPÀ, *Certificato prevenzione incendi: un caso pratico*, in *ISL*, 2006, n. 10, inserto; B. MAGALDI, *Mezzi di protezione antincendio: gli estintori portatili*, in *Ambiente energia lavoro*, 2000, n. 7-8, 447-451; A. CAPPÀ, G. SCLIP, *La sicurezza antincendio in presenza di disabili: strumenti di verifica e controllo*, in *ISL*, 2006, n. 11, 640-645; A. CAPPÀ, *Gli impianti di sollevamento e la prevenzione incendi*, in *ISL*, 2005, n. 12, 661-664; G. MAGALDI, *Brevi note in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*, in *Il Foro toscano - Toscana giurisprudenza*, 2007, n. 1, pt. 5, 67-69; F. BACCHINI, *La prevenzione incendi sul luogo di lavoro*, in *ISL*, 2003, n. 1S, 3-27; A. ROTELLA, *Manuale antincendio: nozioni di base*, in *ISL*, 2006, n. 3S, 3-16; A. CAPPÀ, *Estintori da incendio: assetto legislativo e realtà politica*, in *ISL*, 2006, n. 2, 76-82; A. TONTI, *Caratterizzazione antincendio degli estintori portatili*, in *ISL*, 2005, n. 5, 245-252; F. BACCHINI, *La prevenzione incendi sul luogo di lavoro*, in *ISL*, 2003, n. 1S, 3-27; D. BOTTINO, *Verifica impianti elettrici nei luoghi con pericolo di incendio e scoppio*, in *ISL*, 2002, n. 3, 121-134; B. MAGALDI, *Mezzi di protezione antincendio: gli estintori portatili*, in *Ambiente energia lavoro*, 2000, n. 7-8, 447-451; A. DAL MASCHIO, *L'importanza delle vie di fuga in caso di incendio*, in *Ambiente energia lavoro*, 2000, n. 3, 189-194.

4. Sulla prevenzione antincendio V. CIRILLO, S. INZERILLO, *Testo unico sicurezza del lavoro, La sicurezza antincendio nelle attività lavorative. Adempimenti e sanzioni alla luce del D.Lgs. 81/2008. Linee guida per la progettazione antincendio. Redazione del piano di emergenza*, Ipsoa

Indicitalia, Milano, 2008; E. LAVÈ, P. LAVÈ, *Il manuale dell'addetto antincendio, aggiornato con il D.Lgs. 81/2008*, EPC Libri, Roma, 2009.

Capitolo VI FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

1. Il legislatore si è preoccupato, sin da tempi non recenti, di mettere in evidenza che l'informazione e la formazione non devono essere considerati dal lavoratore «come meri adempimenti burocratici e passivi», vale a dire attività solo formali; è invece necessaria una partecipazione attiva e consapevole di ciascun lavoratore, che trova la sua fonte normativa già nell'assetto del decreto legislativo n. 626 del 1994. Si vedano G. ROSEO, *Il ruolo strategico dell'informazione e della formazione all'interno della nuova filosofia comunitaria*, in *Fogli d'informazione ISPE/SL*, 1996, n. 1, 23; O. DI MONTE, *L'informazione e la formazione dei lavoratori*, in M. RICCI (a cura di), *La sicurezza sul lavoro*, Cacucci, Bari, 1999, 170. La formazione, concepita come agente primario di cambiamento culturale, si impone come strumento basilare di impulso al processo di acquisizione della sicurezza come componente essenziale della qualità della vita lavorativa stessa. Anche il quadro della formazione e informazione è sensibilmente cambiato, responsabilizzando tutte le parti, compresi i soggetti collettivi e le parti sociali. Senza dubbio un cambiamento nell'assetto della stessa tutela della salute e sicurezza si deve alla stessa introduzione di nuove tipologie contrattuali da parte del decreto legislativo n. 276 del 2003. Analizza in maniera puntuale la questione della formazione e informazione dei lavoratori alla luce della Riforma Biagi G. DE LUCA, *Formazione ed informazione nei rapporti di lavoro atipici e flessibili (pt. I)*, in *ISL*, 2005, n. 2, 77-81; si veda anche P. DE VITA, *Il nuovo quadro normativo sulla formazione in tema di sicurezza*, in *Boll. Adapt*, 2007, n. 17, www.adapt.it.

2. La formazione e l'informazione rimangono ancora di fondamentale importanza nel nuovo assetto di tutela definito nel decreto legislativo n. 81 del 2008. Per un primo inquadramento, anche dal punto di vista definitorio, si veda A. D'AMORE, *Formazione, informazione e addestramento*, in *ISL*, 2008, n. 5, 272-275. La formazione è intesa ancora, come già nel decreto legislativo n. 626 del 1994, come principio essenziale del complesso sistema di tutela della salute e sicurezza nell'ambito del nuovo decreto legislativo n. 81 del 2008, vedi REDAZIONE (a cura di), *La formazione estesa a tutti nel d. lgs. 81 del 2008 è un principio fondamentale?*, in *A & S*, 2008, n. 1, 52.

3. Un'ottima ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali sul tema e sull'obbligo di formazione e informazione di ciascun lavoratore è fatta da R. GUARINIELLO, *Formazione teorica e formazione pratica dei lavoratori*, in *ISL*, 2009, n. 1, 39, il quale si sofferma su una recente pronuncia della Corte di Cassazione in base alla quale, anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a formare ed informare il lavoratore, non cessa il suo dovere di vigilanza e controllo sull'attività, soprattutto se essa è svolta da un lavoratore inesperto come un apprendista. Sempre in merito agli orientamenti giurisprudenziali, si ricordi che l'obbligo di formazione e informazione è particolarmente importante e, nello stesso tempo, assai delicato, nel caso del cambiamento di mansioni. Lo ricorda, a commento di un intervento sul tema da parte della Corte di Cassazione, R.

GUARINIELLO, *Informazione formazione dei lavoratori al cambio di mansioni*, in *ISL*, 2008, n. 2, 106.

È opportuno soffermarsi anche sulla valorizzazione del ruolo svolto dalle parti sociali, alle quali è stato assegnato anche il compito o, forse ancora meglio, la sfida, di valorizzare la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Si può constatare, non senza attribuire al fatto una certa connotazione positiva, che in alcuni settori a più alto rischio (vedi ad esempio l'edilizia) le parti sociali hanno previsto diverse ore da dedicare alla formazione sulla sicurezza sul lavoro. Sul punto vedi R. GIROTTO: *edilizia: così le 16 ore di formazione obbligatoria*, in *GLav*, 2009, n. 21, 23.

Un profilo problematico di sicura rilevanza è quello delle sanzioni che il decreto legislativo n. 81 del 2008 ha disposto nel caso di inadempimento dell'obbligo di formazione e addestramento. Sul punto vedi A.M. ISOLA, *Formazione e informazione: le disposizioni del d. lgs. 81 per ogni rischio particolare*, in *A & S*, 2008, n. 18, 31.

Per quanto riguarda l'effettività della formazione, resta invece di imprescindibile importanza il profilo relativo al libretto formativo del cittadino, di cui in dottrina è stata giustamente evidenziata la applicazione parziale, spesso dovuta ad una non completa attuazione delle norme da parte delle Regioni. Sul punto, tenuto conto del fatto che sono davvero pochi i contributi dottrinali, spicca M. GALLO, *Libretto formativo del lavoratore: i profili applicativi e sanzionatori del nuovo regime*, in *GLav*, 2008, n. 24, 12.

Capitolo VII LA SORVEGLIANZA SANITARIA

1. La sorveglianza sanitaria rappresenta un fondamentale segmento del processo di gestione e valutazione del rischio e di monitoraggio delle condizioni di salute dei lavoratori in relazione all'organizzazione del lavoro. Essa incombe obbligatoriamente sul datore di lavoro, secondo le modalità prescritte dalla vigente disciplina.

Per una ricostruzione in chiave retrospettiva si vedano M. BIAGI, *La sorveglianza sanitaria*, in *Dossier Ambiente*, 1994, n. 28, 131; R. DUBINI, *Amianto e sorveglianza sanitaria: un brutto passo falso*, su *www.puntosicuro.it*; AA.VV., *La sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Ruoli, compiti e obblighi del medico competente, orientamenti degli organi di vigilanza, protocolli sanitari per rischio e per comparto lavorativo, tutela dei minori e delle lavoratrici madri, lavori atipici, vademecum delle norme e circolari*, EPC libri, Roma, 2006; F.S. VIOLANTE, L. MONTUSCHI, *Le basi giuridiche della sorveglianza sanitaria*, Mattioli, 1885, Fidenza, 2006; M. DEL NEVO, *La sorveglianza sanitaria nella prospettiva del Testo unico*, in *ISL*, 2005, n. 4, 185-191; R. DUBINI, *I rischi e la sorveglianza sanitaria in edilizia*, in *Ambiente energia lavoro*, 2001, n. 5, 343-349; P. PITTARO, *Visite mediche obbligatorie e responsabilità penale del datore di lavoro*, in *RGL*, 1993, n. 1, 163-169; R. LUCCHINI, *La conduzione della sorveglianza sanitaria dell'ente pubblico: attualità e problematiche future*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2006, n. 21, 2619-2621; G. CAMPURRA, *La sorveglianza sanitaria nel decreto sulla protezione dei lavoratori dal rumore*, in *ISL*, 2006, n. 8, 452-459; F. CAVARIANI, A. GIOVANNAZZI, R. LEONORI, D. RUGHI, *Polveri contenenti silice cristallina (SLC): valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria*, in *ISL*, 2006, n. 5S, 3-23; G. DE FALCO, *Controlli sanitari sul lavoratore tra statuto dei lavoratori e normativa di sicurezza*, in *Cass. Pen.*, 2005, n. 11, 3485-3492; G. DE LUCA, *La sorveglianza sanitaria nei nuovi contratti di lavoro*, in *ISL*, 2005, n. 9, 491-499; F. BACCHINI, *Gli accertamenti sull'idoneità fisica del lavoratore per lo svolgimento della mansione*, in *ISL*, 2003, n. 3, 151-162; P. D'ALESSIO, G. D'AURIA, D. DE LUCIA, O. FORMICOLA, G. GRANATO, G. RUSSO, T. PIGNONE, *Applicabilità dei test di rischio trombofilico nella sorveglianza sanitaria*, in *ISL*, 2002, n. 2, 73-80; P. PITTARO, *Visite mediche obbligatorie e responsabilità penale del datore di lavoro*, in *RGL*, 1993, n. 1, 163-169.

2. Gli articoli 2, lettera *b*, e 38, decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplinano la figura del medico competente, che rappresenta una delle figure fondamentali della attività di sorveglianza sanitaria. Per tale attore della sicurezza il legislatore ha previsto specifici requisiti di esperienza e professionalità. In chiave anche retrospettiva si vedano A. DEL NEVO, *Quando è necessario nominare il medico competente: gli obblighi reali in tema di sorveglianza sanitaria*, in *ISL*, 2001, n. 5, 299-308; F. BACCHINI, *Strutture di medicina del lavoro, sorveglianza sanitaria e incarico di medico competente*, in *ISL*, 2007, n. 1, 5-14; A. DEL NEVO, M. DEL NEVO, *Le responsabilità del medico competente*, in *ISL*, 2007, n. 12; L. ALESSIO, M. CRIPPA, *Il ruolo del medico competente*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2006, n. 21, 2590-2600; P. SOPRANI, *Medico competente: lavoratore autonomo o dipendente?*, in *ISL*, 2006, n. 3, 133-136; P. ABETTI, M. FERRANTE, F. PULTONE, S. SPIRIDIGLIOZZI, *Il giudizio del medico competente: revisione della casistica*, in *ISL*, 2002, n. 4, 177-183; M. BONA, *Il nesso di*

causa nella responsabilità civile del medico e del datore di lavoro a confronto con il decalogo delle sezioni unite penali sulla causalità omissiva, in RDC, 2003, n. 4, pt. 2, 362-416; M. DEL NEVO, *Medico competente e Corte di Cassazione*, in ISL, 2002, n. 1, 17-29; P. TULLINI, *La responsabilità civile del medico competente verso l'azienda*, in RIDL, 2002, n. 2, 219-237; M. LAI, *Medico competente: profili applicativi*, in ISL, 2000, n. 9, 445-453; M. DEL NEVO, *Colpe e reati del medico competente*, in ISL, 2000, n. 3, 117-130; E. DI CAPRIO, B. GRIECO, M. RUSSO, *Il medico competente di fronte al problema dell'elettrosmog*, in RIMP, 1999, n. 6, pt. 1, 1055-1068; M. PARISI, *Analisi della responsabilità colposa del medico del lavoro per gli infortuni in azienda*, in *Rivista penale*, 1999, n. 2, 139-144; M. GALLO, *Potenziare le responsabilità per preposto e medico*, in *A&S*, 2008, n. 13, 30 ss.; Sul medico competente, si vedano ancora P. TULLINI, *La responsabilità civile del medico competente verso l'azienda*, in RIDL, 2002, n. 2, 219-237; P. ABETTI, M. FERRANTE, F. PULTRONE, S. SPIRIDIGLIOZZI, *Il giudizio del medico competente: revisione della casistica*, in ISL, 2002, n. 4, 177-183; F. BACCHINI, *Strutture di medicina del lavoro, sorveglianza sanitaria e incarico di medico competente*, in ISL, 2007, n. 1, 5-14.

3. Importanti interventi correttivi sono stati apportati dal decreto legislativo n. 106 del 2009 alla materia della sorveglianza sanitaria, sia attraverso correzioni agli allegati tecnici contenenti la modulistica di riferimento, che mediante cruciali integrazioni delle prescrizioni agli articoli da 38 a 42, oltre che sotto un profilo di integrazione tra sorveglianza sanitaria e organizzazione del lavoro all'articolo 29. Tra queste ultime merita particolare attenzione l'inserimento della possibilità di effettuazione di visite mediche preventive in fase preassuntiva e di visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione, operazione che compone un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Per una ricostruzione si rinvia a P. MONDA, *La sorveglianza sanitaria*, in L. ZOPPOLI, P. PASCUCCHI, G. NATULLO (a cura di), *Le nuove regole per la salute e sicurezza dei lavoratori*, Ipsoa, Milano, 2008, 285-294, nonché E. BARROCO, A. BATTISTUTTO, *Il divieto di visite preassuntive: quali vie d'uscita per il datore?*, in *GLav*, n2008, . 45, 25.

4. Parallelamente vanno tenute in debito conto le novità prospettate in tema di rivisitazione della complessa disciplina inerente alla sorveglianza sanitaria in tema di uso di sostanze alcoleliche e psicotrope, che non poche ambiguità interpretative e applicative ha ingenerato nella prassi aziendale a causa non soltanto di difficoltà operative legate all'espletamento dei protocolli sanitari, ma anche dei riflessi sulla continuazione del rapporto di lavoro che siffatto accertamento comporta.

In relazione ai primi si vedano F. D'ORSI, R. NARDA, F. SCARLINI, E. VALENTI, *La sorveglianza sanitaria dei lavoratori*, EPC Libri, Roma 2008; G. CAMPURRA, *Manuale medicina del lavoro 2008. Manuali professionali*, Ipsoa Indicalia Editore, Milano, 2008; M. M. RIZZO, *Manuale di primo soccorso. Come affrontare le emergenze sanitarie nei luoghi di lavoro e nella vita quotidiana*, Editrice UNI Service, Trento, 2008, nonché S. CAMPURRA, *La nuova sorveglianza sanitaria*, in ISL, 2008, n. 5, 276; G. LEOCATA e R. STOPPINI, *Per la tutela della salute vecchi e nuovi orientamenti sulla sorveglianza sanitaria*, in *A&S*, 2008, n. 13, 35 ss.

Per una ricostruzione dei profili relativi alla prosecuzione del rapporto di lavoro, si vedano vedano A. LEPORE, *Licenziamento per inidoneità psicofisica sopravvenuta e adempimento degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c.*, in GI, 2001, n. 6, 1104-1105; F. NOTARO, *Diritto del lavoratore tossicodipendente alla conservazione del posto e abbandono del programma riabilitativo*, in GC, 2001, n. 3, 797; nonché C. FRASCHERI, *Assunzione di droghe e alcol: i problemi irrisolti dal Decreto legislativo n. 81/2008 per accertare la dipendenza*, in *A&S*, 2008, n. 14. Sulle molteplici

problematiche legata alla effettuazione della sorveglianza e il rispetto dei diritti costituzionali si veda per un quadro generale G. SPOLVERATO, F. MARCHESAN, *Controllo sul lavoro e privacy*, in *DPL*, 2009, n. 14, inserto.

Capitolo VIII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

Sezione (A)

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi paritetici

1. Il momento partecipativo riveste un ruolo fondamentale nella disciplina prevenzionistica, anche alla luce della sua valorizzazione da parte della disciplina comunitaria. Diversi nodi problematici sono stati sollevati dalla dottrina sul ruolo e le prerogative del rappresentante per la sicurezza, che diversamente dalle Rsa e dalle Rsu, deve essere presente in tutte le aziende ed unità produttive, oltre alle caratteristiche dell'organismo e le sue modalità costitutive. Ulteriori problematiche riguardano le prerogative del rappresentante, che richiederebbero una disciplina chiara ed esaustiva, data la delicatezza e la peculiarità tecnica del relativo incarico. Sul punto, G. NATULLO, *Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanze sindacali in azienda*, in *ADL*, 1994, n. 4, 208. Si veda, anche, S. MARETTI, *Normativa comunitaria in materia di sicurezza: le nozioni di datore di lavoro, lavoratore e rappresentante per la sicurezza (parte II)*, in *MGL*, 2001, 570 ss., e M. DI LECCE, *Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*, in *D&L*, 1995, 53 ss.

2. Sul tema già L. Montuschi sottolineava che sarebbe stato opportuno realizzare una riforma della normativa sul RLS, con il triplice obiettivo di garantire l'effettiva presenza in ogni azienda o unità produttiva, di rafforzarne la specificità strutturale, funzionale e di competenza, di salvaguardarne la libertà e l'attività sindacale rispetto a eventuali comportamenti ostativi del datore di lavoro. Sul punto, si legga L. MONTUSCHI, *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, F. Angeli, Milano, 1989, 154.

3. C. Smuraglia osservava, inoltre, che il legislatore avrebbe attribuito al rappresentante per la sicurezza solo un ruolo consultivo, di controllo e proposta, non invece funzioni negoziali. Egli sottolinea quindi la necessità di aprire a tale figura uno spazio per la contrattazione collettiva pure di livello decentrato in tema di ambiente di lavoro, di informazione e formazione, di nuovi rischi: stress da lavoro, molestie, mobbing, rischi legati alla flessibilità, al lavoro degli immigrati, al lavoro femminile ovvero sullo stesso versante del decentramento produttivo e della determinazione dei budget aziendali per la sicurezza. Altri temi importanti potrebbero essere la lotta al sommerso, i ritmi e i carichi di lavoro, l'orario e i turni, il salario variabile e, non ultima, la messa a punto di codici di condotta. In argomento, si legga C. SMURAGLIA, *Evoluzione legislativa, esperienze applicative e prospettive di riforma*, in M. RICCI (a cura di), *La sicurezza sul lavoro. Evoluzione legislativa, esperienze applicative e prospettive di riforma*, Cacucci, Bari, 1999, 81.

4. In chiave comparata, V. Howes, metteva in luce i meccanismi di funzionamento della partecipazione dei lavoratori alla gestione della materia salute e sicurezza, nel sistema del Regno Unito. Sul punto: V. HOWES, *Workers' Involvement in Health and Safety Management and Beyond: The UK Case*, in *IJLLIR*, 2007, vol. 23, n. 2, 245-266, in *Boll. Adapt*, 2007, n. 20,

nonché in *www.adapt.it*, indice A-Z, voce *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (studi e inchieste)*. In generale, sul ruolo delle parti sociali in materia, A. TAMPIERI, *Azione sindacale e contrattazione collettiva nella tutela delle condizioni di lavoro*, in RGL, 2001, I, 551 ss.; C. ZOLI, *Sicurezza del lavoro: contrattazione e partecipazione*, ivi, 2000, 613 ss.

5. Sulle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e la necessità di rilancio della filosofia partecipativa, P. CAMPANELLA, *Profili collettivi di tutela della salute e rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza: disciplina legislativa, bilancio applicativo, prospettive di riforma*, in RGL, 2007, n. 2, suppl., 176, nt. 79; G. PROIA, *Consultazione e partecipazione dei lavoratori*, in L. MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, Salute e Sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Giappichelli, Torino, 1997, 194; M. RICCI, *Sicurezza sul lavoro: controllo e partecipazione sindacale tra iure condito e de iure condendo*, in LG, 2008, n. 2, 113-122; V. PASQUARELLO, *Incompatibilità degli incarichi di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione*, in RIDL, 2007, n. 3, pt. 2, 676-682; C. ZOLI, *Sicurezza del lavoro: contrattazione e partecipazione*, in RGL, 2000, n. 3, pt. 1, 613-637; A. TAMPIERI, *L'azione sindacale nei recenti decreti sulla sicurezza del lavoro*, in DL, 1996, n. 5, pt. 1, 434-442; E. SALIMEI, *Il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori*, in *Ambiente energia lavoro*, 2002, n. 3, 197-200; F. FONSMONTI, P. SCIORTINO, *Il «lavoro retribuito» del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*, in ISL, 2007, n. 6, 300 ss.; M. LAI, *RLS: aspetti applicativi*, in ISL, 1999, n. 11, 613-616; T. ELISINO, *Il rappresentante per la sicurezza: attribuzioni, poteri ed obblighi*, in *Rivista delle cancellerie*, 2005, n. 3, 308-313; P. SCIORTINO, *La partecipazione «equilibrata» dei lavoratori nella costruzione del sistema di sicurezza sul lavoro. Il Rappresentante per la sicurezza sul lavoro*, in LPO, 2004, n. 2, 194-217; M. FREDIANI, *Potere organizzatorio aziendale e rappresentante della sicurezza*, in LG, 2003, n. 3, 231-232; M. LAI, *Il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza*, in ISL, 2002, n. 3, 135-137; R. DUBINI, *Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*, in ISL, 1999, n. 7, 1-23; F. BACCHINI, *La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza nel diritto delle relazioni industriali e sindacali*, in LG, 1999, n. 7, 624-638; L. ZEZZA, *In tema di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*, in *D&L*, 1999, n. 2, 302-304; S. GARIBOLDI, *Le garanzie sindacali del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle piccole imprese*, in RIDL, 1998, n. 2, pt. 2, 274-278; P. SOPRANI, *Partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) alla gestione della sicurezza*, in ISL, 2000, n. 7, 356-357.

6. Sulla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, M. LAI, *Il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza*, in ISL, 2002, 135 ss.; T. ELISINO, *Il rappresentante per la sicurezza: attribuzioni, poteri ed obblighi*, in *Rivista delle cancellerie*, 2005, n. 3, 308-313; M. LAI, *RLS: aspetti applicativi*, in ISL, 1999, n. 11, 613-616; F. BACCHINI, *Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: la formazione*, in ISL, 2003, n. 5, 281-288.

7. La partecipazione dei lavoratori assume un ruolo fondamentale nell'impianto del Testo Unico, presentandosi decisamente potenziata rispetto al decreto legislativo n. 626 del 1994. Ai sensi degli articoli 2, lettera i, e 47, decreto legislativo n. 81 del 2008, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono riconosciuti specifici diritti in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. Per tentare di migliorare le condizioni di lavoro, dal punto di vista della sicurezza, la strada più giusta consiste nella partecipazione, nel coinvolgimento e nella sensibilizzazione dei lavoratori. Il RLS è tratteggiato in modo simile a quanto previsto all'articolo 9 dello Statuto dei Lavoratori («I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica»). Oggi, con l'introduzione

del Testo Unico, tale norma s'intende implicitamente abrogata. Il RLS viene nominato secondo quanto disposto all'articolo 47, comma 6, decreto legislativo n. 81 del 2008, cioè tramite elezione da parte dei lavoratori (il giorno della votazione è identico in tutto il Paese). Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale (articolo 48, decreto legislativo n. 81 del 2008) o di comparto, aziendale o di sito produttivo (articolo 49, decreto legislativo n. 81 del 2008). Le modalità elettive variano a seconda del numero di dipendenti. Nel caso in cui non avviene alcuna elezione, le funzioni di RLS vengono svolte dal rappresentante territoriale o di sito produttivo. A differenza delle altre figure, per ricoprire il ruolo di RLS la legge non prevede alcun requisito tecnico-professionale. L'articolo 50, decreto legislativo n. 81 del 2008, specifica espressamente quali sono le attribuzioni del RLS. Si veda, sul rappresentante dei lavoratori, L. GALANTINO, *Diritto Sindacale*, Giappichelli, Torino, 2008, 25-27; M. GALLO, *Il ruolo più incisivo del RLS rafforza i diritti dei lavoratori*, in *A&S*, 2009, n. 3, 18-23; M. LAI, *Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori*, in *ISL*, 2008, n. 5, 290-292; M. PACCIANA, *Il punto della situazione su RLS e comunicazione dati*, in *A&S*, 2009, n. 14, 38-41; L. BARBATO, C. STANZANI, *Guida per il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza*, Edizioni Lavoro, Roma, 1998, 27-34; G. GALLI, *Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*, EPC Libri, Roma, 2008.

8. Il coinvolgimento delle parti sociali trova significativa espressione a livello territoriale negli *organismi paritetici*, le cui prerogative sono valorizzate in un'ottica promozionale e di supporto tecnico alle imprese. Si tratta di un'ulteriore sede di confronto esterno all'azienda che si affianca alla consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori sul luogo di lavoro. L'articolo 2, comma 1, lettera *ee*, decreto legislativo n. 81 del 2008, definisce gli organismi paritetici come «sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento». La loro funzione risulta ampiamente potenziata nel contesto del decreto legislativo n. 106 del 2009, che ha apportato una strategica innovazione nell'ambito dell'articolo 51 del Testo Unico. Per una ricognizione sul tema della pariteticità si vedano M. RICCI, *Gli organismi paritetici e il fondo di sostegno*, in L. ZOPPOLI, P. PASCUCI, G. NATULLO (a cura di), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, Ipsoa, Milano, 2008, 433-441; M. LAI, *I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi paritetici*, in M. RUSCIANO, G. NATULLO (a cura di) *Ambiente e sicurezza del lavoro*, in F. CARINCI (diretto da), *Diritto del lavoro, Commentario*, Utet, Torino, 2007, tomo VIII; M. LAI, *Il ruolo delle parti sociali: in particolare le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi paritetici*, in F. BACCHINI (a cura di), *Commentario alla sicurezza del lavoro*, Ipsoa Indicalia, Milano, 2008, 195; nonché G. GALLI, *Il sistema di rappresentanza tra RLS e organismi paritetici*, in *A&S*, 2008, 50; L. BENEDETTI, *Una riflessione sugli organismi paritetici istituiti dal Decreto legislativo 626/94*, in *Technoambiente*, 1998, n. 4; A. BRIGNONE, *Il rappresentante per la sicurezza e gli organismi paritetici*, in *DPL*, 1995, n. 3.

Capitolo IX

SICUREZZA IN EDILIZIA E NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

1. L'edilizia è indubbiamente uno dei settori produttivi a più alto rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, poiché la tipologia di attività ad essa correlata espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati. Il settore delle costruzioni ha infatti il primato delle morti per infortunio e quello delle malattie professionali. Per garantire la sicurezza nei cantieri, la rete legislativa intessuta in Italia per risolvere il fenomeno infortunistico ha portato, negli anni, l'emanazione di varie normative che hanno disciplinato *ad hoc* il cantiere, da considerarsi quasi come delle "istruzioni d'uso" per tutto ciò che riguarda la sicurezza nel settore edile. In passato, nonostante l'evidente necessità di una tutela legislativa per garantire sicurezza nei cantieri, è stato fatto pochissimo. Solamente nel 1996 recependo la direttiva della Comunità Europea direttiva n. 92/57/CEE, cosiddetta Direttiva Cantieri, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili, si è avuta la prima (unica sino al 2008) normativa sulla sicurezza nel settore edile con il decreto legislativo n. 494 del 1996. Si è trattato di una norma essenzialmente di tipo organizzativo, rivolta in primo luogo ai committenti di opere edili, sia pubbliche che private, ai quali sono stati imposti obblighi di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza, spostando il processo preventivo a monte dell'apertura del cantiere, con modalità che il decreto legislativo ha individuato chiaramente. Le problematiche relative al comparto sono accresciute dallo svolgimento dei lavori in appalto. In merito, la dottrina sottolinea che, in relazione alle opere edili, la tutela della salute e della sicurezza assume un forte rilievo umano, sociale, economico, presentando caratteristiche e difficoltà connesse alla natura dell'attività edilizia e dei relativi processi produttivi. Infatti la presenza simultanea o successiva di più imprese e lavoratori autonomi nella medesima area di lavoro e l'interazione delle rispettive attività nell'ambito del cantiere, l'esecuzione della prestazione lavorativa in ambienti di lavoro diversi tra loro, predisposti dal committente, l'utilizzo di strumenti in parte forniti da quest'ultimo evidenziano l'insufficienza di una gestione atomistica della sicurezza nei cantieri da parte delle singole imprese. Sul punto, si leggano F. SCARPELLI, *Gli appalti pubblici e la sicurezza nei cantieri. I soggetti, gli obblighi e le responsabilità*, Ricerca commissionata dalla Asl di Milano, Milano, 2003; M. LANOTTE, *La nuova disciplina della sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili*, in *MGL*, 1997, n. 4-5, 761.

2. La dottrina in tema di tutela della salute e sicurezza è molto vasta e copiosa. Per una ricostruzione in chiave retrospettiva dei rischi tipici del settore si vedano, A. BISIGNANO *Il fascicolo tecnico e i profili di responsabilità*, in *ISL*, 2006, 646; A. BISIGNANO, *Dieci anni nel diritto vivente per il d. lgs. n. 494/1996*, in *ISL*, 2006, 389; A. BRIGNONE, *Sicurezza nei cantieri: il ruolo della committenza*, in *DPL*, 1996, 3134; A. FERRUTI, *La sicurezza sul lavoro negli appalti pubblici dopo la legge Merloni-ter*, in *DRI*, 1999, 369; A. MOCCIA, *La "direttiva cantieri" e il "coordinatore" per l'esecuzione dei lavori*, in *ISL*, 2001, 191; A. TRUPIANO, *Cantieri: nozione di impresa e "lavoratori autonomi"*, in *ISL*, 2001, 289; V. PASQUARELLA, *Ruolo e funzioni dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: criticità e discrasie tra normativa e giurisprudenza*, in *LG*, 2005, n. 11, 1013-1035; E. VENAFRO, *La disciplina sui cantieri alla luce*

del nuovo diritto penale del lavoro, in *Diritto penale e processo*, 2005, n. 5, 635-642; G. DE FALCO, *Il regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Profili giuridici ed implicazioni di carattere penale*, in *Cass. Pen.*, 2004, n. 7-8, 2630-2638; F. BINOCOLI, *Esperienze europee di attuazione della direttiva 92/57/CEE. I cantieri temporanei o mobili negli appalti privati. Introduzione*, in *ISL*, 2004, n. 8, 3-5; F. BACCHINI, *Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili*, in *ISL*, 2004, n. 1, 21-29; M. PICELLA, *Opinioni e commenti – I contenuti minimi dei piani di sicurezza sui cantieri temporanei o mobili*, in *Notiziario del lavoro e Previdenza*, 2003, n. 34, 2417-2426; A. TRUPIANO, *Cantieri: nozione di impresa e “lavoratori autonomi”*, in *ISL*, 2001, n. 6, 289-291; P. SOPRANI, *Cantieri temporanei o mobili: la disciplina transitoria*, in *ISL*, 2001, n. 3, 119-121; F. BACCHINI, *Il lavoro autonomo nei cantieri temporanei e mobili*, in *ISL*, 2001, n. 3, 143-147; M. DI LECCE, *Modifiche alle norme in materia di prescrizioni di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili (d.lg. 19 novembre 1999, n. 528)*, in *Diritto penale e processo*, 2000, n. 4, 450-454; F. BACCHINI, *Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei mobili*, in *LG*, 2000, n. 3, 205-212; A. CHIARELLO, *La nuova sicurezza nei cantieri*, in *Ambiente energia lavoro*, 2000, n. 2, 127-135; A. MAZZEO, *Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili nell’ambito del condominio degli edifici*, in *Archivio delle locazioni e del condominio*, 1999, n. 4, 573-576; L. ANGIELLO, *La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: alcune osservazioni*, in *RCP*, 1997, n. 5-6, 1270-1276; G. DE FALCO, *Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e la sicurezza dei cantieri*, in *Cass. Pen.*, 1997, n. 10, 2931-2939; D. DE STROBEL, *Sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili*, in *Diritto ed economia dell’assicurazione*, 1998, n. 2-3, 463-475; G. LUSARDI, *Costi della sicurezza nei cantieri edili*, in *ISL*, 2000, n. 8, 397-405; S. FERRUA, *Estensione della tutela assicurativa al coordinatore per l’esecuzione dei lavori*, in *ISL*, 2007, n. 3, 132-135; G. SEMERARO, P. SOPRANI, *Linee guida per l’applicazione del d.p.r. n. 222/2003 (Pt. II)*, in *ISL*, 2006, n. 7S, 3-23; M. GIOVANETTI, *Proposte operative per la stima dei costi della sicurezza nei cantieri*, in *ISL*, 2005, n. 1, 19-30; P. SOPRANI, *Il regolamento sui contenuti minimo dei piani di sicurezza nei cantieri*, in *ISL*, 2003, n. 10, 557-559; A. PAGANO (a cura di), *Novità normative*, in *Urbanistica e appalti*, 2003, n. 10, 1129-1130; F. ROBERTI, *Direttiva cantieri: le verifiche indispensabili a cura del coordinatore per la fase di esecuzione delle opere*, in *Ambiente energia lavoro*, 2001, n. 7, 489-507; F. ROBERTI, *Come adempiere agli obblighi della nuova “Direttiva cantieri”*, in *Ambiente energia lavoro*, 2000, n. 12, 801-831; G. MARCHIANÒ, *Le figure professionali dalla “direttiva cantieri d.l. 494/96”*, in *Il Diritto dell’economia*, 1998, n. 1, 69-81.

3. Con riferimento ai cantieri temporanei o mobili con particolari caratteristiche di promiscuità, dove il piano di sicurezza e coordinamento viene affiancato a piani operativi di sicurezza redatti dai datori di lavoro delle imprese esecutrici coinvolte nei lavori, si vedano ancora in chiave retrospettiva T. VETTOR, *Sicurezza nei cantieri. Confronto fra vecchie e nuove disposizioni*, in *ISL*, 2000, n. 3; F. BACCHINI, *D.P.R. n. 222/2003: riflessioni sulla disciplina dei cantieri temporanei e mobili*, in *ISL*, 2004, 21; F. BACCHINI, *Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei e mobili*, in *LG*, 2000, 205. Sulle costruzioni, si vedano E. PRIMERANO, R. ZUCCHETTI, *La sicurezza nelle costruzioni edili: l’esperienza normativa francese*, in *ISL*, 2003, n. 12S, 3-12; P. SOPRANI, *L’ingerenza del committente e l’art. 7 d.lg. n. 626/1994 applicato ai cantieri edili*, in *ISL*, 2002 n. 6, 291-298; E. D’ALESSANDRO, *La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni*, in *Rivista di polizia*, 1970, n. 11, 655-664; S. IURATO, F. PULTRONE, S. SPIRIDIGLIOZZI, *Violazione di norme antinfortunistiche nelle costruzioni*, in *ISL*, 2000, n. 4, 161-168; G. MOSCATTI, *Bene giuridico e tutela della sicurezza della navigazione: a proposito delle nuove costruzioni nelle zone di rispetto del demanio marittimo*, in *Rivista penale*, 2006, n. 7-8, 825-826; F. BENEDETTI, G. PAPA, *Analisi dei processi di scavo delle gallerie per la prevenzione e la protrazione del rischio silicosi dei lavoratori addetti. Un caso di studio*, in

RIMP, 1999, n. 6, pt. 1, 1109-1115; U. VERDEL, *Esposizione all'amianto e danni alla salute dei lavoratori edili addetti alle rifiniture*, in RIMP, 1999, n. 1-2, pt. 1, 69-73; A. D'ORO, *Giurisprudenza Costituzionale e sicurezza del lavoro*, in ISL, 2007, n. 3S, 3-19; F. BACCHINI, *Nolo a caldo: inquadramento giuridico e sicurezza sul lavoro*, in ISL, 2007, n. 2, 69-73; A. BALDACCONI, F. FACELLO, *Prevenzione e sicurezza per edili, insegnanti, casalinghe e radiocronisti sportivi*, in ISL, 2003, n. 7, 397-399; F. BACCHINI, *Coordinamento del d.lg. n. 494/1996 con la disciplina previgente e successiva in materia di sicurezza sul lavoro*, in ISL, 2001, n. 5, 251-258; E. PRIMERANO, *Scale semplici portatili: obbligatorio il libretto*, in ISL, 2000, n. 7, 347-352; P. CARNEVALE, *La rilevanza del buon funzionamento degli impianti tecnologici per la stabilità degli edifici*, in *I Tribunali amministrativi regionali*, 2000, n. 1, pt. 2, 23-25; F. BENEDETTI, E. SALDUTTI, *Traumi da sforzi ripetuti in edilizia. Valutazione dei rischi e prime indicazioni patogenetiche in attività specifiche*, in RIMP, 1999, n. 6, pt. 1, 1117-1122; G. D'ANGELO, *La concessione edilizia e gli impianti*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 1997, n. 1, pt. 2, 3-6. Sui lavori in quota, F. CERVINI, F. LOVATO, *Cadute dall'alto: requisiti di sicurezza ex D.lgs. n. 235/2003*, in ISL, 2005, n. 11, 3-24; P. SOPRANI, *Lavori temporanei in quota e valutazione dei rischi*, in ISL, 2003, n. 11, 621-624; P. MURA, V. PRESICCI, G.G. TROIA, *Il fenomeno infortunistico del comparto estrattivo dei lapidei in Sardegna. Analisi e suggerimenti per il miglioramento degli standard di sicurezza*, in RIMP, 2006, n. 3, pt. 1, 325-343; D. ANDREONI, *La risoluzione del Consiglio d'Europa riguardante "la protezione dei lavoratori contro le cadute dall'alto durante i lavori di costruzione" e la legislazione italiana in materia*, in *Securitas*, 1971, n. 1, 76-90. Sui ponteggi, G. GUERRESCHI, *Soliti ignoti di nuovo sui ponteggi: l'impresa è responsabile*, in *D&R*, 2007, n. 2, 167-170; G. GUERRESCHI, *Soliti ignoti sui ponteggi: irresponsabilità del condominio (e dell'impresa appaltatrice)*, in *D&R*, 2006, n. 4, 406-410; B. MAGALDI, *La protezione dei ponteggi contro le scariche atmosferiche*, in *Ambiente energia lavoro*, 2001, n. 10, 605-608; G. GALLI, *Le verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi*, in *Ambiente energia lavoro*, 2000, n. 1, 5-8.

4. Particolare attenzione merita anche l'analisi dell'avvicinarsi di disposizioni normative sul tema. Si deve sottolineare che il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, che ha stabilito le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, nonostante l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 494 del 1996, ha mantenuto in pieno la sua validità, ed è ad esso che si è dovuto prioritariamente guardare nella predisposizione della sicurezza in cantiere. Ultimo corpo normativo in materia è il Testo Unico del 2008, contenuto nel decreto legislativo n. 81 del 2008, nel quale, al Capo IV, *Cantieri temporanei o mobili*, regola in modo analitico tutto ciò che è necessario per la sicurezza in cantiere. Il capo IV è suddiviso in: a) Capo I, dall'articolo 88 all'articolo 104, contenente le *Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*; b) Capo II, dall'articolo 105 all'articolo 156, contenente le *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota*; c) Capo III, dall'articolo 157 all'articolo 180, contenente le *Sanzioni*. Per un raffronto tra vecchia e nuova disciplina si vedano, A. BUZZINI, *Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*, Masson, Milano, 1997; G. ZGAGLIARDICH, G. COLA, *La sicurezza nei cantieri pubblici e privati: d.lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e norme antinfortunistiche collegate*, Giappichelli, Torino, 1998; C.G. CATANOSO, F. COATO, C. MACCHIA, *La direttiva cantieri. D.lgs. 14.8.1996 n. 494 contenuti e applicazione*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 1998; M. CANDREVA, A. LEONARDI, M.T. SETTINO, *Dal D.P.R. n. 164/1956 al TU: quali modifiche procedurali per la sicurezza nel cantiere?*, in *A&S*, 2008, n. 14, 61-69; C.G. CATANOSO, *Solo ulteriore confusione sulla sicurezza nei cantieri dopo il D.lgs. n. 81/2008?*, in *A&S*, 2009, n. 4, 22-30; A. POMA, *Abaco degli adempimenti e delle procedure per la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*, in *A&S*, suppl., 2008; V. MAINARDI, *Manuale sicurezza cantieri*, Grafill, Palermo, 2009; L. BARBATO, *Salute e Sicurezza sul Lavoro. Guida al d.lgs. 81/2008*, Edizioni Lavoro,

Roma, 2008; J. TSCHÖLL, *Cantieri temporanei e mobili: la nuova disciplina*, in *GLav*, 2008, 13 ss.; P. SOPRANI, *Salute e sicurezza nei cantieri: il nuovo Testo Unico*, in *ISL*, 2008, n. 7, 381-382; M. MASI, *Luci e ombre del Titolo IV: i primi dubbi interpretativi*, in *A&S*, 2008, n. 14, 21 ss.

5. Altresì interessante la valutazione dei ruoli e delle responsabilità degli attori del cantiere, ai fini di una migliore definizione degli obblighi prevenzionali, come disegnati dal Testo Unico sicurezza. Sui committenti e responsabili dei lavori, si vedano, A. BISIGNANO, *Statuto funzionale del committente*, in *ISL*, 2008, n. 7, 397 ss.; C.G. CATANOSO, *Competenze e attribuzioni tra committente e coordinatori*, in *A&S*, 2008, n. 14, 34 ss.; M. GEBBIA, G. LAGEARD, *Il committente nel cantiere: possibile incostituzionalità sulla riforma degli obblighi?*, in *A&S*, 2008, n. 14, 25 ss.; F. BACCHINI, *Obblighi di sicurezza e delega di funzioni tra committente e responsabile dei lavori*, in *ISL*, 2009, n. 2, 73-83; G. TADDIA, *Responsabile dei lavori: la decisione sulla nomina è obbligatoria o facoltativa?*, in *A&S*, 2009, n. 8, 52-54; G. SCUDIER, L. CASELLA, G. CASSELLA, *Responsabile dei lavori: l'alternativa al committente?*, in *A&S*, 2009, n. 9, 20-30; P. SOPRANI, *Sicurezza nei cantieri: la notifica preliminare*, in *A&S*, 2009, n. 10, 48-50; M. PACCIANA, *Definizione di responsabile dei lavori: un ritorno alla direttiva comunitaria*, in *A&S*, 2009, n. 13, 20-23.

6. Sugli appaltatori e i coordinatori per l'esecuzione, si vedano, D. ROMEO, *Appaltatori, subappaltatori, lavoratori autonomi: i requisiti tecnico-professionali*, in *A&S*, 2008, n. 14, 51-60; G. BUTTI, G. FERRARI, *Appalto interno e cantieri: quale coordinamento tra le due disposizioni?*, in *A&S*, 2008, n. 14, 46-50; L. PONIZ, *Il sistema di coordinamento nei cantieri*, in *ISL*, 2008, n. 7, 383 ss.; D. CARRETTONI, *La gestione della sicurezza nei contratti di appalto*, in *A&S*, 2008, n. 1, 67-72. Per una prospettiva giurisprudenziale sui compiti in capo al coordinatore, N. D'ANGELO, *Dalla Cassazione, casi pratici sulle responsabilità del CSE*, in *A&S*, 2009, n. 9, 31-37 (si segnalano in particolare: – Cass., IV sez. pen., 3 ottobre 2008, n. 38002, afferma la titolarità di autonoma posizione dei CSE ed il riconoscimento di poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente; – Cass., IV sez. pen., 26 maggio 2004, n. 24010, afferma che il CSE deve assicurare, nel caso di effettuazione di lavori, il collegamento tra impresa appaltatrice e committente, ed ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilare sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Il CSE sarà responsabile delle violazioni derivanti dai suoi compiti; – Cass., IV sez. pen., 30 aprile 2008, n. 17502, afferma i compiti di vigilanza e controllo e di impulso collaborativo, segnalazione di inosservanze e sospensione delle attività, ribadendo, inoltre, che il CSE è titolare di specifici poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente; sul mancato adeguamento delle misure all'evoluzione dei lavori si veda, Cass., IV sez. pen., 8 maggio 2008, n. 18472; sull'obbligo di "presenza" in cantiere si veda, Cass., IV sez. pen., 19 gennaio 2005, la giurisprudenza ha affermato che il dovere di presenza costante, sul luogo di lavoro, deve essere inteso come l'obbligo di assicurare, più che la presenza fisica, la "gestione" oculata dei luoghi di lavoro.

7. Il Capo II (capo "tecnico"), del Titolo IV, del decreto legislativo n. 81 del 2008, detta una disciplina per una tipologia di lavorazione specifica dei cantieri e molto rischiosa per l'integrità fisica dei lavoratori: i lavori in quota. Si veda, L. PELLICCIA, *Il Nuovo Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro. Cosa cambia dopo il d.lgs. n. 81/2008*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2008, 162-177; S. STANGANINI, L. TAVINI, *ABC della Sicurezza nei Cantieri Edili e Stradali*, EPC Libri, Roma, 2008; A. VINCENZI, *Abolita l'improvvisazione in cantiere con la formazione 235 e il PiMUS*, in *I Supplementi di A&S*, 2006, n. 3, 27 ss.; L. CORTIS, *Scelta,*

uso e manutenzione dei DPI: così si prevengono le cadute dall'alto, in *I Supplementi di A&S*, 2006, n. 3, 3-8; M. CALZONI, C. TOMBARI, *Prima dell'ingresso in cantiere 16 ore di formazione*, in *A&S*, 2008, n. 23, 20-29; L. CORTIS, L. ROSSI, *Parapetti provvisori prefabbricati: manutenzione e messa in servizio*, in *A&S*, 2008, n. 9, 53-57; L. ROSSI, *Dispositivi di protezione in cantiere: ribadita la scelta prioritaria del DPC*, in *A&S*, 2009, n. 10, 43-47; su *Informazione, formazione ed addestramento*, G. NICOLINI, *Disposizioni generali: nuove definizioni e allargamento del campo di applicazione*, in *ISL*, 2008, n. 5, 246; sulla formazione professionale d'ingresso del nuovo lavoratore del settore delle costruzioni, si veda L. MEDURI (a cura di), *Il parere del legale*, in *A&S*, 2008, n. 23, 28; il giuslavorista afferma che nel documento di valutazione dei rischi deve essere specificato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, includendo in questo programma anche la formazione. L'assenza di questa previsione può rappresentare un'omissione sanzionabile nel caso in cui viene provato che il lavoratore neo-assunto ha subito un infortunio dipendente da scarsa, inesistente o intempestiva formazione. Il lavoratore deve ricevere un'adeguata formazione prima dell'ingresso in cantiere poiché il lavoratore neo-assunto in edilizia e non formato è il soggetto maggiormente a rischio di infortunio.

8. Il Capo III, del Titolo IV, del decreto legislativo n. 81 del 2008 delinea invece il sistema sanzionatorio. Si veda, M. VIGONE, *La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Adempimenti, soggetti obbligati, soluzioni tecniche e sanzioni del nuovo Titolo IV del D.lgs. 81/2008*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008; G. VENETO, *Cultura della sicurezza, ieri e oggi*, in *Sicurezza nei luoghi di lavoro*, Cacucci, Bari, 2008; E. DE NEGRI, *La nuova sicurezza del lavoro: soggetti, responsabilità e sanzioni*, La Tribuna, Piacenza, 2008.

9. Sul quadro originariamente delineato dal Testo Unico, in tema di cantieri temporanei e mobili, non sono mancati interventi da parte del decreto legislativo n. 106 del 2009, sia sotto il profilo della definizione dei compiti dei vari attori della sicurezza che sotto il profilo sanzionatorio, nell'intento di risolvere le molteplici criticità sollevate dalla dottrina già all'indomani dell'approvazione del decreto legislativo n. 81 del 2008. Si vedano, M. CAROLI, R. PAPARELLA, C. CAROLI, *Il nuovo fascicolo dell'opera. La redazione secondo il D.lgs. 81/2008*. Ultime indicazioni, DEI Editore, Roma, 2009; V. MAINARDI, *Procedure per la gestione della sicurezza in cantiere ai sensi del D.LGS. 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro)*, Grafill, Palermo, 2009; A.M. MORO, *Il piano di sicurezza e coordinamento*, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2008; F. PATI, *Sicurezza e cantiere. Il PiMUS. Guida alla redazione del Piano di montaggio, utilizzo e smontaggio del ponteggio. II edizione aggiornata al testo unico sulla sicurezza (d.lgs. 81/2008)*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2009; M. VIGONE, *Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili*, Il Sole 24 Ore Pirola, Milano, 2008.

Capitolo X CASI PARTICOLARI

Sezione (A)

Il lavoro portuale e a bordo delle navi

1. L'articolo 3, comma 2, del Testo Unico sicurezza riconosce le peculiarità organizzative del trasporto marittimo e demanda a successivi decreti il compito di dettare le disposizioni necessarie al coordinamento della normativa relativa alle attività lavorative a bordo di navi con la nuova disciplina generale. Il termine per la realizzazione di tali allineamenti è stato però prorogato nel corso del 2009, lasciando di fatto ancora priva di disciplina prevenzionistica specifica un settore estremamente peculiare per le modalità organizzative e le tipologie di rischio ad esso ricollegabili.

Il lavoratore marittimo, infatti, per diversi mesi presta lavoro sulle imbarcazioni che effettuano ininterrottamente il commercio internazionale di prodotti di ogni genere ovvero le attività collegate alla pesca. Questa categoria di lavoratori presenta alcune caratteristiche, non altrove riscontrabili. Il lavoro marittimo infatti, non è una semplice attività lavorativa, ma un vero e proprio modo di vivere. La lontananza dalla famiglia cui vanno incontro i lavoratori marittimi, l'assenza di qualunque attività ricreativa sulle navi, spesso la scarsa igiene e l'alto stress da lavoro, sono elementi che coinvolgono interamente la vita di ogni singolo marittimo. Tutto ciò contribuisce a compromettere la salute e la sicurezza di questi lavoratori. Per tali ragioni è opportuno tenere in debito conto il c.d. "fattore umano" ossia quell'insieme di elementi complessi e multidimensionali, che coinvolgono la vita umana nella sua molteplicità oggettiva e soggettiva (equipaggio del personale a terra, organizzazioni riconosciute, famiglia, stress, ecc.). Per quel che concerne il settore in esame, il Testo Unico contiene alcune novità concernenti soprattutto i poteri dell'istituto dell'Ipsema, si veda sul punto www.ipsema.gov.it/salastampa/News/news403108.

2. Per una ricostruzione della letteratura nazionale sulla sicurezza a bordo delle navi, si vedano S. MARGIOTTA, *La sicurezza dei lavoratori a bordo di navi da pesca (commento ai decreti legislativi n. 271/1999 e n. 298/1999)*, in *ISL*, 2000, n. 1S, 3-23; M. DI LECCE, *Dalla sicurezza alla salute dei lavoratori a bordo di navi e in ambito portuale*, in *Diritto penale e processo*, 1999, n. 11, 1371-1375; G. MOSCATI, *Per una ricostruzione della figura dell'Armatore europeo fra proprietà e impresa, alla luce delle recenti disposizioni nazionali in tema di sicurezza sulle navi, la prevenzione dell'inquinamento marino e la vita di bordo*, in *AC*, 2001, n. 7-8, 837-843.

3. In relazione all'attività portuale invece cfr. G. CAMARDA, *La responsabilità per la movimentazione di merci pericolose in ambito portuale*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2004, n. 2, 209-219; M. GRIGOLI, *Un significativo intervento in tema di sicurezza portuale*, in *GC*, 2003, n. 4, pt. 2, 143-148; G. CAMARDA, *Le inchieste per gli infortuni dei lavoratori marittimi e portuali e la problematica delle malattie professionali*, in *Diritto dei trasporti*, 2001, n. 2-3, 301-320; M. DI LECCE, *Dalla sicurezza alla salute dei lavoratori a bordo di navi e in ambito portuale*, in *Diritto penale e processo*, 1999, n. 11, 1371-1375; M. GRIGOLI, *Profili attuativi della politica di sicurezza*

marittima della Comunità europea, in *Il Diritto marittimo*, 1997, n. 3, 717-751; GRUPPO DI LAVORO DELLE PRETURE DI GENOVA E SAMPIERDARENA, *Tutela della salute dei lavoratori e attività di controllo nell'ambito portuale: la situazione a Genova*, in *RGL*, 1981, n. 7, 447-456; N. GARAVENTA, *Orientamenti giurisprudenziali in materia di delitti colposi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche. Analisi di un campione di sentenze del Tribunale di Genova e della Pretura di Sestri Ponente*, in *RIDPP*, 1986, n. 1, 196-229; V. RIGANTI (a cura di), *Ambiente e sicurezza*, in *LPO*, 2000, n. 6, 1276-1294.

4. Sui doveri dell'armatore in tema di sicurezza si veda, A. TORRENTE, *I contratti di lavoro della navigazione*, Giuffrè, Milano, 1948, 200-201, G. DELITALA, *Contratti speciali di lavoro*, in U. BORSI, F. PERGOLESE (diretto da), *Trattato di diritto del lavoro*, Cedam, Padova, 1953, II ed., 448; G. MINERVINI, *Il lavoro nautico*, Cacucci, Bari, 1961, 112; Pret. Napoli 10 aprile 1987, in *IPrev*, 1988, 1291; Cass. 5 giugno 1991, n. 6399, in *FI*, 1991, I, 2467; Cass. 16 novembre 1991, n. 12287, in *DPL*, 1992, 180.; Cass. 25 settembre 1991, n. 9974, in *RFI*, 1991, voce *Previdenza sociale*, n. 525; L. SINISCALCHI, *L'Ipsema: la previdenza per la gente del mare*, in *RIMP*, 1995, 363 ss.; E. D'ALESSIO, *Sanità marittima e nautica*, in *Enc dir*, 1989, XLI, 268 ss.; LIPARI, *Onere anche dei lavoratori marittimi della tempestiva trasmissione del certificato medico, ai fini del diritto all'indennità di malattia*, in *Iprev*, 1988, 1292; SCIALOJA, *In termini di assistenza e sabotaggio per opera di persone dell' equipaggio alla propria nave*, in *FI*, 1932, I, 59; E. VOLLI, *Assistenza e salvataggio*, Cedam, Padova, 1957, 167; BISSALDI, *Assistenza prestata dall' equipaggio della propria nave*, in *Il diritto marittimo*, 1948, 357; FONTANA, *Sulla materia degli obblighi previsti dagli artt. 190 e 191 Cod. nav.*, in *DL*, 1977, I, 299; BERLINGERI, voce *Salvataggio*, in *NDI*, 1969, 380; Cass. 8 luglio 1980, n. 4348, in *FI*, 1980, I, 2112; Cass. 18 novembre 1987, n. 8456, in *Il diritto marittimo*, 1963, 436.

5. Sul fabbisogno di formazione professionale dei marittimi si vedano: N. BAILEY, *Training, technology and AIS: Looking beyond the box*, SIRC Symposium, Cardiff University, luglio 2005; N. ELLIS, H. SAMPSON, J.C. AGUADO, A. BAYLON, L. DEL ROSARIO, Y.F. LIM, J. VEIGA, *What Seafarers think of CBT*, SIRC, Cardiff, 2005; A.D. LANE, *Crew Competence*, in *Maritime Review*, 21-27, Pacific Press, London, 1999; H. Sampson, *Learning at sea*, in *The Sea*, gennaio-febbraio 2006, n. 179; H. SAMPSON, *Romantic rhetoric, revisionist reality: the effectiveness of regulation in maritime education and training*, in *Journal of Vocational Education and Training*, 2004, vol. 56, n. 2, 245-267; H. SAMPSON, *Equal Training in an Unequal World: an exploration of global MET standards*, 2003, SIRC Symposium, Cardiff University, settembre 2003; H. SAMPSON, *The Global Provision of MET*, SIRC-Singapore Symposium, novembre 2003; H. SAMPSON, *The Results of a Pilot Study on the Global provision of MET*, 5th LSM Asia-Pacific Manning and Training Conference, LSM, (Manila) London, 2003; J. VEIGA, A. LANE, *Protecting European Maritime Skills: what is the way forward?*, Proceedings of the 2nd International Congress of Maritime Transport and Maritime History, Barcelona/Tarragona, 25-28 novembre 2003, 489-501.

6. Per una prospettiva sulla letteratura internazionale in tema di lavoro a bordo delle navi si vedano N. BAILEY, *Understanding shipboard risk*, in *The Sea*, maggio-giugno 2005, n. 175, 4; P.M. BELCHER, *Learning the wrong lessons*, in *Safety at Sea International*, febbraio 2003, 23; M. BLOOR, *Comportements a risque, conditions de travail dangereuses et culture du lieu de travail: la sante et la securite au travail dans l'industrie navale*, Annales des Ponts et Chaussées: Ingenieur – Science – Societe, Special Issue: Les Paradoxes du Risque, 2003, 106, 23-36; M. BLOOR, *Port State Enforcement of Health, Safety Regulations for Seafarers, Norshipping 2003*, Lilliesstrom, Norway, 5-6 giugno 2003; M. BLOOR, D. PENTSOV, M. LEVI, T. HORLICK-JONES,

Problems of Global Governance of Seafarers' Health and Safety, SIRC Publication, Cardiff, novembre 2004; N. ELLIS, *Key concerns about safety at sea*, in *The Sea*, settembre-ottobre 2005, 177; O.C. JENSEN, J.F.L. SØRENSEN, M.L. CANALS, Y.P. HU, N. NICOLIC, M. THOMAS, *Incidence of self-reported occupational injuries in seafaring – an international study*, in *Occupational Medicine*, 2004, 54; R. MCNAMARA, A. COLLINS, V. MATTHEWS, *A Review of Research into Fatigue in Offshore Shipping*, in *Maritime Review*, 2000, 118-122; N. PARRY-LANGDON, M. BLOOR, S. AUDREY, J. HOLLIDAY, *Process evaluation of health promotion interventions*, in *Policy and Politics*, 2003, n. 31, 207-216; T. PATEL, *Quality and Availability of Maritime Health Statistics*, in *Safety and Health Practitioner*, 1999; T. PATEL, *An Analysis and Evaluation of International Maritime Medical Training Standard*, Seafarers International Research Centre, Cardiff University, Cardiff, novembre 1998; T. PATEL, H. WICKRAMATILLAKE, *Analysis of Injuries and Diseases Among Australian Seafarers*, in *Australia and New Zealand Journal of Occupational Health*, 1999; T. PATEL, H. WICKRAMATILLAKE, *Maritime Telemedicine*, in R. WOOTON, B. HERNANDEZ, *European Telemedicine 1998-99*, Kensington Publications, London, 1999; M. THOMAS, *Improving access to health care*, in *The Sea*, luglio-agosto 2005, vol. 176, 4; M. THOMAS, *The sexual health of women working on board cruise ships*, in *Health Education Journal*, 2003, vol. 62, n. 2, 293-303; J. VEIGA, *Committed people working for safe, secure and clean seas*, The Celebration of 2003 IMO World Maritime Day, Conference Proceedings, Lisbon, 25 settembre 2003, 13-17; H. SAMPSON, *Authority and Accidents: The role of power relations and social interaction in accidents and incidents at sea*, in *Seaways*, 2003, 4-7; A. BURKE, N. ELLIS, P. ALLEN, *The impact of work patterns on stress and fatigue among offshore worker populations*, *Contemporary Ergonomics 2003*, Paul McCabe, Taylor & Francis, London, 2003; N. PARRY-LANGDON, M. BLOOR, S. AUDREY, J. HOLLIDAY, *Process evaluation of health promotion interventions*, in *Policy and Politics*, 2003, n. 31, 207-216; C. FLIK, *Legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza a bordo delle navi e nei porti*, in www.ambientesicurezza.ilssole24ore.com; N. ELLIS, H. SAMPSON, J.C. AGUADO, A. BAYLON, L. DEL ROSARIO, Y.F. LIM, J. VEIGA, *What Seafarers think of CBT*, SIRC, Cardiff, 2005; M. BLOOR, D. PENTSOV, M. LEVI, T. HORLICK-JONES, *Problems of Global Governance of Seafarers' Health and Safety*, SIRC, Cardiff, 2004; M. THOMAS, *Lost at sea and lost at home: the predicament of seafaring families*, SIRC, Cardiff, 2003; ILO, *The Global Seafarer. Living and working conditions in a globalized industry*, Ginevra, 2004, 224; ILO, *Women Seafarers. Global employment policies and practices*, Ginevra, 2003, xvi+128; ILO, *The Impact on Seafarers' Living and Working Conditions of Changes in the Structure of the Shipping Industry. Report for discussion at the 29th Session of the Joint Maritime Commission*, Ginevra, 2001; ILO, *Updating of the ILO's Minimum Basic Wage of Able Seamen. Report for discussion at the 29th Session of the Joint Maritime Commission*, Ginevra, 2001, JMC/29/2001/2, 2001; IMO/ILO, *Guidelines for the Development of Tables of Seafarers' Shipboard Working Arrangements and Formats of Records of Seafarers' Hours of Work or Hours of Rest*, Ginevra, 1999; ILO, *Maritime Labour Conventions and Recommendations*, Ginevra, 1998, Fourth (revised) edition; ILO, *Accident Prevention on Board Ship at Sea and in Port. An ILO code of practice*, Ginevra, 1996; ILO, *Inspection of Labour Conditions on Board Ship: Guide-lines for procedure. An ILO code of practice*, Ginevra, 1990; ILO, *Safety and Health in Ports*, Ginevra, 2005; ILO, IMO, *Security in Ports*, Ginevra, 2004.

7. Con più specifico riferimento alle tipologie di rischio cui i lavoratori marittimi sono esposti, numerosi studi rilevano la forte incidenza di problematiche di natura psicosociale ed organizzativa. Sul disagio sociale dei marittimi, i rapporti con la famiglia e l'orario di lavoro si vedano: H. SAMPSON, *Left high and dry? The lives of women married to seafarers in Goa and Mumbai*, in *Ethnography*, 2005, vol. 6, n. 1, 61-85; L. TANG, *On-line support and help for*

seafarers partners, in *The Sea*, febbraio-marzo 2006, n. 180; M. THOMAS, *Lost at Home and Lost at Sea: the Predicament of Seafaring Families*, Seafarers International Research Centre, Cardiff University, 2003; M. THOMAS, *Recruitment and retention: bringing families into the picture*, in *ANAVE (Asociacion de Navieros Espanoles) Bulletin*, aprile 2003 10-13; M. THOMAS, N. BAILEY, (Forthcoming), *Square Pegs in Round Holes? Leave periods and role displacements in UK-based seafaring families*, in *Work Employment & Society*, 2006, vol. 20, n. 1, 129-149; M. THOMAS, H. SAMPSON, M. ZHAO, *Finding a balance: companies, seafarers and family life*, in *Maritime Policy and Management*, 2003, vol. 30, n. 1, 59-76. Sono uguali ai pezzi precedenti M. THOMAS, H. SAMPSON, *The Social Isolation of Seafarers: Causes, Effects, and Remedies*, in *International Maritime Health*, 2003, vol. 54, 1-4 e 58-67; H. SAMPSON, B. WU, *Compressing Time and Constraining Space: The Contradictory Effects of ICT and Containerization on International Shipping Labour*, in *International Review of Social History*, 2003, n. 48, suppl., 123-152; M. THOMAS, *Lost at Sea and Lost at Home: the Predicament of Seafaring Families*, SIRC Publication, febbraio 2004. Sul punto si vedano BEISTEGUI, *El control de los busques por el Estrado del puerto*, in *Anuario de Derecho marítimo*, 1996, vol. XIII, 167; D.B. STEVENSON, *Tanker crew fatigue: some new solutions to an old problem*, in *Journal of maritime law and commerce*, 1996, n. 3; G.P. POLITAKIS, *Updating the international seafarer's code: recent developments*, in *International Journal of maritime ed coastal law*, 1997, vol. 12, n. 3, 359; V. NODARI, *Il diritto alle ferie tra normative internazionale e normativa europea*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2004, n. 5, 458-463. Per quel che invece concerne le ferie il decreto legislativo ha fissato un minimo di trenta giorni di ferie così come previsto dalla convenzione ILO n. 146 adottata nel 1976; cfr. J.C. PALOMARE, *El factor humano y los accidentes marítimos*, in *Anave, Cuaderno Profesional Marítimo*, 2002, n. 224, 7; S. PELLEGRINI, *L'elemento umano e la formazione professionale a bordo delle navi. Evoluzione delle norme internazionali l'elemento umano a bordo delle navi nella legislazione internazionale in materia di sicurezza della navigazione e la formazione del personale dei marittimi evoluzione e sviluppo delle norme pertinenti*, Livorno, Lem, 2004; A. QUERCI *Il lavoro straordinario dei marittimi*, in *RGL*, 1962, II, 204 -205; P. ICHINO, *L'orario di lavoro e riposo. Artt. 2107-2109*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Il codice civile*, Giuffrè, Milano, 1987, 38; L. MENGHINI, *Giurisprudenza e problemi del lavoro nella navigazione: contratto a termine, licenziamento, obblighi del raccomandatario, convenzioni internazionali ed orario di lavoro*, in *RGL*, 1994, II, 657; Cass. 11 luglio 1983, n. 4692, in *Diritto Marittimo*, 1984, 586; S. INNOCENZI, *Il riposo settimanale dei marittimi nell'evoluzione giurisprudenziale*, in *Diritto dei Trasporti*, 1991, I, 67 ss.; M.C. CATUDELLA, *Orario di lavoro e riposo dei marittimi*, in *ADL*, 2001, n. 3, 1085-1097, nota a sentenza Trib. Genova 27 ottobre 2000; GENTILE, *Verso la ridefinizione a partire dai marittimi, del compenso per il lavoro dei turnisti*, in *FI*, 1994, n. 3, 849-854, pt. 1, nota a Cass. 23 gennaio 1993, n. 793.

8. Oltre ai rischi strettamente connessi alle modalità di organizzazione del lavoro, rientranti nell'area dei cosiddetti nuovi rischi, in una prospettiva più organicistica si rileva che i lavoratori marittimi sono facilmente esposti all'insorgenza di tumori e neoplasie, soprattutto dell'apparato respiratorio, segnatamente in correlazione con specifiche mansioni.

Uno studio di mortalità relativo al periodo 1951-1982 nei marittimi islandesi, ritrova un aumento statisticamente significativo di decessi per neoplasie alla trachea, ai bronchi ed ai polmoni fra gli addetti alla sala macchine, si veda V. RAFNSSON, S.G. JÓHANNESDÓTTIR, H. ODDSSON, H. BENEDIKTSSON, H. TULINIUS, G. MAGNUSSON, *Mortality and cancer incidence among marine engineers and machinists in Iceland. Scand J Work Environ Health*, 1988, vol. 14, n. 3, 197-200. Particolarmente studiato rimane quindi il problema della maggiore incidenza del cancro al polmone. Tra i fattori etiologici vi

sono senza dubbio l'asbesto ed altri cancerogeni ampiamente presenti, soprattutto in passato, sulle navi, sul punto E. RAPITI, E. TURI, F. FORASTIERE, P. BORGIA, P. COMBA, C.A. PERUCCI, O. AXELSON, *A mortality cohort study of seamen in Italy*, in *American Journal of Industrial Medicine*, 1992, 863. Il ruolo dell'asbesto nello sviluppo di mesoteliomi e la diversa incidenza tra personale di macchina e di coperta è stato dimostrato anche da uno studio condotto da Varouchakis in G. VAROUCHAKIS, E.G. VELONAKIS, S. AMFILOCHIOU, D. TRICHOPOULOS, *Asbestos in strange places: two case reports of mesothelioma among merchant seamen*, in *American Journal of Industrial Medicine*, 1991 673-676. Ulteriori conferme provengono da uno studio di Selikoff fondato sulla revisione critica di 3324 radiografie del torace di marittimi Statunitensi nel periodo 1985-1987: un terzo presentava anomalie parenchimali o pleuriche, con una predominanza delle alterazioni pleuriche, si veda I.J. SELIKOFF, R. LILIS, G. LEVIN, *Asbestotic radiological abnormalities among United States merchant marine seamen*, in *British Journal of Industrial Medicine*, 1990, 292-297. Il riscontro di tali alterazioni risultava direttamente proporzionale alla durata dell'esposizione a bordo delle navi e la prevalenza di alterazioni asbesto-correlabili era maggiore tra i marittimi di macchina. Gennaro ed altri autori hanno rilevato fra i soggetti affetti da mesotelioma pleurico nel quinquennio 1994-1998 nella Regione Liguria, che l'ambito marittimo rappresenta la prima esposizione ad amianto nel 6% sul totale degli esposti; si vedano V. GENNARO, F. MONTANARO, A. LAZZAROTTO, M. BIANCHELLI, M.V. CELESIA, P.A. CANESSA, *Registro Mesoteliomi della Liguria. Incidenza ed eziologia professionale in un'area ad alto rischio*, in *Epidemiologia e Prevenzione*, 2000, n. 5, 213-218; P. CROVARI *Malattie dei marittimi e condizioni di vita a bordo delle navi nei loro aspetti igienico-sociali*, Edizioni Istituto Italiano di Medicina Sociale, Roma, 1962; G. COLICCHIO, A. SILVESTRONI, *Patologia professionale e prevenzione nei portuali con particolare riguardo ai lavoratori del porto di Napoli*, Edizioni Istituto Italiano di Medicina Sociale, Roma, 1962; B. BOGETTI, *Le pneumoconiosi nei lavoratori portuali*, Edizioni Istituto Italiano di Medicina Sociale, Roma, 1962.

9. Sul punto interessanti sono gli studi condotti dall'ISPESL rinvenibili su www.ispesl.it/lg/browse.asp?numdoc=12&npag=1, tra cui si segnala *Valutazione dell'esposizione a rumore, vibrazioni, microclima e sostanze cancerogene presenti nei gas di scarico dei motori (IPA) sulle imbarcazioni da pesca. Predisposizione di soluzioni tecnico-organizzative per ridurre l'esposizione dei lavoratori ai suddetti fattori di rischio. Elaborato finale*, 2007; *Rumore, vibrazioni, microclima e illuminazione nelle navi da pesca. Valutazione del rischio, adeguamento della normativa e interventi di prevenzione. Relazione finale*, 2006; *Ricerca di buone pratiche presenti nei settori lavorativi della PMI relativi a Cantieristica. 2° anno*, 2003.

Sezione (B)

La sicurezza in agricoltura

1. L'agricoltura ha da sempre svolto un ruolo importante per l'economia di tutti i Paesi. I lavoratori impegnati in questo comparto ammontano a più di 10 milioni, seppur si registra una significativa diminuzione numerica delle aziende agricole, la maggior parte di queste sono piccole aziende a conduzione familiare. I lavoratori agricoli sono spesso vittime di infortuni, malattie e morte sul lavoro. I principali fattori che minacciano l'integrità fisica e la vita di questa categoria di lavoratori sono: disturbi muscolo-scheletrici, trasporto sul luogo di lavoro, rumore, uso di fitofarmaci, sovraccarico biomeccanico. Sul punto, di particolare rilievo è senz'altro il problema legato al ribaltamento dei trattori. Accade spesso infatti che

tali mezzi di trasporto non sono sicuri, perché obsoleti e privi di qualunque controllo da parte degli agricoltori stessi. Il tasso di infortuni mortali per gli Stati membri dell'UE-15, nel 2000, è stato pari a 12,6 su 100.000 lavoratori, mentre il tasso di infortuni che hanno comportato più di tre giorni di assenza dal lavoro è stato superiore a 6.000 su 100.000 lavoratori, uno dei tassi più elevati se si considerano tutti i comparti.

Il Testo Unico, anche alla luce del correttivo, contempla alcune disposizioni specificamente dedicate alla tutela della salute e sicurezza in questo settore, convogliando la maggior parte delle disposizioni nell'ambito di quelle più generali relative alla piccola e media impresa e alla impresa a conduzione familiare. Importante l'intervento del correttivo in tema di sostegno alla piccola e media impresa e di attrezzature da lavoro. Si pone, tra l'altro, l'obbligo dell'uso di «Arco e cinture di sicurezza». Tale obbligo (articolo 21, comma 1) è rivolto anche ai lavoratori autonomi, oltre che alle imprese familiari, alle società semplici nel settore agricolo ed a tutti i piccoli imprenditori. Il trattore, quale mezzo agricolo e per le particolari condizioni di uso, può risultare instabile, sovente porta al ribaltamento. Il ribaltamento il più delle volte è improvviso, per questo è difficile che il conducente riesca ad abbandonare il mezzo, subendo, purtroppo, una tragica conclusione. Quindi la sola possibilità tecnica individuata per evitare lo schiacciamento è proteggersi restando all'interno della struttura (*Arco e cintura di sicurezza*) di sicurezza robusta e collaudata. Piccoli accorgimenti che chi opera in agricoltura non può sottovalutare. Rilevanti anche le disposizioni in tema di valutazione del rischio da provenienza da altri Paesi, considerato che il comparto raccoglie un elevato numero di immigrati. Per un quadro generale sulla salute e sicurezza dei lavoratori agricoli si vedano i seguenti documenti in <http://osha.europa.eu/it/sector/agriculture>: *Agricoltura - buona prassi*; *L'agricoltura nell'Unione europea*; *Le donne in agricoltura*; *I bambini in agricoltura*; *Legislazione e contrattazione collettiva*.

2. Sulla salute e sicurezza dei lavoratori agricoli, ancora, si vedano: R. FABEN *Meno infortuni nei campi, ma serve più prevenzione in Tutta "Agricoltura"*, 2007, n. 2, 12. Si vedano inoltre i seguenti studi italiani: Università degli Studi del Molise e Ministero della Sanità, *Sicurezza e salute in agricoltura*, in www.amblav.it; S. BUSINELLI, *Coltiviamo Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, in www.unipg.it/spppg/wwwnew/AGRARIA/Agricoltura.PDF; M. MAZZELLA DI BOSCO, *Un problema da risolvere: quali malattie il legislatore ha inteso tutelare e quali malattie possono essere tutelate con la voce 21 della tabella relativa alle tecnopatie dell'agricoltura?*, in RIMP, 1983, I, 337.

3. Con particolare riferimento all'annoso problema del ribaltamento dei trattori si vedano: L. VANNINI, A. GUARNIERI, V. RONDELLI, *L'adeguamento dei trattori agricoli o forestali: considerazioni economiche*, in www.ermesagricoltura.it; L. VITA, *La revisione delle linee guida ISPEL per l'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento*, 12 novembre 2008, in http://www.ispesl.it/Linee_guida/tecniche/; M. MARONI, C. SOMARUGA, C. COLOSIO, M. TIRAMANI, *La salute occupazionale in agricoltura in Italia*, in *Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia*, 2004, vol. 4, 345-346.

4. Con riferimento ai rischi per la salute dei lavoratori agricoli a causa all'uso di fitofarmaci si vedano G. FRANCHI, G. ANGOTZI, N. BOZZI, G. MILLUZZO, D. MACI, G. RAFFAELLI, D. GALLESE, *Tentativo di valutazione della dose di fenossiaci di assorbiti da agricoltori durante le operazioni di distribuzione di tali prodotti*, relazione presentata al 48° Congresso della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale Pavia, 18-21 settembre 1985, 755-760; G. FRANCHI, G. ANGOTZI, A. TACCIOLI, M. MAIORANO, A. FATTORINI. *Valutazione del rischio da Tetracloruro di Carbonio e 1,2-*

Dicloroetano nei trattamenti con fumiganti di granaglie conservate, relazione presentata al 48° Congresso della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale Pavia, 18-21 settembre 1985769-773.

5. Con riferimento alle polveri nocive respirate dai lavoratori agricoli si vedano i seguenti atti di convegno: A. MARIANO, A. INNOCENTI, *Contaminanti biologici nelle polveri organiche: valutazione del rischio*, relazione presentata al convegno *Lavoro e salute in Agricoltura*, Punta Ala, 5-8 ottobre 1993, vol. I.; E. DESIDERI, D. ORSI, A. MARIANO, A. INNOCENTI, *Epidemiologia delle broncopneumopatie negli agroforestali e negli addetti alle lavorazioni agricole in pieno campo*, relazione presentata al convegno *Lavoro e salute in Agricoltura*, Punta Ala, 5-8 ottobre 1993, vol. I.; P.L. PAGGIARO, D. TALINI, A. MONTEVERDI, M. LEMMI, A. CARLETTI, M. CARRARA, F. DI PEDE, M. PETROZZINO, *Fattori di rischio respiratorio nei lavoratori agricoli*, relazione presentata al convegno *Lavoro e salute in Agricoltura*, Punta Ala, 5-8 ottobre 1993, vol. I.

6. Con riferimento ai rischi derivanti dai rumori in agricoltura O. CEROFOLINI, R. LIETTI, S. DI BELLA, I. GORETTI, M. VINCENTINI, D. BONUCCI, F. CAPPONI, G. LICITRA, M. FUSILLI, A. FERRUCCI, L. BARTOLETTI, I. PINTO, N. STACCHINI, *Valutazione dell'esposizione al rumore derivante dall'impiego di motoseghe nelle varie fasi dell'attività forestale*, relazione presentata al convegno *Lavoro e salute in Agricoltura*, Punta Ala, 5-8 ottobre 1993, vol. I; LAZZARI, A. CAPPELLI, U. MATTEONI, M. BARBANI, M. TACCHI, D. DANESI, A. PIERONI, *Livelli di rumore originati dall'impiego di motocoltivatori*, relazione presentata al convegno *Lavoro e salute in Agricoltura*, Punta Ala, 5-8 ottobre 1993, vol. I; F. FANFANI, M. MAIORANO, M. MASINI, A. MOGGIO, G. SAVELLI. *Esposizione a rumore nei conduttori di macchine agricole: definizione della dose e valutazione dei danni uditivi*, relazione presentata al convegno *Lavoro e salute in Agricoltura*, Punta Ala, 5-8 ottobre 1993, vol. I.

7. Sulla responsabilità del datore di lavoro nelle aziende agricole si veda la seguente e principale giurisprudenza sul punto, recentemente, pronunciatasi: Cass. pen. 6 giugno 2005, n. 25235, in *Riv. pen.*, 2006, n. 5, 549; Cass. pen. 13 marzo 2008, n. 19524, in *GD*, 2008, n. 25, 90; Cass. 19 febbraio-23 aprile 2009, n. 9689, in *www.adapt.it*.

8. Sulle forme contrattuali non standard nel settore dell'agricoltura ed i rischi correlati si vedano L'INFORMATORE AGRARIO, *Datori di lavoro agricoli in allarme*, *www.informatoreagrario.it*; N. PERSICO *Tra bianco, rosso e "nero" I primi dati sulla sperimentazione del lavoro accessorio nelle Vendemmie*, in *Boll. Adapt*, 29 settembre 2008, n. 29; GRUPPO DIPARTIMENTALE AGRICOLTURA (a cura di), *Produzione primaria, buone pratiche agricole*, in *www.ausl-cesena.emr.it*; R. LETTERE, *Migranti in agricoltura un'inchiesta "sul campo"*, in *www.equalcomagri.it*; R. FRANCAVIGLIA, *Il lavoro in agricoltura nel contesto della riforma Biagi*, <http://www.diritto.it/materiali/lavoro/francaviglia.html>; A. RUSSO, *Il lavoro in agricoltura tra atipicità e nuove forme contrattuali*, in *Contratti e Contrattazione Collettiva*, 2002, anno, n. 1, 64.

9. Sulla contrattazione collettiva in Italia circa il settore dell'agricoltura si vedano: il Contratto collettivo nazionale; F. GUARRIELLO, *L'evoluzione del sistema contrattuale dal Dopoguerra agli anni Settanta*, in M. GRANDI, *Contrattazione collettiva e lavoro agricolo subordinato*, Agrilavoro, 1990; C. LAGALA, *Contrattazione di categoria in agricoltura*, Cesos, Roma, 1995; G. MANTOVANI, V. MERLO, *La contrattazione in agricoltura*, in *Progetto*, 1998, n. 8, 87; M. RICCIARDI, *Lavoro e sindacati in agricoltura*, F. Angeli, Milano, 1988; B. VENEZIANI,

Struttura ed evoluzione del sistema di contrattazione collettiva in agricoltura, in B. VENEZIANI (a cura di), *La contrattazione collettiva in Italia 1945/1977*, Cacucci, Bari, 1978; C. SERRA, *La contrattazione collettiva in agricoltura*, Working Paper Adapt, 2002, n. 3.

Sezione (C) ***La sicurezza nel turismo***

1. Il turismo rappresenta un importante settore nel nostro Paese. La documentazione sulla salute e sulla sicurezza è focalizzata principalmente sui rischi presenti negli ambienti di alberghi, ristoranti. Le attività di supporto, quali i servizi di pulizia e di fornitura delle merci, appaiono raramente nelle relazioni scientifiche. A riguardo è importante fermare l'attenzione su quanto emerge da uno studio condotto dall'Agenzia Europea sulla salute e sicurezza (<http://osha.europa.eu/it/publications/factsheets/79>). I lavoratori di questo comparto – secondo lo studio – devono far fronte a rischi fisici, psicosociali e organizzativi, tra cui i lunghi turni di lavoro.

In generale, poi, in questo settore viene chiesta maggiore flessibilità per quanto concerne gli orari e le condizioni di lavoro. Dal 1995 al 2000 si è osservato un notevole peggioramento delle condizioni di lavoro, in particolare in relazione ai rischi connessi alle condizioni ergonomiche, alle mansioni lavorative, agli orari di lavoro e all'autonomia lavorativa. Il settore Horeca (come viene definito a livello internazionale questo comparto) si sta trasformando rapidamente in seguito all'entrata nel mercato di nuove tecnologie e al cambiamento delle esigenze dei clienti. Le cause di questa trasformazione sono molteplici e varie, includendo tra l'altro: i cambiamenti sociologici come la diversificazione dei nuclei familiari e i ruoli multipli che le persone svolgono al giorno d'oggi; i cambiamenti demografici dovuti all'invecchiamento della popolazione; i cambiamenti economici, come le fusioni, le ristrutturazioni e una maggiore circolazione di manodopera e di risorse.

I rischi lavorativi più significativi di questo settore sono i seguenti: lavoro che richiede uno sforzo fisico dovuto a posture erette e statiche per periodi prolungati, al trasporto e al sollevamento, ai movimenti ripetuti, spesso associati ad altre condizioni di lavoro sfavorevoli, come la progettazione inadeguata del luogo di lavoro; esposizione ad alti livelli di rumori: circa il 29% dei lavoratori del settore sono esposti a rumori e oltre il 4% ritiene che essi mettano a rischio la loro salute; ambienti di lavoro caldi o freddi, in particolare alte temperature combinate con correnti d'aria e porte aperte, e l'alternanza tra il lavoro svolto al caldo, in condizioni di umidità e in ambienti freddi, quali i magazzini; tagli e bruciate; inciampi, scivolamenti e cadute causati da pavimenti umidi e scivolosi, ostacoli e cadute dall'alto; esposizione a sostanze pericolose: ad esempio, l'ampio impiego di agenti detergenti e di agenti biologici nel cibo. Le fonti di rischio organizzativo più incidenti sono: orari di lavoro lunghi e straordinari; il settore è caratterizzato da lunghi turni e da orari di lavoro irregolari e inusuali; un'ampia parte del lavoro viene svolto quando le altre persone non sono al lavoro; difficoltà a mantenere l'equilibrio vita-lavoro, in particolare considerando l'imprevedibilità degli orari di lavoro, la mancanza di controllo sul lavoro; carichi e ritmi di lavoro pesanti: circa il 75% dei lavoratori si lamenta dell'elevato ritmo di lavoro; il 66% deve lavorare con scadenze ristrette, mentre il 48% afferma di non avere sufficiente tempo per completare il proprio lavoro; scarso controllo sul lavoro: il lavoro monotono che non lascia spazio alla creatività e che richiede scarsa iniziativa è molto diffuso contatto con i colleghi e con il superiore: la mancanza di supporto può aggravare lo stress sul lavoro; circa il 70% della forza lavoro si sente libera di chiedere sostegno ai colleghi, mentre soltanto il 53% ai propri supervisori; contatto continuo con i clienti che

può essere fonte di stress o, nei casi peggiori, può portare a molestie e persino a violenze; mancanza di formazione e istruzione: alcune di queste occupazioni non richiedono un'istruzione formale e possono essere svolte da chi ha un basso livello di formazione e di esperienza; le persone non sono sempre sufficientemente formate per il loro lavoro, il che può essere fonte di stress. Per ulteriori informazioni sulla SSL nel settore Horeca, si invita a consultare la pagina web: <http://osha.europa.eu/sector/horeca/>. Il settore non viene in rilievo in modo diretto ed esplicito nell'ambito del Testo Unico, ma ne risulta ampiamente toccato per la molteplicità dei rischi ad esso ricollegabili, disciplinati espressamente dal testo di legge e per la molteplicità dei settori e delle tipologie contrattuali non standard presenti.

2. Per una valutazione anche in chiave retrospettiva della dottrina sul punto sul tema si vedano L. UNDIEMI, *Turismo e mercato del lavoro*, in *Rivista di diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente*, 2005, III; S. MEGHNAGI, M. CEVOLI, F. MANDATO, M. SIMONI, *Indagine sui fabbisogni formativi dei lavoratori stagionali della provincia di Trento. Le competenze per la flessibilità nel comparto turistico*, ricerca realizzata dall'ISF Istituto Superiore della formazione; ENTE BILATERALE NAZIONALE TURISMO *La sicurezza sul lavoro nel settore turismo*, F. Angeli, Milano, 2002, II ed. aggiornata, 528; INPS, Circolare 1° dicembre 2008, n. 104; AA.VV., *La formazione per i lavoratori stagionali*, www.catconfesercenti.it/LAVORATORI%20STAGIONALI.htm?bar=2; R. MONTAGNANI, G. QUINCI, V. MUZI (a cura di), *Aspetti generali della valutazione dei rischi lavorativi nelle aziende alberghiere dell'area veneziana*, www.sicurezzaonline.it/primop/ppalb/ppalbdoc/vdralb/vdrazialbven.htm; M. MATTILA, *Job load and hazard analysis: a method for the analysis of workplace conditions for occupational health care*, in *British Journal of Industrial Medicine*, 1985, n. 42, 656-666; M. MATTILA, *Improvement in the Occupational Health Program in a Finnish Construction Company by Means of Systematic Workplace Investigation of Job Load and Hazard Analysis*, in *American Journal of Industrial Medicine*, 1989, n. 15, 61-72; T.J. ARMSTRONG, *Work Related musculoskeletal disorders of the upper limb: past, present and future*, Atti 58° Congresso Società Italiana di Medicina del Lavoro, Bologna, 1995; AA.VV., *Hotel e ristoranti: lavoratori colpiti da stress e mobbing*, in www.sanibel.it/news/scheda/8188.html; AGENZIA EUROPEA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO (EU-OSHA), *Rapporto UE presenta catalogo di buone prassi per alberghi e ristoranti*, in <http://osha.europa.eu/it/press/press-releases/eu-report-presents-examples-of-good-practice-for-hotels-and-restaurants>; A. COMACCHIO, *Le risorse umane nelle imprese turistiche*, Giappichelli, Torino, 1996; R. VITALE, *L'ABC della sicurezza negli alberghi*, EPC LIBRI, Roma, 2007; D. COLOMBINI, E. OCCHIPINTI, C. COLOMBINI, *I disturbi muscolo-scheletrici lavorativi*, Progetto comunitario Edizione 2000; R. BRECCIAROLI, G. MURACA, G. MARRAPODI, C. GRACEFFA, *Valutazione del rachide lombo-sacrale in lavoratori del settore alberghiero*, in *Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia*, 2004, vol. 26, n. 4, 179-180; N. KRAUSE, T. SCHERZER, R. RUGULIES, *Physical workload, work intensification, end prevalence of pain in low wage workers: results from a participatory research project with hotel room cleaners*, in *Las Vegas AM J Ind. Med.*, 2005, n. 48, 326-337; T. SCHERZER, R. RUGULIES, N. KRAUSE, *Work-related pain and injury end barriers to workers compensation among Las Vegas hotel room cleaners*, in *AM J Public Health*, 2005, vol. 95, 483-488; WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Obesity: preventing and managing the global epidemic: report of WHO consultation on Obesity*, Ginevra, 1997.

3. Per le pronunce giurisprudenziali si veda in particolare: Cass. 23 aprile 2009, n. 9698, massima: «Il comportamento imprudente del lavoratore danneggiato nella dinamica dell'infortunio se, da un lato, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, dall'altro,

non può però essere causa di esclusivo addebito dell'evento dannoso a quest'ultimo. Infatti, fermo restando che in materia di sicurezza l'obbligo di vigilanza dell'azienda deve essere continuo, l'affermazione di un concorso colposo del dipendente nella causazione dell'evento incide sulla determinazione del risarcimento da porre a carico dell'azienda (nella specie, la Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale col quale una società lamentava l'erronea applicazione dell'art. 1227 comma 1 c.c. e il vizio di motivazione per non aver ritenuto il concorso di colpa della lavoratrice nella determinazione dell'evento. La donna aiuto cuoca, incaricata nell'occasione delle pulizie di fine stagione della cucina dell'albergo, era salita, con l'intento di pulire la cappa del forno, su di un bancone d'acciaio sottostante, sul quale era poi scivolata, cadendo dall'altezza di un metro e procurandosi la frattura della spalla)».

4. Per una prospettiva istituzionale si vedano i seguenti studi ISPESL: *Corso di autoistruzione per li operatori del comparto alberghiero*, 2006; *Profili di rischio per comparto produttivo: comparto alberghiero*, 2005; soprattutto: *Ideazione e sperimentazione di modelli di formazione ed informazione sulla sicurezza dei lavoratori inseriti con contratti di lavoro atipici nel comparto turistico*, 2001, in www.ispesl.it.

5. Per ulteriori approfondimenti in chiave internazionale si vedano: A. BAUER ET AL., *Development of occupational skin diseases during vocational training in baker and confectioner apprentices: a follow-up study*, in *Contact Dermatitis*, 1998, vol. 39, n. 6, 307-311; A. BAUER ET AL., *The prevention of occupational hand dermatitis in bakers, confectioners and employees in the catering trades: Preliminary results of a skin prevention programme*, in *Contact Dermatitis*, 2001, vol. 44, H. 2, 85-88; P. BOHLE ET AL., *Working hours, work-life conflict and health in precarious and 'permanent' employment*, in *Revista de Saúde Pública*, 2004, n. 38, suppl., 19-25; F.C. BOVAGNET, *Employment in hotels and restaurants in the enlarged EU still growing*, *Statistics in focus*, theme 5 – industry, trade and services, Eurostat, Luxembourg, 2005; L. CHRISTIE, J. BELL-BOOTH, *Acoustics in the hospitality industry: a subjective and objective analysis*, conference paper, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2004, in www.vuw.ac.nz/cbpr/publications/documents/acoustics-in-thehospitalityindustry.pdf; CONFEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF HOTELS, RESTAURANTS, Cafés and Similar Establishments (Hotrec), *EU regulatory challenges and the hospitality sector*, Brussels, 2004, in www.hotrec.org/Leaflet%20EU%20Regulatory%20challenges-Ann.pdf; R. COOMBES, *One hospitality worker a week dies from passive smoking study shows*, in *BMJ*, 22 maggio 2004, vol. 328, 1222; H. DIMICH-WARD ET AL., *Impact of smoking policy on the respiratory health of food and beverage servers*, in *Scandinavian Journal of Work, Environment and Health*, 2005, n. 31, 75-81; L. EECKELAERT, *Literature review on OSH and young workers*, *European Agency for Safety and Health at Work*, 2006, in <http://osha.europa.eu>; EFFAT, HOTREC, *Medium term trends in the hospitality sector and their impact on enterprises and labour market*, 2001; EUROPEAN NETWORK FOR SMOKING PREVENTION (ENSP), *European trends towards smokefree provisions – Status: aprile 2009*, in www.ensp.org/files/european_trends_towards_smokefree_provisions_april_2009.pdf; G. GORINI ET AL., *Passive smoking in bars, restaurants, and discotheques in Florence, Italy*, in *Med Lav.*, gennaio-febbraio 2004, vol. 95, n. 1, 39-44; C. GRIMAUD ET AL., *Le service à table dans la restauration: Contraintes d'emploi et réflexions sur l'avenir d'une profession*, in *Documents pour le Médecin du travail*, Institut National de Recherche Scientifique, Parigi, 2002, n. 91, 3ème trimestre, 259-268; N. ROSKAMS, V. HERMANS, *The working and employment conditions of the sector hotels and restaurants in Belgium*, Prevent, Eurofound, Dublin, 2003.

Sezione (D)
La sicurezza nel commercio

1. Il comparto del commercio, almeno per quanto riguarda il caso Italia, è molto vasto. Invero, il Contratto collettivo nazionale comprende anche il settore tessile e calzaturiero (di cui si parlerà nella sezione successiva). Diversi sono i fattori di rischio per i lavoratori che vi operano, tuttavia, da un'attenta analisi emerge che uno dei problemi maggiormente studiati, è quello delle cassiere dei supermercati che, a causa dell'attività esercitata, sono costrette ad assumere delle posture compromettenti per la salubrità muscolo scheletrica.

2. Sulla salute e sicurezza dei lavoratori del commercio è senza dubbio importante visionare gli studi ISPESL, reperibili su www.ispesl.it/ig/browse.asp?numdoc=26&mpag=1, si vedano in particolare: *Produzione di pacchetti informativi e formativi specifici per i lavoratori nei settori produttivi: Lavanderie e Stirerie artigiane*, 2006; *Elementi analitici per la progettazione di postazioni di lavoro di persone disabili alle casse dei supermercati*, 2006; *Linee Guida integrazione SGSL nelle PMI. Linee Guida per l'integrazione dei sistemi di gestione dell'ambiente e della sicurezza nelle Piccole e Medie Imprese. Squadre di emergenza. Progettazione di un percorso formativo mirato per gli addetti alle squadre di emergenza (antincendio, evacuazione e primo soccorso) nel settore autoriparazioni (autocarrozzerie e autofficine)*, 2006; *Seminario Nazionale Promuovere la cultura della salute e sicurezza*, Senigallia (An) 1-2 dicembre 2006; *Analisi costi-benefici riguardante gli effetti della attuazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza in tre comparti della PMI: autocarrozzerie, pesca, legno*, Relazione finale, 2005; *Controllo della diffusione di radon e di inquinanti chimici nelle autorimesse interrato*, 2005; *Manutenzione degli impianti elettrici e delle macchine nel comparto autocarrozzerie: la legislazione vigente*, 2005; *Produzione di pacchetti informativi/formativi specifici per i lavoratori nel settore produttivo autoriparazione*, 2004; *Profili di rischio nei comparti produttivi dell'artigianato, delle piccole e medie industrie e pubblici esercizi - Lavanderie industriali*, 2001; *Studio e messa a punto di tecniche e sistemi di autodiagnostica dei sistemi di abbattimento degli inquinanti per autoveicoli con particolare riferimento al problema dell'invecchiamento e del suo controllo*, 2001; *Risposta polmonare reversibile a sostanze irritanti: studio su una popolazione di apprendisti parrucchieri*, 1994.

3. Per quanto riguarda le implicazioni della medicina legale si vedano sul punto: *La sindrome del tunnel carpale nelle cassiere dei supermercati*, in www.sicurezzaonline.it; ACGIH (AMERICAN CONFERENCE OF THE GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS), *Threshold Limit Value for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices*, Cincinnati, Oh, 2002; C.K. JABLECKI, M.T. ANDARY, M.K. FLOETER, R.G. MILLER, C.A. QUARTLY, M.J. VENNIX, J.R. WILSON, *Practice parameter for electrodiagnostic studies in carpal tunnel syndrome: summary statement*, Report dell'AMERICAN ASSOCIATION OF ELECTRODIAGNOSTIC MEDICINE, AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY, AMERICAN ACADEMY OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, in *Neurology*, 2002, n. 58, 1589-1592, e in www.neurology.org/cgi/content/full/58/11/1589; I. ATROSHI, C. GUMMESSON, R. JOHNSON, E. ORNSTEIN, J. RANSTAM, I. ROSENI, *Prevalence of carpal tunnel syndrome in a general population*, in *JAMA*, 1999, vol. 282, n. 2, 153-8; E.H. DENYS, AMERICAN ASSOCIATION OF ELECTRODIAGNOSTIC MEDICINE MINI-MONOGRAPH N. 14: *The influence of temperature in clinical neurophysiology*, in *Muscle Nerve*, 1995, vol. 14, n. 9, 795-811; U. HINNEN, T. LAUBLI, U. GUGGENBUHL, H. KRUEGER, *Design of check-out systems including laser scanners for sitting work posture*, in *Scand J Work Environ Health*, giugno 1992, vol. 18, n. 3, 186-94; J.N. KATZ, C.R. STIRRAT, M.G. LARSON, A.N. FOSSEL, H.M. EATON, M.H. LIANG, *A self-administered hand symptom diagram for the diagnosis and epidemiologic study of carpal tunnel syndrome*,

in *J Rheumatol*, 1990, vol. 17, n. 17, 1495-1498; J. KIMURA, *A method for determining median nerve conduction velocity across the carpal tunnel*, in *J Neurol Sci*, 1978, vol. 38, n. 1, 1-10; W. LATKO, T.J. ARMSTRONG, A. FRANZBLAU, S. ULIN, R. WERNER, J. ALBERTS, *A cross-sectional study of the relationship between repetitive work and the prevalence of upper limb musculoskeletal disorders*, in *Am J Ind Med*, agosto 1999, vol. 36, n. 2, 248-59; W. MARGOLIS, J.F. KRAUS, *The prevalence of carpal tunnel syndrome symptoms in female supermarketcheckers*, in *J Occup Med*, dicembre 1987, vol. 29, n. 12, 953-6; A.M. OSORIO, R.G. AMES, J. JONES, J. CASTORINA, D. REMPEL, W. ESTRIN, D. THOMPSON, *Carpal tunnel syndrome among grocery store workers*, in *J Ind Med*, febbraio 1994, vol. 25, n. 2, 229-45; I. PANZONE, A. MELOSI, G. CARRA, G. RAPPAZZO, A. INNOCENTI, *Repetitive movement of the upper limbs: results of exposure evaluation and clinical investigation in cash register operators in supermarkets*, in *Med Lav*, novembre-dicembre 1996, vol. 87, n. 6, 634-9; D. REMPEL, B. EVANOFF, P.C. AMADIO, M. DE KROM, G. FRANKLIN, A. FRANZBLAU, R. GRAY, F. GERR, M. HAGBERG, T. HALES, J. KATZ, G. PRANKY, *Consensus, criteria for the classification of carpal tunnel syndrome in epidemiologic studies*, in *Am J Public Health*, 1998, vol. 88, n. 10, 1447-1451; S. TANAKA, D.K. WILD, L.L. CAMERON, E. FREUND, *Association of occupational and non-occupational risk factors with the prevalence of selfreported carpal tunnel syndrome in national survey of the working population*, in *Am J Ind Med*, 1997, vol. 32, 550-556.

Sezione (E)

Il settore tessile/calzaturiero

1. Altresì delicate le condizioni dei lavoratori del settore del tessile/calzaturiero, di forte richiamo per il nostro Paese. Una recente indagine del EWCS delinea significativi elementi di valutazione delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori del settore. Lo studio, del 2005, è stato condotto dalla Fondazione Europea di Dublino per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Dallo stesso emerge che nella manifattura di abiti tessili, vestiario e del cuoio, vi è un'alta percentuale di lavoratrici femminili pari al 64,9%, del tutto superiore rispetto alla media degli altri settori che misura il 44,5%. La preparazione e la formazione dei lavoratori in esame è risultata molto carente: solo il 10,4% ha infatti una istruzione di livello secondario, la restante parte si ferma ad una istruzione primaria. Una alta percentuale dei lavoratori del tessile e del calzaturiero (36,9%) vive in condizioni di reddito bassa rispetto alla media dei lavoratori di altri settori, che è pari al 25,1%. Quanto ai fattori di rischio si rileva la frequente esposizione dei lavoratori alle vibrazioni, al rumore, all'alternarsi della alte e basse temperature, al respiro di fumi e vapori, al contatto con sostanze o prodotti chimici molto nocivi e cancerogeni. Molti infortuni e malattie sono inoltre di tipo ergonomico, dovute alle consuete posizioni faticose e/o dolorose, ai movimenti ripetitivi, al continuo sollevamento di carichi. I lavoratori di questo settore tendono, infine, a riportare livelli più bassi di soddisfazione rispetto la media. Ai fini della disciplina infortunistica, quindi, di particolare richiamo sono da una parte le disposizioni in tema di valutazione dei rischi da differenze di genere e da tipologia contrattuale (recentemente introdotta dal decreto legislativo n. 106 del 2009), dall'altra quelle dettate dai titoli speciali in tema di esposizioni ad agenti fisici e chimici nocivi.

2. Sui fattori di rischio per la salute dei lavoratori nei settori del tessile e calzaturiero, con valutazioni medico-legali, in particolare epatopatie e problemi respiratori, si vedano i seguenti documenti su <http://www.tessileesalute.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1948>: *Costruzione di*

una banca dati delle sostanze chimiche presenti nei processi produttivi e nel prodotto finale del comparto tessile; Indagini di laboratorio nei prodotti tessili per l'individuazione dei prodotti chimici finali sospettati di reazioni avverse nel lavoratore e nel consumatore; Ricerca nella letteratura internazionale dermatologica dei rischi da prodotti tessili; G. BELLETTI, *I Tessili alla prova del fuoco*, in *Tessuti per Impieghi Tecnici e innovativi*, 2003, n. 11; M. CLEMENTI, *Rischio di epatossicità nei lavoratori dell'industria calzaturiera*, in http://www.eurom.it/medicina/mc/mc14_3_49.html; FONDIMPRESA, *Nuovi scenari nel settore del calzaturiero*, in www.sfc.it. Ed ancora sul punto si vedano: M. TOMEI, *La sicurezza dei macchinari utilizzati nella filatura e nella tessitura. Valutazione dei rischi e requisiti di sicurezza*, Pronotex, 2003; ID., *Quale strategia per l'industria tessile. Il caso della nobilitazione tessile italiana e il ruolo delle associazioni di categoria*, Pronotex, 2003; P. LA PEGNA, S. SEVERI, A. SCHNEIDER GRAZIOSI, M.R. FIZZANO, INAIL (Direzione Generale – Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione), *L'evoluzione del settore calzaturiero: analisi mediante l'impiego di un sistema informativo geografico*, 18 giugno 2009, in www.sicurezzaonline.it.

3. Soprattutto sul rischio di epatopatie e complicazioni respiratorie a cui vanno incontro questi lavoratori per il tipo di attività esercitata, si vedano: M. GAGLIARDI, C. GAGLIARDI, *Incidenza delle malattie professionali nei lavoratori dell'industria delle calzature nel comprensorio del cuoio*, in *Rivista italiana d'igiene*, 1980, vol. 40, 238-244; L. ALESSIO, P. APOSTOLI, M. CRIPPA, *Esposizioni multiple*, in *Atti del 56° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale*, Venezia, 1993, 65-70; P.G. BARBIERI, S. SILVESTRI, *Mesoteliomi pleurici in lavoratori tessili addetti alla filatura del cotone*, in *Medicina del Lavoro*, 2006, vol. 97, n. 1, 51-57; G. MARCONI, *Danni da attività lavorative nel settore tessile*, in *Atti del Seminario Sicurezza del lavoro nel settore tessile*, 24 gennaio 2002, Biella, in *Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia*, 2004, vol. 26, 50-4.

4. Sul nesso di causalità nella responsabilità del datore di lavoro G. SCLIPPA, M. SIGON, *Aspetti medico-legali del monitoraggio biologico nel giudizio di idoneità al lavoro e nella diagnosi di malattia professionale*, *Ricerca su addetti nel comparto calzaturiero*, in *Rivista italiana medicina legale*, 1992, II, 961; E. PACELLI, A. MESSINEO, *Considerazioni su alcuni rischi chimici nell'industria tessile*, in *RIMP*, 1980, I, 505; Cass. 3 aprile 2008, n. 8638, in *MGC*, 2008, n. 4, 510.

5. Si vedano altresì i seguenti studi ISPESL in <http://www.ispesl.it/lg/browse.asp?numdoc=4&npag=1>: *Squadre di emergenza. Progettazione di un percorso formativo mirato per gli addetti alle squadre di emergenza (antincendio, evacuazione e primo soccorso) nei settori: cuoio (concerie e calzaturiero), tessile (filatura del cardato, tintostamperie, tintorie tessili)*, Seminario Nazionale *Promuovere la cultura della salute e sicurezza*, Senigallia (An), 1-2 dicembre 2006; *Ciclo produttivo, rischi per la sicurezza e la salute, misure generali di tutela nel comparto calzaturiero*, 2005; *Banca nazionale dei profili di rischio di comparto*, 1998; ed ancora con particolare riferimento al settore dei lavoratori tessili si vedano in www.ispesl.it/lg/browse.asp?numdoc=21&npag=1: *Atti del seminario Sicurezza del lavoro nel settore tessile*, seminario organizzato dall'ISPESL, Dipartimento Documentazione, Informazione e Formazione nell'ambito del 2° convegno Nicolina Mucci (a cura di), *Tessile e salute*, Biella, 24 gennaio 2002: *Introduzione; Esposizione ad ammine aromatiche e formaldeide nell'industria della nobilitazione tessile. Indagine policentrica per la verifica di ipotesi di associazione. Relazione finale*, 2001; *Danni da attività lavorative nel settore tessile*, *Atti del seminario Sicurezza del lavoro nel settore tessile*, 2004.

6. Sulle buone pratiche e i rischi per gli atipici operanti nel settore si vedano, in <http://www.ispesl.it/lg/browse.asp?numdoc=11&npag=1>: *Ricerca di buone pratiche presenti nei settori*

lavorativi della PMI relative a Calzaturifici, 2006; *Buone pratiche presenti nei settori lavorativi della PMI relative a tessile*, 2004; *Ricerca di buone pratiche presenti nei settori lavorativi della PMI relative a: Cuocio (concerie e calzaturiero). Manuale lavoro sicuro in conceria*, 2004; *Buone pratiche presenti nei settori lavorativi della PMI relative a tessile*, 2004. Sugli infortuni degli atipici si vedano i dati pubblicati su www.amblav.it/Download/INAIL-Primi_dati_infortuni_2005.pdf, ancora: www.medicinademocratica.org/imprimersans.php3?id_article=211.

Sezione (F) **Il lavoro bancario**

1. Il decreto legislativo n. 81 del 2008 non considera espressamente, tra i rischi da lavoro ai quali riferire l'intervento preventivo dell'azienda, anche quello derivante da attività criminose (c.d. "rischio rapina"). Né su tali profili si rinvengono riferimenti nel più recente decreto legislativo n. 106 del 2009. Eppure l'accentuarsi dell'attenzione su questa tipologia di rischio lavorativo, in uno con l'ormai acquisita configurazione dello stesso come rischio "da lavoro", aveva fatto presagire un possibile intervento *ad hoc* anche nell'ambito dell'emanato Testo Unico, che fosse funzionale a dare, una volta per tutte, indicazioni uniformi a tutti gli attori che di tale fenomeno sono chiamati ad occuparsi anche nella prospettiva della salute e sicurezza sul lavoro, soprattutto per i lavoratori del settore bancario.

2. Sulla sicurezza nel lavoro bancario (in particolare, sulle ipotesi di rischio da attività criminose e lavoro a videoterminale), si vedano R. DUBILI, *Lavoro al videoterminale*, in *ISL*, 2000, n. 12S, 3-39; A. SACCO, S. SPIRIDIGLIOZZI, *Lavoro al videoterminale: malformazioni strutturali e dispositivi di correzione*, in *ISL*, 2003, n. 4, 193-197; P. DOMINANTE, M. SALIMBENI, *Check-list per la valutazione del rischio nei posti di lavoro con videoterminali*, in *Ambiente energia lavoro*, 2001, n. 11, 666-674; A. DAL MASCHIO, *Il pericolo "videoterminali"*, in *Ambiente energia lavoro*, 2001, n. 2, 83-88; F. PETRACCI, *Rapina negli istituti di credito e tutela della salute*, in *RGL*, 1992, n. 4, 989-993; F. CRIMI, S. CRIMI, *La clausola generale di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. quale passe partout legalistico della responsabilità del datore di lavoro in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro*, in *RIMP*, 2006, n. 3, pt. 2, 69-71; G. MAUTONE, *Sul contenuto specifico dell'obbligo di prevenzione delle rapine a carico dell'istituto di credito e sulle conseguenze del suo inadempimento*, in *RIDL*, 1999, n. 2, pt. 2, 327-330; D. CARBONE, *Responsabilità della banca per danni al dipendente da rapina*, in *FI*, 1999, n. 3, pt. 1, 969-972; D. CARUSO, *Danno da rapina (al dipendente) e responsabilità della banca*, in *FI*, 1988, n. 10, 2849-2858; S. BERTOCCO, *Videoterminali: la Corte di giustizia condanna nuovamente l'Italia per la non corretta trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale*, in *RIDL*, 2003, n. 3, pt. 2, 463-468; R. COSIO, *La Corte di Giustizia CEE sul lavoro ai videoterminali*, in *DL*, 1997, n. 3, pt. 2, 189-198; R. GUARINIELLO, *La sentenza della Corte di giustizia sulla sicurezza del lavoro ai videoterminali: insegnamenti e ripercussioni*, in *FI*, 1997, n. 1, pt. 4, 3-4; M. FERRANTE, F. GRENGA, S. SPIRIDIGLIOZZI, *Occhiali per il videoterminale: DPI o dispositivi speciali di correzione*, in *ISL*, 2003, n. 1, 8-12; A. ROSSI, *La salute dei lavoratori nell'azienda informatizzata: contraddizioni del sistema di assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali e prospettive generali di tutela*, in *FI*, 1986, n. 5, 1397-1407; S. MARGIOTTA, *Tecnica legislativa e norme intrusive sul lavoro ai videoterminali*, in *ISL*, 2001, n. 10, 515-518; R. DUBINI, *La sicurezza nell'ufficio*, in *Ambiente energia lavoro*, 2001, n. 7, 467-474; R. DUBINI, *Lo stress negli ambienti di lavoro*, in *Ambiente energia lavoro*, 2001, n. 4, 299-305; A. DAL MASCHIO, *Il pericolo "videoterminali"*, in *Ambiente energia lavoro*, 2001, n. 2, 83-88; R. DUBINI, *Lavoro al videoterminale*, in *ISL*, 2000, n. 12S, 3-

39; A.M. BATTISTI, *Il “mal da computer” chiama in causa la responsabilità penale del dirigente*, in *DL*, 1997, n. 1-2, pt. 2, 70 – 77.

Sezione (H) La sicurezza nel settore dell'energia

1. Il tema della salute e sicurezza nel settore energia si declina in maniera diversa sulla base delle specificità delle fonti energetiche considerate e dunque, del ramo d'industria oggetto di analisi. La sicurezza in tale ambito abbraccia, in via trasversale, molti dei fattori di rischio previsti nel Testo Unico in esame, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli connessi ad agenti chimici, biologici, cancerogeni, all'amianto, a radiazioni ionizzanti e non, ai c.d. lavori in quota, ai trasporti su strada, ai videoterminali, alla movimentazione manuale dei carichi, a rumore, e a vibrazioni. Una posizione particolare, poi, è rivestita dal cosiddetto rischio da incidente rilevante particolarmente diffuso nell'ambito del settore petrolifero, rispetto al quale è contemplata una disciplina speciale rispetto a quella del Testo Unico sicurezza. Per un'analisi intersettoriale dei rischi per salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nel settore energia ed il relativo quadro normativo si veda UK HEALTH SAFETY EXECUTIVE, *The health and safety risks and regulatory strategy related to energy developments*, 2006.

2. I rischi nei settori correlati alla generazione, distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica sono comunemente gli stessi che per le altre industrie. Distintivo risulta però il rischio di elettrocuzione. Per *gli impianti elettrici*, a livello nazionale, il decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001, entrato in vigore il 23 gennaio 2002, rende obbligatoria per i datori di lavoro la verifica degli impianti elettrici di messa a terra, di quelli di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione. A livello comunitario, la principale normativa di riferimento è la direttiva sul Basso Voltaggio n. 73/23/CEE (e i suoi emendamenti) e la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica n. 89/336/CEE e i suoi emendamenti, n. 91/263/CEE e n. 92/31/CEE.

Tra le buone prassi a livello internazionale, si vedano: INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, *Environmental, Health, and Safety Guidelines for Electric Power Transmission and Distribution*, Studi rilevanti sul rischio elettrocuzione sono redatti dall'Istituto Nazionale Americano per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, *Workplace Solutions: Preventing Worker Deaths and Injuries from Contacting Overhead Power Lines with Metal Ladders*, 2007, in www.cdc.gov/niosh/docs/wp-solutions/2007-155/; NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, *Worker Deaths by Electrocutation: A Summary of Surveillance Findings and Investigative Case Reports*, 1998, in www.cdc.gov/niosh/docs/98-131/). La procedura più diffusa negli standard di protezione dai rischi di elettrocuzione è quella di *Lock Out, Tag Out*. Sulla differenza nell'applicazione della procedura tra Nord America ed Europa si veda INSTITUT DE RECHERCHE ROBERT-SAUVÉ EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL (IRSSST), *Comparative analysis of lockout programs and procedures applied to industrial machines*, 2008, in www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIR.SST/R-575.pdf.

3. Per quanto concerne il settore del *petrolchimico*, la normativa di riferimento in Italia è il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva n. 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della

direttiva n. 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.

Per quanto attiene l'esposizione a sostanze chimiche pericolose durante i processi di raffinazione, si veda EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK, *Expert forecast on emerging chemical risks related to occupational safety and health*, 2009. Tra gli standard volontari che si stagliano oltre gli obblighi di legge, si veda a livello comunitario la comunicazione della Commissione relativa alla *Guida di buone prassi a carattere non vincolante per l'attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. A livello internazionale, si vedano le linee guida elaborate dall'IFC, parte del gruppo della Banca Mondiale: INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, *Environmental, Health, and Safety Guidelines for Onshore Oil and Gas Development*, 30 aprile 2007.

Il manuale USGS Handbook 445-3-H, *Safety and Environmental Health Handbook* redatto dall'U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 2002, in www.usgs.gov/usgs-manual/handbook/hb/445-3-h.pdf, rappresenta un utile compendio di informazioni e procedure per l'identificazione e la valutazione dei rischi sul campo.

4. Le fonti rinnovabili presentano profili distintivi in materia di salute e sicurezza.

Per il settore dell'energia eolica, le direttive di riferimento sono la direttiva n. 89/106/CEE che dispone che i produttori di materiali da costruzione, per poter commercializzare il prodotto, rispondano delle norme armonizzate. Un'approfondita analisi degli standard comunitari e delle procedure di lavoro in sicurezza durante la costruzione ed le operazioni di manutenzione delle turbine eoliche si può leggere in BRITISH WIND ENERGY ASSOCIATION, *Guidelines for Health & Safety in the Wind Energy Industry*, 2005, e *Best Practice Guidelines for Wind Energy Development*, 1994.

Tra le buone prassi a livello internazionale, si vedano le linee guida elaborate dal INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, *Environmental, Health, and Safety Guidelines for Wind Energy*, 2007. Un quadro più complesso dei profili di rischio attiene invece gli impianti eolici *offshore* (a riguardo si veda D. ROBB, *Wind energy at sea: Ensuring worker safety*, 2005).

5. Per quanto concerne l'energia solare, in particolare la produzione di materiali fotovoltaici, si va sempre più diffondendo l'utilizzo di materiali a scala nanometrica. In riferimento, si veda la consistente *literature review* redatta dall'EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK, *Workplace exposure to nanoparticles*, 2009.

Tra gli studi generali in materia di salute e sicurezza nel fotovoltaico, si vedano E.L. ETNIER, E.P. WATSON, *Health and safety implications of alternative energy technologies. II. Solar*, 1981; P.D. MOSKOWITZ, *An Overview of Environmental, Health, and Safety Issues in the Photovoltaic Industry*, Solar Cells and Their Applications (ed. L.D. Partain), Wiley, New York, 1995, Capitolo 18, 391-416.; V.M. FTHENAKIS, *Overview of Potential Hazards*, in T. MARKVART, L. CASTANER (eds.), *Practical Handbook of Photovoltaics: Fundamentals and Applications*, Elsevier, Maryland Heights, MO, 2003. Per un'analisi dei rischi relativi all'utilizzo e accidentale rilascio di sostanze gassose nei processi di produzione di materiali fotovoltaici, si vedano V.M. FTHENAKIS, *Prevention and Control of Accidental Releases of Hazardous Materials in PV Facilities*, in *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*, 1998, vol. 6, e P.D. MOSKOWITZ, V.M. FTHENAKIS, *Toxic Materials Released from Photovoltaic Modules During Fires: Health Risks*, 1990.

6. Per le fonti energetiche da biomasse, si vedano gli studi A.P. WATSON, E. ETNIER, *Health and safety implications of alternative energy technologies. I. Geothermal and biomass*, in *Environmental Management*, 2005, 313-327.

Capitolo XI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E I CONTROLLI

1. Sulla tutela della salute e sicurezza nella Pubblica Amministrazione, G. FERRARI, *L'infortunio in itinere nel pubblico impiego*, in *Giurisprudenza amministrativa*, 2007, n. 3; P. VELLUSO, *L'infortunio in itinere del dipendente pubblico*, in *Ragiusan*, 2005, n. 253-254, 548-551; A. BALDACCONI, F. FACELLO (a cura di), *Sicurezza e salute nella P.A. nelle costruzioni e per i lavoratori extracomunitari*, in *ISL*, 2004, n. 7, 421-427; A. POLIMENI, *La nozione di datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione ai fini della sicurezza e della prevenzione degli infortuni nel d.lgs. n. 626/1994*, in *LPA*, 2003, n. 1, 76-95; F. PICCIONE, *Sicurezza e salute del personale sul luogo di lavoro*, in *ISL*, 2001, n. 1, 23-25; R. GUARINIELLO, *La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2006, n. 21, 2571-2577; P. GIORGINI, *In tema di sicurezza sociale, prevenzione, assicurazione infortuni e competitività del sistema: un confronto Italia-Germania*, in *RIMP*, 2000, n. 3, pt. 1, 377-383; A. FONTANA, *Pubblici dipendenti e tutela antinfortunistica: le origini*, in *RIMP*, 1999, n. 3, pt. 1, 421-430; P. ACCONCIA, *Telelavoro e prevenzione: prime forme di sperimentazione*, in *RIMP*, 1999, n. 1-2, pt. 1, 139-146; P. SCIORTINO, *Sicurezza sul lavoro e resistenze alla separazione tra potere politico ed amministrativo nella P.A.*, in *ISL*, 2004, n. 10, 585-592; R. DUBINI, *Sicurezza nelle scuole: un tema di scottante attualità*, in *ISL*, 2003, n. 2, 61-72; R. IANNI, *L'applicazione del d.lg. n. 626/1994 in uffici giudiziari e strutture penitenziarie*, in *ISL*, 2003, n. 1, 18-30; D. MORAGGI, *Prevenzione e tutela della salute del lavoratore nelle imprese e nella pubblica amministrazione*, in *IPrev*, 2002, n. 4, 749-764; R. PASSAVANTI, *Telelavoro e pubblica amministrazione. Implicazioni in tema di igiene e sicurezza del lavoro*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2002, n. 6, 716-719; G. MARANDO, *L'obbligo di sicurezza nella pubblica amministrazione dopo la normativa comunitaria*, in *RIMP*, 2001, n. 1-2, pt. 1, 19-56; A. RICCIOTTI, *Progettare la sicurezza nella Pubblica Amministrazione*, in *L'Amministrazione italiana*, 2001, n. 2, 278-282; M. LAI, *La "Carta 2000" sulla sicurezza sul lavoro*, in *ISL*, 2000, n. 1, 5-9; P. GRASSANO, *Sulla lesione del diritto alla salute a causa di attività illegittima della p.a.*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 1993, n. 11, 1144-1150; C. SMURAGLIA, *Azione giudiziaria, Pubblica Amministrazione e iniziativa sindacale: verso una "cultura" della prevenzione*, in *RGL*, 1981, n. 7, 503-510; U. ANDREOTTI, *Dipendenti degli enti locali: rendita vitalizia per invalidità permanente conseguente ad infortunio od infermità contratta per causa di servizio; riflessi sui bilanci e sull'organizzazione degli Enti*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 1980, n. 20, 1894-1896.

2. Sui nuovi compiti della Pubblica Amministrazione, F. GRECHI, *La formazione dei lavoratori pubblici per una effettiva salvaguardia della vita e della salute sul posto di lavoro*, in *Regioni e comunità locali*, 2007, n. 1-2, pt. 3, 13-17; D. MORAGGI, *Il rapporto di lavoro pubblico*, in *RIMP*, 2005, n. 2, pt. 1, 327-340; F. BACCHINI, *La rimozione delle situazioni di pericolo è tra i compiti del SPPP*, in *ISL*, 2005, n. 6, 339-340; UNI-ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE, *Linee guida per un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)*, in *Ambiente energia lavoro*, 2001, n. 11, 676-687; F. BACCHINI, *Salute e sicurezza delle lavoratrici*

gestanti e puerpere, in *ISL*, 2007, n. 5, 249-258; M. STANCATI, *La sicurezza tra informazione e comunicazione*, in *RIMP*, 2006, n. 2, pt. 1, 165-170; R. DUBINI, *Il servizio di prevenzione e protezione*, in *ISL*, 2000, n. 2S, 3-31; P. SOPRANI, *La sicurezza nelle strutture penitenziarie e il criterio di imputazione della colpa*, in *ISL*, 2006, n. 8, 469-475; A. D'AMORE, *La personalità morale del lavoratore nella P.A.: quale tutela?*, in *ISL*, 2006, n. 1, 27-31; P. SOPRANI, *Il datore di lavoro pubblico e la delega prevenzionale*, in *ISL*, 2005, n. 6, 336-338; E. PRIMERANO, *Comuni ed enti pubblici: previsioni del budget per la sicurezza sul lavoro*, in *ISL*, 2002, n. 5, 241-248; S. CASSESE, *Intervento*, al convegno sul tema *Il nuovo titolo V della Costituzione Stato/Regioni e Diritto del lavoro*, Roma, 10 giugno 2002, in *LPA*, 2002, n. 5, pt. 1, 677-679; A. BARBERA, *Intervento*, al convegno sul tema *Il nuovo titolo V della Costituzione Stato/Regioni e Diritto del lavoro*, Roma, 10 giugno 2002, in *LPA*, 2002, n. 5, pt. 1, 683-687; A. ARCANO, E. SIGNORINI, *L'obbligo di sicurezza in alcune ipotesi di lavoro a distanza*, in *Ambiente energia lavoro*, 2000, n. 4, 260-264.

3. Sugli obblighi comunitari in materia di sicurezza anche per la Pubblica Amministrazione, V. RIGANTI, *L'istituzione di un'agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro*, in *LPA*, 1994, 2213 ss.; F. DI CERBO, *La sicurezza del lavoro dopo il recepimento delle direttive comunitarie*, in *LPA*, 1994, 2431 ss.

4. In argomento, inoltre, si vedano P. SOPRANI, *Sicurezza e salute negli enti pubblici. Aggiornato con il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti pubblici)*, Ipsoa, Milano, 2006; F. GRECHI, *La formazione dei lavoratori pubblici per una effettiva salvaguardia della vita e della salute sul posto di lavoro*, in *Regioni e comunità locali*, 2007, n. 1-2, pt. 3, 13-17; R. GUARINIELLO, *La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2006, n. 21, 2571-2577; P. SCIORTINO, *Sicurezza sul lavoro e resistenze alla separazione tra potere politico ed amministrativo nella P.A.*, in *ISL*, 2004, n. 10, 585-592; D. MORAGGI, *Prevenzione e tutela della salute del lavoratore nelle imprese e nella pubblica amministrazione*, in *IPrev*, 2002, n. 4, 749-764; R. PASSIVANTI, *Telelavoro e pubblica amministrazione. Implicazioni in tema di igiene e sicurezza del lavoro*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2002, n. 6, 716-719; A. PELLACANI, *Sicurezza del lavoro e qualità dei servizi nella pubblica amministrazione. Strumenti operativi e casi di servizi sociali*, F. Angeli, Milano, 1997.

Capitolo XII LE SANZIONI

1. I concetti cardine attorno ai quali si snoda l'ampio *corpus* normativo predisposto dal Testo Unico sono: la prevenzione, la vigilanza, le ispezioni, ma soprattutto l'apparato sanzionatorio. Sin dalla versione originaria, esso si presentava assai articolato e severo; in particolare, si prevedevano tre livelli di sanzioni: per le violazioni non sostanziali, che non provocano rischi per i lavoratori, sono previste solo ammende; per converso, invece, saranno più severe le contravvenzioni anche per progettisti, fabbricanti, installatori. Va detto tuttavia, che in tema di sanzioni e responsabilità penali il nuovo impianto normativo va ad inserirsi nel solco già tracciato dalla dottrina e dalla giurisprudenza consolidate intorno alle numerose leggi precedenti, ed in particolare alla legge n. 626 del 1994. Quindi il nuovo impianto normativo andava ad inserirsi nel solco già tracciato intorno alle numerose leggi precedenti, ed in particolare alla legge n. 626 del 1994. In generale, sul sistema sanzionatorio, si vedano P. RAUSEI, *Illeciti e sanzioni*, Ipsoa, Milano, 2005; L. CAIAZZA, R. CAIAZZA, R. TROILLI, *Diritto sanzionatorio in materia di lavoro*, Buffetti, Roma, 2005; A. DE FELICE, *Le sanzioni nel diritto del lavoro*, Esi, Napoli, 2003; F.S. FORTUNA (a cura di), *I reati in materia di lavoro*, in A. DI AMATO (diretto da), *Trattato di diritto penale dell'impresa*, Cedam, Padova, 2002, vol. VIII; M. GRANDI, G. PERA (a cura di), *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, Cedam, Padova, 2005; S. MARGIOTTA, *Il sistema sanzionatorio delle leggi sul lavoro*, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale*, Ipsoa, Milano, 2006; A. MORRONE, *Diritto penale del lavoro. Nuove figure e questioni controverse*, Giuffrè, Milano, 2005; A. MONTEMARANO, *Diritto penale del lavoro*, in *Il Sole 24 Ore*, 2000; T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, in G. PERA, *Diritto del lavoro*, Cedam, Padova, 2000.

2. Le criticità del sistema di reati e illeciti amministrativi previsti dal testo precedente del decreto legislativo n. 81 del 2008 erano tali e tante da aver reso, nel primo anno di applicazione del complesso apparato sanzionatorio, non di rado faticoso e impervio l'agire degli organismi di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro. Per un inquadramento sistematico della dottrina sul tema si vedano: N. D'ANGELO, *Infortuni sul lavoro: responsabilità penali e nuovo testo unico*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2008; G. DE SANCTIS, *Guida pratica sanzioni sicurezza del lavoro*, Il Sole 24 Ore Pirola, Milano, 2008; N. FURIN, E. DE NEGRI, *Nuova sicurezza del lavoro: soggetti responsabilità e sanzioni*, La Tribuna, Piacenza, 2008; G. LAGEARD, M. GEBBIA, *I soggetti penalmente responsabili in materia di sicurezza e igiene sul lavoro*, Il Sole 24 Ore Pirola, Milano, 2008; P. RAUSEI, *Testo Unico Sicurezza del Lavoro, Vigilanza ispezioni e sanzioni. La nuova disciplina alla luce del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche*, Ipsoa Indicialia Editore, Milano, 2008; G. TACCONI, *Sicurezza sul lavoro. Violazioni penali e amministrative. Prontuario su obblighi e sanzioni del T.U. n. 81/2008 ad uso di operatori e imprese*, Sistemi editoriali, Pozzuoli, 2009; M. VIGONE, *Sicurezza sul lavoro: obblighi e responsabilità*, Il Sole 24 Ore Pirola, Milano, 2008.

3. Per una valutazione su questioni più circoscritte si vedano P. ALDROVANDI, *Le misure premiali introdotte nel sistema sanzionatorio penale*, in *ISL*, 2008, n. 6, 339; P. ALDROVANDI,

Testo Unico e responsabilità amministrativa degli enti, in *ISL*, 2008, n. 8, 485; G. ALICE, A. DE SANCTIS, R. DE LORENZIS, *Testo unico sicurezza: riti alternativi e vicende estintive del reato*, in *GLav*, 2008, n. 41, 29-32; M. BELLINA, *T.U. sicurezza: sanzioni e meccanismi premiali*, in *DPL*, 2009, n. 20, 1164-1168; M. GIOVANNONE, *Le modifiche al regime sanzionatorio del Testo unico sicurezza*, in *GLav*, 2009, n. 15, 17-22; A. LANZI, *Disposizioni in materia penale e di procedura penale*, in *ISL*, 2008, n. 6, 342; F. NATALINI, *Il nuovo regime sanzionatorio del Testo unico*, in *GLav*, 2008, n. 19, 33-45; F. NATALINI, I. M. MEZZINA, *Le sanzioni del Testo unico in tabella*, in *GLav*, 2008, n. 19, 46-62; D. PAPA, *Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale*, in *GLav*, 2008, n. 21, 12-31; P. RAUSEI, *Il sistema sanzionatorio nei Titoli V, VI, VII*, in *ISL*, 2008, n. 8, 477; P. RAUSEI, *Nuove regole per servizi ispettivi e attività di vigilanza*, in *DPL*, 2008, n. 39, inserto; P. RAUSEI, *La nuova ispezione del lavoro*, in *DPL*, 2009, n. 9, 537-547; P. RAUSEI, *Il sistema sanzionatorio nel Testo Unico*, in *ISL*, 2008, n. 5, 295; C. TREMOLADA, *Sicurezza sul lavoro e responsabilità amministrativa delle società*, in *GLav*, 2008, n. 47, 31-35.

4. Il decreto legislativo n. 106 del 2009 affronta e risolve i molteplici profili problematici di ordine propriamente tecnico che il testo originario del decreto legislativo n. 81 del 2008 evidenziava riguardo al sistema sanzionatorio. Ciò è avvenuto anzitutto mediante la rimodulazione complessiva dell'entità delle sanzioni penali ed amministrative, in tutti i titoli del decreto, e la attenzione alle procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione. Sulla riformulazione delle sanzioni nei titoli speciali si veda N. D'ANGELO, *Testo Unico della sicurezza sul lavoro*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2009, 223. L'obiettivo perseguito è rendere le pene più eque rispetto alla gravità delle infrazioni e più proporzionate, oltre che alle violazioni, all'aumento dei prezzi al consumo. Si è proceduto, inoltre, alla rivisitazione della ripartizione degli obblighi posti in capo ai diversi protagonisti della sicurezza affinché datore di lavoro, dirigenti, preposti e gli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale siano chiamati a rispondere delle loro inosservanze esclusivamente sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente svolti cfr. G. LAGEARD, M. GEBBIA, *I soggetti penalmente responsabili in materia di sicurezza e igiene sul lavoro*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, 110 ss. Anche sul versante sanzionatorio, pertanto, il correttivo battezza una nuova filosofia mirante ad una maggiore effettività delle tutele. Per una analisi specifica del concetto di "impresa sicura, partecipata e sinergica" attuato attraverso i diversi aspetti del "sistema integrato della sicurezza" (obblighi di informazione, formazione, addestramento, consultazione, partecipazione, collaborazione, sorveglianza sanitaria, conservazione, custodia, comunicazione, trasmissione, consegna, accesso), anche in prospettiva sanzionatoria, si veda P. SOPRANI, *Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro*, Giuffrè, Milano, 2001.